BOLLETTINO UFFICIALE

n. 6
DEL 10 FEBBRAIO 2016

Anno LIII n. 6

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_6_1_DPR_1_301_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 29 gennaio 2016, n. 301
Decreto di approvazione dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, relativi al triennio 2016-2018, nonchè del nuovo Codice di comportamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, successivamente prorogato con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009, del 17 dicembre 2010, del 13 dicembre 2011, del 22 dicembre 2012 e del 20 gennaio 2015, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2016;
VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
CONSIDERATO che il Commissario Delegato ha veste di organo straordinario, di cui il competente apparato statale, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si avvale per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile;
RILEVATO che il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di Commissario Delegato, e nell'assunzione degli atti connessi alla funzione, fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
CONSIDERATO che l'azione del Commissario Delegato è finalizzata strettamente ed esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli per il superamento dello stato emergenziale alle condizioni e nei termini, anche temporali, previsti ai sensi dei relativi presupposti legislativi ed amministrativi;
CONSIDERATO che il Commissario Delegato, in qualità di organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra nell'ambito di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, quale pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto n. 252 d.d. 17 febbraio 2014, con cui il Commissario Delegato, avv. Debora Serracchiani, ha nominato Soggetto Attuatore l'Assessore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, arch. Mariagrazia Santoro;
VISTA la nota prot. 334607/74.00.00.00.00 del 5 agosto 2014, con la quale il Presidente della Regione Veneto, dott. Luca Zaia, ha comunicato al Commissario Delegato di aver designato quale Soggetto Attuatore, in sostituzione del dimissionario ing. Silvano Vernizzi, l'ing. Luigi Fortunato, Direttore dell'Area

Infrastrutture della Regione Veneto;
CONSIDERATO che il Commissario Delegato si avvale del supporto tecnico operativo e logistico della S.p.A. Autovie Venete e di FVG Strade S.p.A.;
VISTO l'articolo 1, commi 5 e 8, della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), che individua il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) quale strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 190/2012, che prevede che l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che dispone, all'articolo 10, comma 1, che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e, al comma 2, che le misure del programma per la trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), poi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72;
PRESO ATTO che con Decreto n. 287 del 30 gennaio 2015 il Commissario delegato ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e l'allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, relativi al triennio 2014-2016;
VISTO il Decreto n. 300 del 14 dicembre 2015, con cui il dott. Aldo Berti, Direttore Area Personale ed Organizzazione della S.p.A. Autovie Venete, è stato nominato "Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione" dell'Amministrazione Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia;
VISTA la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, adottata dall'ANAC, relativa all'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità può costituire una sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che costituisce sezione del PTPC il predetto Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2016-2018, elaborato e proposto dallo stesso Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia;
RITENUTO necessario procedere all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il periodo 2016-2018, riportato nel documento allegato al presente decreto, quale sua parte integrante e sostanziale, fermo restando che entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPC verrà aggiornato prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;
VISTA la proposta di Piano triennale della prevenzione della corruzione elaborata dal Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione, comprendente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché il Codice di Comportamento

DECRETA

1) di approvare l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) dell'Amministrazione Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia per gli anni 2016-2018, con i relativi allegati;
2) di approvare l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) dell'Amministrazione Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, per gli anni 2016-2018, con i relativi allegati;
3) di dare mandato al Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione di aggiornare i documenti sopra richiamati entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento;
4) di riservarsi la possibilità di apportare le opportune integrazioni e/o modificazioni al PTPC, anche in relazione ad esigenze sopravvenute, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
5) di dare mandato al Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione, dott. Aldo Berti, di pubblicare il predetto Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione

"Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" - "Corruzione", secondo le direttive impartite dall'ANAC;
6) di approvare il nuovo Codice di Comportamento e di dare mandato al Responsabile per la trasparenza e della prevenzione della corruzione di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Delegato, alla diffusione dei principi in esso sviluppati, promuovendone il rispetto anche da parte di tutti coloro con i quali si intrattengano relazioni d'affari (clienti/utenti, fornitori, consulenti, etc).

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_8_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2016, n. 08/Pres.

LR 22/2001 Commissione regionale sull'amianto. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il proprio decreto n. 058/Pres. del 1 aprile 2014, con il quale è stata ricostituita la Commissione Regionale sull'Amianto sulla base della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati) e, in particolare, gli articoli 4 e 5 che disciplinano le funzioni e le modalità di composizione della Commissione regionale sull'amianto;
PRESO ATTO che la su citata Commissione:
- svolge le funzioni di tenuta e aggiornamento dei registri regionali degli esposti e dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto insieme a funzioni consultive e propulsive in relazione alla sorveglianza sanitaria nonché alla ricerca clinica e di base del settore;
- ha sede presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Riva Nazario Sauro n. 8, Trieste;
- dura in carica 4 anni;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0011877 / A del 26 giugno 2015 con la quale la signora Erica Cazzador, componente designata dall'ANMIL FVG, ha presentato, presso la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia, le proprie dimissioni per motivi di lavoro;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0013245 / A del 16 luglio 2015 con la quale l'ANMIL FVG ha manifestato la volontà di sostituire la signora Erica Cazzador, precedentemente nominata quale rappresentante nella Commissione in parola, con il Sig. Romeo Flaiban;
PRESO ATTO che con successiva nota n. 0016462 del 23 settembre 2015 il signor Flaiban Romeo ha rinunciato ad assumere l'incarico come componente della commissione per motivi familiari irrevocabili;
PRESO ATTO che con atto n. 0017338 del 8 ottobre 2015 l'ANMIL FVG ha designato come nuovo membro della Commissione Regionale sull'Amianto il signor Alberto Chiandotto;
VISTA la dichiarazione resa dall'interessato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, recante la disciplina per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alla corresponsione del gettone di presenza, nonché al rimborso delle spese, spettanti ai componenti esterni degli organi in parola;
RILEVATO che:
- ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della su citata legge regionale 22/2001, ai componenti esterni della Commissione in parola spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011)

i compensi, le indennità e i gettoni di presenza suddetti sono stati ridotti di un ulteriore 10 per cento;
RITENUTO congruo, in relazione alla qualificazione e all'impegno professionale richiesto:
- confermare, quale compenso spettante ai componenti esterni, il gettone di presenza a suo tempo stabilito per la precedente Commissione nella misura di Euro 50,00 il quale, tenuto conto della riduzione intervenuta ai sensi del su citato articolo 8, comma 53, della legge regionale 1/2007 e della successiva riduzione ai sensi dell'articolo 12, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è pari a Euro 40,50 per ciascun componente e per ogni giornata di partecipazione alle sedute;
- riconoscere, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente;
DATO ATTO che alla spesa, derivante dagli oneri relativi alla corresponsione del gettone di presenza e del rimborso spese, si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 4721, nell'ambito dell'unità di base 10.1.1.1162, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2558 del 22 dicembre 2015;

DECRETA

1. È sostituita, per le motivazioni illustrate in premessa, la signora Erica Cazzador con il sig. Alberto Chiandotto, quale rappresentante effettivo dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) del Friuli Venezia Giulia, nella Commissione Regionale sull'Amianto.
2. È riconosciuto, quale compenso spettante al nuovo componente, un gettone pari a Euro 40,50 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute e, altresì, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigenti.
3. Gli oneri per la corresponsione del gettone di presenza ed il rimborso spese fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_9_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2016, n. 09/Pres.

DPReg. 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. Costituzione del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2001.

ILPRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale";
VISTO in particolare l'articolo 5, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2001, il quale dispone che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è disciplinata, tra l'altro, la costituzione e il funzionamento del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico dello sportello unico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari, ora aziende per l'assistenza sanitaria;
VISTO il regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., come modificato con proprio decreto 15 ottobre 2015, n. 0215/Pres., nel prosieguo denominato "il Regolamento", con particolare riferimento all'articolo 4, il quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato "il Gruppo tecnico regionale", è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-goverment, turismo;
b) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
c) un rappresentante delle Aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della

Regione competente in materia;
d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;
f) un rappresentante di Insiel S.p.A.;
ATTESO che il Gruppo tecnico regionale è presieduto dal direttore centrale la cui direzione cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale);
ATTESO che i componenti del Gruppo tecnico regionale partecipano alle sedute con oneri a carico dell'ente di appartenenza;
VISTO l'articolo 4, comma 7, del Regolamento che stabilisce in quattro anni la durata del Gruppo tecnico regionale;
ATTESO che in data 26 ottobre 2015 è scaduto il Gruppo tecnico regionale costituito con proprio decreto 27 ottobre 2011, n. 0257/Pres.;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del Gruppo tecnico;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con particolare riferimento all'articolo 53, recante norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio delle autonomie locali del 14 dicembre 2015, con cui sono stati designati il rappresentante delle province ed i quattro rappresentanti dei comuni nelle persone di Carlo Teghil, Lorenzo Bandelli, Stefano Tata, Silvia Cigana e Walter Milocchi;
VISTE le designazioni del rappresentante delle aziende sanitarie Giorgio Brianti da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, del rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Anna Lutman, del rappresentante della Camera di commercio di Pordenone Cristiana Basso, del rappresentante della Camera di commercio di Gorizia Paolo Cisilin, del rappresentante della Camera di commercio di Udine Maria Lucia Pilutti, del rappresentante della Camera di commercio di Trieste Michele Bossi e del rappresentante di Insiel S.p.A. Massimo Ranzato;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

DECRETA

1. È costituito, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0206/Pres./2011, come modificato dal proprio decreto n. 0215/Pres./2015, presso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, con la seguente composizione:
- il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, che lo presiede;
- il direttore centrale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme;
- il direttore generale;
- il direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia;
- il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;
- il rappresentante delle province Carlo Teghil ed i quattro rappresentanti dei comuni Lorenzo Bandelli, Stefano Tata, Silvia Cigana e Walter Milocchi;
- il rappresentante delle aziende per l'assistenza sanitaria Giorgio Brianti;
- il rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Anna Lutman;
- il rappresentante della Camera di commercio di Pordenone Cristiana Basso;
- il rappresentante della Camera di commercio di Gorizia Paolo Cisilin;
- il rappresentante della Camera di commercio di Udine Maria Lucia Pilutti;
- il rappresentante della Camera di commercio di Trieste Michele Bossi;
- il rappresentante di Insiel S.p.A. Massimo Ranzato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_10_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 010/Pres.

Legge regionale 13/2004, articolo 5. Integrazione Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante "Interventi in materia di professioni" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 di tale legge regionale il quale prevede l'istituzione, presso la Direzione competente in materia di professioni, del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche e statuisce, nel contempo, in ordine all' attività, al funzionamento ed alla composizione dello stesso;

ATTESO che tale organismo è composto da:

- l'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- il Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro regionale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004;

VISTO il comma 5, dell'articolo 5, della legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, in base al quale i rappresentanti delle singole professioni sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento;

VISTO il Regolamento emanato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, attuativo del citato articolo 5, comma 5 della legge regionale 13/2004;

VISTO il proprio decreto 23 novembre 2011, n. 0275/Pres. con il quale è stato rinnovato il Comitato delle professioni non ordinistiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 bis del proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, a cadenza semestrale, decorrente dalla data di costituzione del Comitato, sia verificata la presenza nel registro di nuove professioni con la conseguente integrazione del Comitato con i relativi rappresentanti regionali designati secondo la procedura di cui all'articolo 2 del Regolamento medesimo;

ATTESO che è stata inserita nel summenzionato registro regionale l'ASSOCIAZIONE MENTORI PROFESSIONISTI (ASSOMENTORI) con proprio decreto 16 giugno 2015, n. 0119/Pres.;

ATTESO inoltre che l'inserimento nel registro regionale è stato comunicato all'ASSOCIAZIONE MENTORI PROFESSIONISTI (ASSOMENTORI) in data 19 giugno 2015;

VERIFICATO che, in conformità a quanto previsto dal comma 1, articolo 2 del citato proprio decreto n. 0370/Pres./2004, la succitata Associazione ha richiesto di essere rappresentata nel Comitato regionale in data 22 giugno 2015;

ATTESO che nel Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non è rappresentata la professione di "mentore";

ATTESO che la predetta associazione, su richiesta inviata in data 18 agosto 2015 dal Servizio competente in materia, ha designato, in data 21 settembre 2015, il proprio rappresentante regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13/2004 e dall'articolo 2, comma 4, del relativo Regolamento emanato con proprio decreto n. 0370/Pres./2004;

VISTA la designazione di data 21 settembre 2015 e le dichiarazioni riferite al rappresentante regionale designato, relative alla insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina, nonché di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa antimafia;

ATTESO, altresì, che per la partecipazione all'attività del Comitato non è previsto alcun compenso, né l'eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio e che il rappresentante designato non riveste lo status di dipendente pubblico per cui non si rientra nella fattispecie di cui all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2016, n. 17;

DECRETA

1. Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previsto dall'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è integrato con il rappresentante della professione di "mentore", sig.ra Rossella Pin, designato dalla ASSOCIAZIONE MENTORI PROFESSIONISTI (ASSOMENTORI).

2. Al sopra indicato componente del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non compete alcun compenso, né l'eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_11_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 011/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;
ATTESO che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;
RICHIAMATO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2013;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni;
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);
VISTO il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e del Titolo II, Capo II, sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008";
RITENUTO, in forza dei decreti ministeriali sopra richiamati e dell'esperienza maturata nell'applicazione

della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di introdurre alcune modifiche al proprio decreto n. 020/Pres./2015 finalizzate, in particolare, a:
- recepire i contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015 inserendo tra le azioni ammissibili anche quelle relative al reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, per le quali va assicurato un punteggio elevato;
- prevedere, per i vigneti ubicati in pianura, tetti massimi di contributo diversificati a seconda della presenza o meno dell'impianto di irrigazione;
- tener conto del nuovo regime autorizzativo dei vigneti previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015;
- ridurre, nella zona del Carso, il potenziale viticolo minimo per poter accedere alla misura;
- aumentare i punteggi per le aziende che non hanno ricevuto aiuti sulla misura nelle ultime tre campagne vitivinicole;
- introdurre un punteggio per le aziende che non hanno mai avuto in conduzione vigneti per uva da vino;
- introdurre dei punteggi decrescenti all'aumentare delle superfici da ristrutturare oggetto della domanda;
- prevedere dei punteggi aggiuntivi per le aziende che hanno sia sede legale che i vigneti da ristrutturare sul territorio regionale;
- prevedere, a parità di punteggio, priorità alla domanda che richiede il contributo minore, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro e, in caso di ulteriore parità, alla domanda recante il numero più basso di identificazione attribuito automaticamente dal sistema all'atto del rilascio informatico della domanda stessa;
- eliminare, in fase di rendicontazione, l'obbligo di presentazione delle fatture in originale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 70;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_11_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20.

Art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008) sono aggiunte le parole: «, ad eccezione dei reimpianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis), per i quali non è prevista una superficie vitata minima».

Art. 2 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della alinea del comma 1, sono aggiunte le parole: «e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti)»;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«c bis) reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie. ».

Art. 3 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 4, le parole: «per tutti gli altri vigneti» sono sostituite dalle seguenti: «per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);»;

b) dopo la lettera c) del comma 4, è aggiunta la seguente:

«c bis) 12.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).»;

c) al comma 5 le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «80.000 euro».

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20/2015

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del numero 1) della lettera d) del comma 1, sono aggiunte le parole: «ovvero ha presentato la comunicazione di avvenuto estirpo prima della presentazione della domanda di ristrutturazione»;
b) il numero 2) della lettera d) del comma 1, è sostituito dal seguente:
« 2) un diritto di reimpianto, proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato, presente in portafoglio prima della approvazione della graduatoria di ammissibilità;»;
c) il numero 3) della lettera d) del comma 1, è abrogato;
d) al numero 1) della lettera e) del comma 1, le parole: «2 ettari» sono sostituite dalle seguenti: «1 ettaro»;
e) al numero 2) della lettera e) del comma 1, le parole: «1 ettaro» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 ettari»;
f) dopo la lettera e) del comma 4 è aggiunta la seguente:
«e bis) realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).».

Art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 20/2015
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 20/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1, le parole: «cinque campagne vitivinicole: punti 100» sono sostituite dalle seguenti: «tre campagne vitivinicole: punti 200»;
b) dopo la lettera n) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:
«n bis) vigneti reimpiantati a seguito di un'estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015: 800 punti;
n ter) ditte che non hanno mai avuto in conduzione vigneti per uva da vino e che non derivano dal frazionamento o trasformazione di ditte preesistenti che conducevano vigneti per uva da vino: 80 punti;
n quater) superficie vitata da ristrutturare inferiore a 2 ettari: 100 punti;
n quinquies) superficie vitata da ristrutturare compresa tra 2 e 4 ettari: 50 punti;
n sexies) aziende che hanno la sede legale e che effettuano la ristrutturazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia: 100 punti.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda che richiede il contributo minore, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro e, in caso di ulteriore parità, alla domanda recante il numero più basso di identificazione attribuito automaticamente dal sistema all'atto del rilascio informatico della domanda stessa.».

Art. 6 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2015
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 20/2015, le parole: «in originale» sono soppresse.

Art. 7 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_14_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.

LR 7/1988 art. 21: attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 095/Pres di data 6 maggio 2013 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono stati nominati, ai sensi della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, gli Assessori della Giunta regionale e, fra gli stessi, un Vicepresidente;
VISTO il proprio decreto n. 0100/Pres. di data 7 maggio 2013;
VISTO il proprio decreto n. 0167/Pres. di data 13 settembre 2013;
VISTO il proprio decreto n. 097/Pres. di data 6 maggio 2013;
VISTO il proprio decreto n. 099/Pres. di data 6 maggio 2013;
VISTO il proprio decreto n. 066/Pres. di data 14 aprile 2014;
VISTO il proprio decreto n. 068/Pres. di data 30 marzo 2015;
VISTO il proprio decreto n. 098/Pres. di data 15 maggio 2015;
VISTO il proprio decreto n. 099/Pres. di data 15 maggio 2015;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, come da ultimo modificato con proprio decreto n. 0193/Pres. di data 22 settembre 2015, ed in particolare l'articolo 7 che individua l'articolazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale;
VISTA la deliberazione della giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative." come da ultimo modificata con deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2666;
ATTESO che con la deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2666 è stata ridefinita, con decorrenza 1 febbraio 2016, l'organizzazione generale dell'Amministrazione regionale;
PRESO ATTO, in particolare, che con la citata deliberazione 2666/2015 sono state apportate modifiche alla denominazione di alcune Direzioni centrali ed è stata istituita la nuova Direzione centrale denominata "Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche" avente sede a Udine;
ATTESO che a seguito della istituzione della suddetta nuova Direzione centrale è stato ridefinito l'assetto dell'attuale Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
RITENUTO di attribuire all'Assessore regionale Cristiano Shaurli, già preposto all'Area risorse agricole, forestali e ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, la trattazione delle materie afferenti lo sviluppo rurale, foreste e territorio, nonché il coordinamento generale e controlli della neo costituita Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
RITENUTO, quindi, di confermare l'attribuzione all'Assessore Panontin della trattazione delle materie afferenti la caccia e risorse ittiche;
CONSIDERATO che, nell'ottica della riforma degli Enti locali intrapresa in questa legislatura, sia opportuno attribuire l'attività di impulso e di coordinamento delle politiche regionali in materia di comparto unico nell'ambito del sistema integrato del pubblico impiego regionale ad un unico centro decisionale;
CONSIDERATO, altresì, che nell'attuale fase di rilancio dell'azione amministrativa risulta essenziale valorizzare, incrementare e coordinare i sistemi informativi regionali;
RITENUTO, pertanto, di attribuire all'Assessore regionale Paolo Panontin la trattazione degli affari di competenza del Servizio Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Direzione generale, nonché del Servizio sistemi informativi ed e-government dell'Area programmazione, controllo sistemi informativi e sicurezza della Direzione generale;
VISTA la legge regionale 18 giugno 1988, n. 7, come da ultimo modificata con legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 ed in particolare gli articoli 21, 25, 26 e 27;
RITENUTO, pertanto, alla luce del nuovo assetto organizzativo delle strutture dell'Amministrazione regionale definito dai provvedimenti sopra indicati, di dover provvedere alla ridefinizione degli incarichi attribuiti agli assessori a decorrere dal 1 febbraio 2016;
SENTITI gli Assessori interessati;
VISTO l'articolo 14, comma 1 lettera c), della legge regionale n. 17/2007;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. A decorrere dal 1 febbraio 2016, agli Assessori della Giunta regionale sono attribuiti gli incarichi di preposizione alle Direzioni centrali e servizi a fianco di ciascuno indicati venendo ad assumere la denominazione di seguito specificata:

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione	BOLZONELLO Sergio Vicepresidente Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie	PERONI Francesco Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Direzione generale Servizio sistemi informativi ed e-government dell'Area programmazione, controllo sistemi informativi e sicurezza della Direzione generale Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale, risorse agricole forestali e ittiche	PANONTIN Paolo Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche
Direzione centrale salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia	TELESCA Maria Sandra Assessore regionale alla salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	TORRENTI Gianni Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	PANARITI Loredana Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Direzione centrale ambiente ed energia	VITO Sara Assessore regionale all'ambiente ed energia
Direzione centrale infrastrutture e territorio	SANTORO Mariagrazia Assessore regionale alle infrastrutture e territorio.
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Area sviluppo rurale Area foreste e territorio Servizio coordinamento generale e controlli	SHAURLI Cristiano Assessore alle risorse agricole e forestali

2. Si da atto che restano confermate le deleghe attribuite con propri decreti 097/Pres. e 099/Pres. di data 6 maggio 2013.

3. Si da atto che è confermata all'Assessore Panontin l'attribuzione dell'incarico di cui al proprio decreto 066/Pres. di data 14 aprile 2014.

4. Si da atto che, per quanto in premessa indicato, l'Assessore Paolo Panontin, preposto alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, tratta anche gli affari di competenza del Servizio Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Direzione generale, nonché del Servizio sistemi informativi ed e-government dell'Area programmazione, controllo sistemi informativi e sicurezza della Direzione generale ed è competente a firmare gli atti relativi. Conseguentemente il Direttore generale ed il Direttore dell'Area programmazione, controllo sistemi informativi e sicurezza della Direzione generale, relativamente alla materie di rispettiva competenza, operano alle dipendenze dell'Assessore Panontin.

5. A decorrere dal 1 febbraio 2016, a parziale modifica del proprio decreto 097/Pres. di data 6 maggio 2013, come da ultimo modificato con proprio decreto n. 068/Pres. di data 30 marzo 2015, l'Assessore Panontin assume la denominazione di Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.

6. A decorrere dal 1 febbraio 2016 sono revocati i propri decreti 0167/Pres. di data 13 settembre 2013, 068/Pres. di data 30 marzo 2015 e 099/Pres. di data 15 maggio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_15_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 015/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF)";
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale";
- l'articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali "[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e "In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";
VISTO che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2625 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
PRESO ATTO che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2625/2015, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica
RITENUTO di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 80;

VISTO il decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà n. 95/CULT del 27 gennaio 2016, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 22 gennaio 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_15_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai soggetti gestori di mediateche, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:
a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale delle mediateche;
b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, da parte delle mediateche ammissibili a finanziamento;
c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o programma;
d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
i) le modalità di verifiche e controlli;
j) i termini del procedimento

Art. 2 nozione di mediateca

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per mediateche gli organismi qualificati e tecnologicamente adeguati che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge, gestiscono servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi in forma gratuita da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo anche in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF) e delle regole internazionali previste dagli *International Standard Bibliographic Description* (ISBD).
2. Non sono qualificabili come mediateche le sezioni audiovisive delle biblioteche gestite sia da enti pubblici che da enti privati, le biblioteche universitarie e la Cineteca del Friuli.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente, gestori di mediateche, come definite dall'articolo 2, e che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. Le mediateche gestite dai soggetti di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:
  a) disponibilità di un numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione *in loco* o anche attraverso il prestito gratuito, come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), pari ad almeno 5.000 unità;
  b) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana;
  c) esistenza di un regolamento di organizzazione ovvero di una carta dei servizi;
  d) congrua dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete;
  e) aver organizzato e promosso attività didattico-divulgative e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola;
  f) possesso di standard catalografici del sistema delle mediateche adeguati e condivisi;
  g) ubicazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi della lettera b), comma 2, articolo 6, a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto gestore della mediateca, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'articolo 15.

Titolo III finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, i soggetti gestori di mediateche di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore della mediateca, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dalla mediateca nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
c) regolamento di organizzazione o carta dei servizi della mediateca, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);
d) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
e) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.
f) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e) e f);
2) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3;
3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 16;
4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;
6) la non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto gestore della mediateca.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.
4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo

gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non è beneficiario di alcun incentivo per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non è beneficiario dell'incentivo per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri
a) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'articolo 7 e dei commi 2 e 3;
b) una quota pari al cinquanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.
5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9 determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.
3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.

5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti gestori di mediateche la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 6, comma 2, lettere g), numeri 3), 4), 5) e 6), e h), anche da:
a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e C.
b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente.
3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 6.

Art. 12 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.
3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applica l'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13 determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 14 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione degli incentivi

Art.15 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. Si applicano:

a) gli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi siano impresa;
b) l'articolo 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto è allegato:
a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dal soggetto gestore della mediateca nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11.
5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 16 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo è revocato.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 17 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
   a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
   b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;
   c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 18 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
a) spese direttamente collegabili al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per

l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese relative al sito internet della mediateca e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali della mediateca; spese per premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca;
e) spese generali di funzionamento del soggetto gestore della mediateca e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto gestore della mediateca e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma di iniziative e attività della mediateca oggetto di incentivo.
3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) contributi in natura;
c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
e) altre spese prive di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) spese per oneri finanziari.

Art. 20 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23 disposizione transitoria

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.
2. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 24 abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)) che disciplinano gli incentivi a sostegno della rete delle mediateche pubbliche.

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alle attività di conservazione, digitalizzazione e catalogazione della documentazione audiovisiva e multimediale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, attività espositive, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a diffondere la cultura ed il linguaggio cinematografico ed audiovisivo	oltre le 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 3 a 5	meno di 3
2) numero delle iniziative (incontri, presentazioni di testi o film, cineforum, corsi di formazione, esclusi i laboratori didattici, ecc.) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, finalizzate a promuovere il cinema del territorio	5 o più	Da 3 a 4	2	1	0
3) numero di iniziative di cui alle categorie 1) e 2) da realizzarsi sul territorio di tre o più Comuni della Regione oppure fuori dei confini della Regione	oltre le 5	da 3 a 5	2	1	0
4) numero di laboratori didattici, rivolti a scuole e a Università, siti anche fuori Regione, che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	oltre 10	da 7 a 10	da 4 a 6	da 1 a 3	0

Allegato C
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione *in loco* o anche attraverso il prestito gratuito, posseduti o detenuti e inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 15.001	da 10.001 a 15.000	da 7.001 a 10.000	da 5.501 a 7.000	da 5.000 a 5.500
2) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale da destinare alla fruizione del pubblico	oltre 1.001	da 501 a 1.000	da 251 a 500	da 100 a 250	meno di 100
3) consistenza del patrimonio bibliotecario librario (quali libri, annate di riviste, manifesti, ecc.) posseduto o detenuto, accessibili e fruibili dal pubblico, inventariati o catalogati secondo gli standard condivisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	oltre 12.001	da 10.001 a 12.000	da 8.001 a 10.000	da 6.001 a 8.000	da 1 a 6.000
4) consistenza del patrimonio audiovisivo	oltre 10.001	da 5.001 a 10.000	da 1.001 a 5.000	da 250 a 1.000	meno di 250

analogico (quali VHS, BETA, NTSC, nastri audio, positivi e negativi fotografici, diapositive, pellicole in formato ridotto, ecc.) posseduto o detenuto, diverso dai supporti multimediali digitali, accessibili e fruibili dal pubblico					
5) numero di nuove acquisizioni che si prevede di realizzare (anche tramite donazioni) nell'annualità del triennio, relative al patrimonio bibliotecario ed audiovisivo diverso dai supporti multimediali digitali, da destinare alla fruizione del pubblico	da 301 a 400	da 201 a 300	da 101 a 200	da 51 a 100	da 1 a 50
6) numero di prestiti annuali del patrimonio bibliotecario ed audiovisivo della mediateca, comprensivo dei supporti multimediali digitali, che si prevede di realizzare nell'annualità del triennio	oltre 20.000	da 10.001 a 20.000	da 5001 a 10.000	da 2.501 a 5.000	da 1 a 2.500
7) numero di ore settimanali di apertura al pubblico	oltre le 30 ore	da 26 a 30 ore	da 21 a 25 ore	da 17 a 20 ore	16 ore
8) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico	6 giorni	5 giorni	4 giorni	//	//
9) numero degli utenti attivi che annualmente utilizzano i servizi della mediateca	oltre 2.501	da 2.001 a 2.500	da 1.001 a 2.000	da 501 a 1.000	da 1 a 500
10) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con	oltre 2 persone	2 persone	1 persone	0 persone	//

contratto a tempo determinato o indeterminato					
11) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca con contratto non compreso nella categoria 10)	oltre 5 persone	da 3 a 5 persone	2 persone	1 persona	0 persone
12) numero di personale addetto al funzionamento e all'attività della mediateca in tirocinio formativo, stage, ecc.	oltre 6 persone	da 4 a 6 persone	da 2 a 4 persone	1 persona	0 persone

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_16_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 016/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale";
- l'articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale";
- l'articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali "[...] la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e "In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";
VISTO che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2623 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
PRESO ATTO che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2623/2015, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;
RITENUTO di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 78;
VISTO il decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà n. 95/CULT del 27 gennaio 2016, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 22 gennaio 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse

regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_16_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai enti di cultura cinematografica di interesse regionale, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:
a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale degli enti di cultura cinematografica;
b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, da parte degli enti di cultura cinematografica ammissibili a finanziamento;
c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o programma;
d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
i) le modalità di verifiche e controlli;
j) i termini del procedimento

Art. 2 nozione di ente di cultura cinematografica

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per enti di cultura cinematografica gli enti che svolgono, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, una qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale, anche attraverso la gestione di sale riconosciute d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Non è qualificabile come ente di cultura cinematografica la Cineteca del Friuli.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente, che si qualificano come enti di cultura cinematografica, come definiti dall'articolo 2, e che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. Gli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno 18 mesi decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, anche in capo ai singoli soci o associati degli enti stessi, i seguenti requisiti:
a) disponibilità, a qualsiasi titolo, di una sede adeguata;
b) disponibilità o gestione, a qualsiasi titolo, anche in capo ai singoli soci o associati dei soggetti di cui al comma 1, di almeno una sala di proiezione cinematografica riconosciuta d'essai ai sensi della legge 28/2004, ubicata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
c) apertura al pubblico delle sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) per un minimo di 150 giornate all'anno;
d) aver organizzato e promosso almeno 80 eventi annuali di tipo didattico-divulgativo e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola e al pubblico giovane, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche;
e) presenza, alle maggior parte delle proiezioni delle opere cinematografiche presso le sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) o degli eventi didattico-divulgativi e di promozione della cultura cinematografica, di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo di opere cinematografiche o audiovisive proiettate o presentate;

f) presenza, alle proiezioni delle opere cinematografiche presso le sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) o agli eventi didattico-divulgativi e di promozione della cultura cinematografica, di un numero di spettatori o partecipanti annuali pari ad almeno 25.000, certificati su dati SIAE;
g) congrua dotazione di attrezzature per la proiezione delle opere nel formato almeno delle pellicole 35 mm, oltre che nel formato digitale;
h) produzione di servizi collaterali di promozione delle iniziative e di informazione, quali cataloghi, periodici, strumenti di documentazione permanente;
i) presenza di una qualificata supervisione artistica;
j) aver impiegato almeno due unità di personale specificamente addetta all'attività dell'ente di cultura cinematografica, con contratto a tempo indeterminato o determinato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera;
k) presenza di un patrimonio proporzionato rispetto agli scopi statutari dell'ente;
l) presenza di entrate diverse da quelle riferite ai finanziamenti regionali per una quota non inferiore al 30 per cento del totale delle entrate.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi della lettera b), comma 2, articolo 6, a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna all'ente, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non

concedere l'incentivo per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'articolo 15.

Titolo III finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, gli enti di cultura cinematografica di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente di cultura cinematografica, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dell'ente di cultura cinematografica nei 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda;
c) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C;
e) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:
1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 16;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti dell'ente di cultura cinematografica, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente di cultura cinematografica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato,

con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 12, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 50, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
a) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'articolo 7 e dei commi 2 e 3;
b) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni ente di cultura cinematografica in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
c) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni ente di cultura cinematografica in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.
5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9 determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.
3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.
5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti dell'ente di cultura cinematografica, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dagli enti di cultura cinematografica la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dall'articolo 6, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), da:
a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e C.
b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente.
3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 6.

Art. 12 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.
3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applica l'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13 determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 14 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti dell'ente di cultura cinematografica, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione degli incentivi

Art.15 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. Si applicano:
a) gli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi siano impresa;
b) l'articolo 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto è allegato:
a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dall'ente di cultura cinematografica nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11.
5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 16 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo è revocato.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 17 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 18 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
a) spese direttamente collegabili al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività

dell'ente di cultura cinematografica; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese relative al sito internet dell'ente di cultura cinematografica e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali dell'ente di cultura cinematografica; spese per premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica;
e) spese generali di funzionamento del soggetto gestore dell'ente di cultura cinematografica e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria dell'ente di cultura cinematografica e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica oggetto di incentivo.
3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) contributi in natura;
c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
e) altre spese prive di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) spese per oneri finanziari.

Art. 20 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23 disposizione transitoria

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.
2. Solo per la prima annualità del triennio 2016-2018, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 venga determinata a favore degli enti di cultura cinematografica un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2015, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C.
3. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 24 abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 14 a 22 del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)).

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (20 punti)**	**Fascia B (16 punti)**	**Fascia C (10 punti)**	**Fascia D (6 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero delle iniziative divulgative di promozione della cultura cinematografica (rassegne, proiezioni di documentari, film accompagnati dal vivo, proiezioni di restauri, proiezioni di utilità sociale) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	oltre le 20	da 16 a 20	da 10 a 15	da 6 a 10	meno di 6
2) numero di matinée rivolte al pubblico giovane (scuole a altre realtà socialmente rilevanti) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	più di 30	da 21 a 30	da 11 a 20	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di iniziative rivolte al pubblico giovane: concerti con spettacoli visual, videomapping, proiezione di film muti con accompagnamento che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	più di 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 1 a 5	0
4) rilevanza e numerosità dei circuiti, federazioni, associazioni, network formali, ecc. in campo cinematografico a cui l'ente è formalmente affiliato	ottima	buona	sufficien te	scarsa	assente
5) possesso di attrezzature tecnologiche d'avanguardia (3D, Beta Digitale, ecc.) presso le sale di proiezione	eccellente	adeguat o	sufficien te	scarso	assente

cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)					
6) produzione editoriale, attestata da libri di critica e approfondimento cinematografico, cataloghi, supporti multimediali, ecc.	eccellente	adeguat a	sufficien te	scarsa	assente
7) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguat a	sufficien te	scarsa	assente
8) (politiche di fidelizzazione) numero di associati o sottoscrittori di card di fidelizzazione, che si prevede di possedere nell'annualità del triennio	più di 4.000	da 3.001 a 4.000	da 2.001 a 3.000	da 1.001 a 2.000	meno di 1.000
9) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali ed entrate da sponsorizzazione e sbigliettamento (calcolate come percentuale del contributo regionale)	più del 200%	dal 151% al 200%	da 101% a 150%	dal 51% al 100%	meno del 50%
10) collaborazione nell'organizzazione di festival, premi rassegne cinematografiche e attività espositive e spettacoli anche non esclusivamente cinematografici, anche all'estero	elevata	di alta intensa	di media intensità	scarsa	assente

Allegato C
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai ai sensi della legge 28/2004	più di 4	4	3	2	1
2) numero di giornate annue di apertura al pubblico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 900	da 601 a 900	da 301 a 600	da 151 a 300	150
3) numero di opere riconosciute come d'essai ai sensi della legge 28/2004 che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 100	da 81 a 100	da 71 a 80	da 61 a 70	meno di 61
4) numero di opere inedite in Italia, o escluse dai circuiti di distribuzione in Italia, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 40	da 31 a 40	da 21 a 30	da 10 a 20	meno di 10
5) numero di film europei che si prevede di proiettare	più di 100	da 81 a 100	da 61 a 80	da 40 a 60	meno di 40

nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)					
6) numero complessivo di film che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 50 a 100	meno di 50
7) numero di opere co-finanziate dal FVG Film Fund o dal Fondo Audiovisivo FVG, o comunque prodotte nel territorio regionale, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 6	da 5 a 6	da 3 a 4	da 1 a 2	0
8) numero di opere che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo	più di 15	da 11 a 15	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
9) numero di proiezioni in lingua originale (diverse dalla lingua italiana) che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 25 a 50	meno di 25
10) numero di	più di	da 75.001	da 50.001	da	meno di

spettatori presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	90.000	a 90.000	a 75.000	25.000 a 50.000	25.000
11) numero di personale addetto esclusivamente all'attività dell'ente di cultura cinematografica con contratto a tempo determinato o indeterminato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera	più di 12	da 7 a 12	da 5 a 7	4	3
12) numero di realtà associative del territorio che si prevede di coinvolgere nell'annualità del triennio per proiezioni speciali, eventi, esposizioni, ecc.	più di 15	da 12 a 15	da 8 a 11	da 5 a 7	meno di 5

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_17_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 017/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, [...], i premi di carattere nazionale e internazionale [...] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo", e l'articolo 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale [...]";
- l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali "[...] a Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo" e "In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento";
VISTO che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2626 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
PRESO ATTO che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2626/2015, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;
RITENUTO di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 77;
VISTO il decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà n. 95/CULT del 27 gennaio 2016, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 22 gennaio 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regio-

nale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANi

16_6_1_DPR_17_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Capo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, di cui agli articoli 18 e 23, comma 1, della legge, proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:
a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale;
b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale, da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
c) le modalità di selezione dei progetti triennali da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto;
d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
i) le modalità di verifiche e controlli;
j) i termini del procedimento.

Art. 2 nozione di festival e di premio cinematografico

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, si intende per:
a) festival cinematografico: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico;
b) premio cinematografico: la manifestazione culturale, diversa dal festival, consistente nella selezione di opere cinematografiche presentate al pubblico, di sceneggiature, di sceneggiature disegnate o di soggetti cinematografici, ai cui autori vengono attribuiti premi, anche in denaro, o sostegni finanziari per la formazione professionale e lo sviluppo, realizzazione e distribuzione dell'opera.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica prevalente, che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e che organizzano festival o premi cinematografici, come definiti dall'articolo 2.
2. I festival cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:
a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;
c) devono essere proiettati nel corso del festival, ad esclusione di quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;
d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, cinema-teatro, multisala o cinema all'aperto, come definite dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
e) almeno il 75% delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e

retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);

f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile);

g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;

h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival (incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali, attività espositive, pubblicazioni) devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);

i) l'ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;

j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

k) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 3 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad hoc per l'organizzazione del festival;

l) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;

m) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.

3. I premi cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla quinta edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

a) devono partecipare ad ogni concorso annuale almeno 50 tra opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;

b) alle premiazioni e presentazioni dei lavori premiati devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;

c) il premio deve consistere in un concorso di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, selezionati e

giudicati da una giuria di esperti qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;

d) le attività del premio si devono svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

e) presenza di una qualificata supervisione artistica da parte di un comitato scientifico-artistico in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;

4. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
5. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna all'ente, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo per le successive annualità del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualità in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualità presentato ai sensi dell'articolo 15.

Titolo III finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche dei festival o premi cinematografici nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D ed E.

e) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;

2) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 16;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o premio cinematografico, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto organizzatore del festival o premio cinematografico.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede

presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, per i festival, o C per i premi, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato D, per i festival, o E, per i premi.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D, per i festival, risulti inferiore a punti 60, ed il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati C ed E, per i premi, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri
a) una quota pari al venti per cento della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi del comma 5 è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'articolo 7 e dei commi 2 e 3;
b) una quota pari al quaranta per cento della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi del comma 5 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato D, per i festival, o E, per i premi;
c) una quota pari al quaranta per cento della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi del comma 5 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B, per i festival, o C, per i premi.
5. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai festival e ai premi.

6. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9 determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.
3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.
5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti organizzatori dei festival o dei premi, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 6, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da:
a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e D, per i festival, e C ed E, per i premi.
b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente.
3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.
4. Si applica l'articolo 6, commi 4 e 5.

Art. 12 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e D, per i festival, e C ed E, per i premi.
3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le

relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applica l'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13 determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 14 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione degli incentivi

Art.15 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. Si applicano:
a) gli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi siano impresa;

b) l'articolo 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto è allegato:
a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dal soggetto organizzatore del festival o del premio nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 11.
5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 16 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo è revocato.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 17 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
   a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
   b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;
   c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 18 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
a) spese direttamente collegabili all'organizzazione del festival o del premio, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere;

retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni diverse da quelle relative all'amministrazione e alla segreteria, e relativi oneri sociali a carico dell'ente; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'ente;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili all'ente;
e) spese generali di funzionamento del soggetto organizzatore del festival o del premio, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'ente.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma del soggetto beneficiario oggetto di incentivo.
3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) contributi in natura;
c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
e) altre spese prive di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) spese per oneri finanziari.

Art. 20 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23 disposizione transitoria

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.
2. Per il triennio 2016-2018, possono accedere agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali di organizzazione di premi cinematografici di cui all'articolo 4, comma 3, anche enti pubblici.
3. Solo per la prima annualità del triennio 2016-2018, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 venga determinata a favore dei soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2015, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D o degli allegati C ed E.
4. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 24 abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 5 a 13 del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il

sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)).

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 8, comma 1)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale dei festival e dei premi

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla capacità del festival o del premio di valorizzare l'arte cinematografica e dell'audiovisivo	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni (incontri, convegni, conferenze stampa presentazioni di prodotti editoriali, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
2) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
3) produzione editoriale, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al festival	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
4) rilevanza internazionale delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico (sia per opere in anteprima che per riedizioni di opere del passato)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
5) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
6) qualità delle rassegne tematiche o monografiche o delle sezioni del festival	ottima	buona	discreta	sufficien te	non presenti
7) curriculum vitae del direttore artistico del festival curriculum vitae del direttore artistico del festival e dei membri del comitato di selezione o dei curatori	eccellente	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
8) rilevanza internazionale del festival dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni	eccellente	buono	discreto	sufficien te	insufficien te

pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)					
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguat a	sufficien te	scarsa	assente
10) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del festival	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
11) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficien ti	scarsi	assenti
12) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival	ottima	buona	sufficien te	scarsa	nulla
13) ospitalità fornita a studenti universitari nel corso del festival	eccellente	buona	adeguat a	sufficien te	inesistent e

Allegato C
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei premi

Categoria:	Fascia A (10 punti)	Fascia B (8 punti)	Fascia C (5 punti)	Fascia D (3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) produzione editoriale, libri, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al premio, dotati di ISBN, pubblicati presso editori con distribuzione almeno nazionale	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
2) rilevanza delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
3) rilevanza delle iniziative dedicate alla valorizzazione e premiazione degli autori di età inferiore a 35 anni	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
4) curriculum vitae dei membri della giuria di esperti (qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio nell'annualità del triennio	eccellente	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
5) curriculum vitae del comitato scientifico-artistico (in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio	eccellente	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
6) rilevanza internazionale del premio dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)	eccellente	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
7) attività promozionale,	eccellente	adeguat	sufficien	scarsa	assente

attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.		a	te		
8) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del premio	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
9) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficien ti	scarsi	assenti
10) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del premio	ottima	buona	sufficien te	scarsa	nulla
11) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
12) rilevanza e quantità delle istituzioni cinetecarie coinvolte (provenienza copie, ricerche d'archivio, partnership a diverso titolo ecc)	eccellente	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
13) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (università, enti di ricerca ecc.) e con altri soggetti operanti nell'ambito dell'audiovisivo (festival, associazioni ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa

Allegato D
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival. Nota tecnica: un'opera lungometraggio corrisponde a tre opere cortometraggio, salvo le riedizioni di opere del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita)	più di 68	da 58 a 68	da 47 a 57	da 36 a 46	35
2) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo, o di archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di "anteprime" assolute (mondiali), internazionali o europee	più di 15	da 13 a 15	da 9 a 12	da 4 a 8	meno di 4
4) numero di "anteprime" nazionali	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	meno di 20

5) numero di Paesi esteri di provenienza delle opere (produzione "prevalente")	più di 14	da 11 a 13	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
6) numero totale di spettatori (compresi gli accrediti) di tutte le proiezioni	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 5.001 a 10.000	meno di 5.000
7) numero di accrediti professionali	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 51 a 100	meno di 50
8) numero di accrediti non "professionali"	più di 251	da 201 a 250	da 151 a 200	da 101 a 150	meno di 100
9) numero di accrediti da fuori regione	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 26 a 50	meno di 25
10) numero di edizioni pregresse del festival	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	5
11) numero di personale addetto esclusivamente all'organizzazione del festival assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3

Allegato E
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei premi

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 130	da 101 a 130	da 71 a 100	da 51 a 70	50
2) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, oppure di autori o istituzioni, che si prevede di premiare nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
3) numero di Stati esteri di provenienza degli autori di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
4) numero di Regioni o Stati esteri, diversi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in cui si prevede di realizzare le attività del premio	più di 3	3	2	1	0
5) numero di edizioni pregresse del premio	più di 35	da 26 a 35	da 16 a 25	da 6 a 15	5
6) numero di personale	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3

16_6_1_DPR_18_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 018/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)", emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, recante "Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico";
ATTESO che l'articolo 12 della citata legge regionale dispone che con regolamento regionale siano disciplinati l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo;
VISTO, il proprio decreto 21 luglio 2008, n. 0174/Pres., recante "Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali", ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 63/1991;
TENUTO CONTO che il suddetto Regolamento vieta l'utilizzo a fini di lucro dei dati cartografici e territoriali di proprietà dell'Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che il quadro normativo europeo e italiano ha subito una forte evoluzione negli ultimi anni in tema di dati di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni, con l'introduzione, da una parte, del concetto di "open data" (o dato di tipo aperto), inteso quale dato prodotto da una pubblica amministrazione che può essere utilizzato gratuitamente da parte di chiunque, anche per fini commerciali e, dall'altro, del principio dell'"open data by default" in base al quale i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'adeguamento del suddetto Regolamento alla luce dei nuovi principi espressi a livello comunitario e nazionale nonché in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 7/2014 "Disposizioni in materia di dati aperti e loro utilizzo" e dalle relative "Regole in materia di dati aperti e loro utilizzo", approvate con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2626;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2516;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento di modifica del "Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)", emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174>>, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_18_2_ALL1

Regolamento di modifica del “Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174

art. 1 modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 174 (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali (Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 63 - articolo 12)) è sostituto dal seguente: “Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo).

art. 2 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<ARTICOLO 1

(OGGETTO)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo) al fine di disciplinare l’accesso, la pubblicazione, la diffusione, la cessione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni cartografiche e territoriali di proprietà dell’Amministrazione regionale. >>.

art. 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 dopo le parole: <<di cui all'articolo 1 avvengono mediante>> sono inserite le seguenti: <<i servizi messi a disposizione dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDATfvg) attraverso>>.

art. 4 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 è sostituito dal seguente :

<<1. L'Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell'implementazione della banca dati informatica gestita dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDAT*fvg*), con i quali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 63/1991, possono essere avviate procedure per addivenire o aggiornare Convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali. >>.

art. 5 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 è sostituito dal seguente:

<<1. I dati e le informazioni cartografiche e territoriali regionali, distribuite con i servizi di cui all'articolo 2, comma 3, sono rese disponibili in formati standard di tipo raster, vettoriale, in formati strutturati in ambiente Geographic Information System (GIS) oppure mediante webservices geografici standard.>>.

art. 6 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

<< 1. I dati e le informazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciati con la licenza standard attualmente in uso dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 7/2014 e pertanto gli usi consentiti, le condizioni di utilizzo, le garanzie e le responsabilità nell'utilizzo sono quelle disciplinate da tale licenza.>>;

b) il secondo comma del decreto Presidente della Regione 174/2008 è abrogato;

c) il terzo comma del decreto Presidente della Regione 174/2008 è abrogato.

art. 7 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1bis. La struttura regionale competente rilascia a soggetti pubblici o privati esclusivamente copie digitali (in formato raster) dei fotogrammi in possesso dell'Amministrazione regionale e solo per richieste relative a fotogrammi di proprietà regionale realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali), o per fotogrammi conservati nell'archivio regionale, ma di proprietà di altro organismo cartografico nazionale, realizzati precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, qualora sul retro del fotogramma medesimo non sia apposto il timbro che ne limita le possibilità di diffusione e di riproduzione. >>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. A seguito delle richieste di copie positive dei fotogrammi, di cui al comma 1, il responsabile della struttura regionale competente, constatate le condizioni di riproducibilità secondo quanto indicato al comma 1bis, può autorizzare la riproduzione dei fotogrammi richiesti e la loro cessione all'interessato da parte delle imprese che hanno eseguito i fotogrammi e che ne conservano i negativi a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza nazionale.>>.

art. 8 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 è abrogato.

art. 9 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 174/2008

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 174/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: <<10>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>;

b) il comma 2 è abrogato.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_19_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 019/Pres.

Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 "Norme regionali in materia di attività culturali" ed in particolare l'articolo 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) ai sensi del quale la Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) e un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento triennali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole;
VISTO in particolare il comma 3 del sopra citato articolo 10 il quale prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;
VISTO che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2561 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
PRESO ATTO che nella seduta del 14 gennaio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2561/2015, condizionandolo all'accoglimento di una proposta di modifica, e precisamente: al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "entro il termine perentorio del 15 gennaio", sono sostituite dalle parole: "entro il termine perentorio del 1 marzo";
RITENUTO di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 79;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_19_2_ALL1

Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, detta disposizioni in materia di concessione ed erogazione dei finanziamenti all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, di seguito ERT.

Art. 2 beneficiario

1. Il beneficiario del presente finanziamento è l'ERT quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione.

Art. 3 termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Il soggetto beneficiario presenta entro il termine perentorio del 1 marzo la domanda di concessione e di erogazione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda.

2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi dell'articolo 9 sono presentati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

Art. 4 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata secondo le modalità stabilite dal Direttore di Servizio con decreto pubblicato sul sito ufficiale della Regione, pagina internet dedicata alla cultura.
2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:
   a) per la prima annualità del triennio: progetto artistico triennale.
   Per le annualità successive: eventuali richieste di modifiche del progetto artistico triennale. Le modifiche non devono alterare significativamente il progetto originario;
   b) programma e calendario dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sull'attività

istituzionale svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il raggiungimento dei fini di pubblico interesse perseguiti;
c) bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il contributo con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 12, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 11. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre un utile ragionevole di cui all'articolo 8. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:
1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 11;
2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda;
e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 5 Condizioni per la liquidazione del contributo

1. Sono condizioni per la liquidazione del contributo:

a) avere sede operativa o legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento della liquidazione;
b) la non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 6 termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga, su espressa richiesta di anticipo, un importo corrispondente al 70 per cento dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
3. Qualora nell'esercizio precedente non sia stato concesso l'incentivo regionale, la quota rimanente dell'incentivo è erogata, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al medesimo incentivo.

Art. 7 Parere della Commissione regionale della cultura

1. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda il Servizio la inoltra alla Commissione regionale della cultura di cui all'articolo 6 della legge, affinché un sottogruppo della Commissione, composto dai tre esperti in spettacolo dal vivo, dal rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS) competente per territorio, dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, dal Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura e dal Direttore del Servizio esprima parere sulla domanda. Qualora per qualche componente sussistano cause di incompatibilità questi si astiene dal partecipare ai lavori.
2. Il parere è trasmesso al Servizio entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di non trasmissione entro il termine indicato il Servizio prescinde dal parere.
3. La Commissione può formulare osservazioni ed, entro 15 giorni dalla loro comunicazione al soggetto beneficiario, possono essere presentate delucidazioni e richieste di modifica.
4. Il parere non è vincolante per il Servizio.

Art. 8 utile ragionevole

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno precedente all'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.
2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto, presentato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, è composto da:
1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate solo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Al rendiconto sono allegati:
a) il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo;
b) la relazione riepilogativa dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario, svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerga il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse perseguite;
4. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 10 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge se il finanziamento eccede l'utile ragionevole di cui all'articolo 8 il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.
2. Se l'utile comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
3. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

4. La revoca è disposta anche qualora emerga che l'attività realizzata è significativamente difforme da quella valutata ai fini della concessione o che i fini di pubblico interesse perseguiti dal progetto non sono stati raggiunti. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente, si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

5. Se il contributo è revocato relativamente alla seconda annualità non è possibile presentare domanda per la terza annualità.

Art. 11 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
a) sono relative all'attività finanziata;
b) sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 12 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali spese di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore del contributo;
e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario, ed in particolare spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto beneficiario, nella misura massima del 30 per cento del contributo concesso.

Art. 13 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

i) spese per oneri finanziari;

i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici

Art. 14 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 15 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività
1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 16 rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_6_1_DPR_20_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 020/Pres.

LR 31/2005, art. 1. Aree della laguna di Marano suscettibili di conservazione per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi. Integrazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31;
VISTO il proprio decreto n. 0289/Pres. del 27 settembre 2006 recante "Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado";
CONSTATATO che l'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento, prevede che ai fini dell'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado "l'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con l'Assessore alla salute e alle politiche sociali, individui ogni tre anni (…) le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni";
VISTO il proprio decreto n. 0320/Pres. del 24 ottobre 2006 con il quale è stata approvata la delimitazione delle aree demaniali della laguna di Marano-Grado da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi, in attuazione all'articolo 3, comma 1, del citato regolamento approvato con proprio decreto n. 0289/Pres. del 27 settembre 2006;
PRESO ATTO che con i successivi propri decreti n. 056/Pres. del 3 marzo 2009 e n. 0144/Pres. del 1 giugno 2009 l'area assentibile a concessione è stata integrata con altre aree demaniali della laguna di Marano e Grado da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi;
CONSIDERATO che, in coerenza con la previsione dell'articolo 3 del citato regolamento, l'individuazione delle aree per rilascio delle concessioni per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi in Laguna di Marano e Grado è consentita nell'ambito della superficie classificata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento stesso;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2557 del 22 dicembre 2015, che approva, ai sensi del Regolamento CE/854/2004 ed in coerenza con l'art. 2, comma 2, del regolamento succitato, la disciplina e la classificazione delle zone di produzione, raccolta e di stabulazione, di molluschi bivalvi;
CONSTATATO che tra le aree classificate, nelle quali i molluschi possono essere raccolti con specifiche modalità, è stata aggiunta la zona 18UD;
VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 12 dicembre 2012 con il quale è stata ridefinita l'area interessata dal Sito di bonifica di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano;
VISTA l'istanza del Comune di Marano Lagunare, di data 31 dicembre 2015, intesa a chiedere la modifica delle aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni, con l'aggiunta di 2 aree e lo scorporo delle aree stornate dalle concessioni;
PRESO ATTO che le due nuove aree proposte non rientrano nel Sito di bonifica di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano come ridefinito con il DM del 12 dicembre 2012;
CONSTATATO che le due nuove aree proposte sono ricomprese tra le aree classificate ZONA B con la deliberazione della Giunta regionale n. 2557/2015 e che una ricomprende totalmente la zona denominata 18UD mentre la seconda ricomprende una superficie di 19,37 ettari della zona 12UD;
VISTA la determinazione n. 472 del 24 dicembre 2012 del Comune di Marano Lagunare per la riduzione delle aree concesse per la molluschicoltura, per una superficie di 138,09 ettari, in quanto risulta improduttiva ai fini dell'allevamento di molluschi bivalvi a causa della presenza massiva di banchi di ostrica (Crassostrea gigas);
VISTO il decreto n. 455 del 20 marzo 2009 con la quale il Servizio valutazione impatto ambientale si esprime favorevolmente all'allevamento di molluschi bivalvi in alcune zone della Laguna di Marano, con l'esclusione delle zone ricomprese dalla Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella;
RITENUTO, in relazione alla richiesta del Comune di Marano Lagunare, di procedere alla modifica delle aree da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi tramite l'integrazione delle aree individuate con l'allegato A) e lo scorporo delle aree individuate con l'allegato B) rispetto a quelle già individuate con il proprio decreto 0320/Pres. di data 24 ottobre 2006, il proprio decreto n. 056/Pres. del 3 marzo 2009 e il proprio decreto n. 0144/Pres. del 1 giugno 2009;

VISTO il decreto n. 8 del 8 gennaio 2016 del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, con il quale si accerta che le variazioni delle superfici succitate per la concessione delle aree ai fini dell'allevamento di molluschi bivalvi non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZSC e ZPS Laguna di Marano e Grado;
VISTO il parere favorevole, espresso dalla Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura in data 12 gennaio 2016, in merito alle variazioni delle superfici succitate per la concessione delle aree ai fini dell'allevamento di molluschi bivalvi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2016, n. 64;

DECRETA

1. La delimitazione delle aree demaniali della Laguna di Marano e Grado da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi, approvata con il proprio decreto n. 0320/Pres. di data 24 ottobre 2006, il proprio decreto n. 056/Pres. del 3 marzo 2009 ed il proprio decreto n. 0144/Pres. del 1 giugno 2009, è integrata tramite l'inclusione delle aree indicate con l'allegato A), e lo scorporo delle aree indicate con l'allegato B) del presente decreto, di cui entrambi gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Nelle aree delimitate con l'allegato A), citato al punto 1, qualsiasi utilizzo delle aree medesime deve essere preceduto dalla presentazione della relazione per la valutazione d'incidenza avente i contenuti previsti dall'allegato G al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e dal conseguente decreto di valutazione d'incidenza positiva rilasciato dal Servizio valutazione impatto ambientale dell'Amministrazione regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO A)
Nuove aree da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
km
M1
M2
M3
M4
B01
B16
B17
B18

ALLEGATO A)

Coordinate Gauss Boaga (Roma 1940 - Fuso Est) dei punti che delimitano le nuove zone da mettere a bando per l'allevamento di molluschi bivalvi.

Codice punti	Est	Nord
B01	2372844,00	5064211,00
B16	2370969,00	5062542,00
B17	2372767,00	5064395,00
B18	2370737,00	5063214,00
M1	2377391.08	5066942.54
M2	2377792.22	5066955.61
M3	2377985.34	5066493.59
M4	2377569.70	5066471.59

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

ALLEGATO B)
Superfici da scorporare dalle aree poste a bando per l'allevamento di molluschi bivalvi
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
km

ALLEGATO B)

Coordinate Gauss Boaga (Roma 1940 - Fuso Est) dei punti che delimitano le zone da scorporare dalle aree assentite all'allevamento di molluschi bivalvi.

Codice punti	Est	Nord
D01	2373648,809	5063265,552
D5	2373518,707	5062501,303
D6	2373674,085	5062734,37
D7	2373710,885	5062877,482
D8	2373690,441	5063114,639
D9	2373625,018	5063351,795
D10	2373809,019	5063294,55
D11	2374111,598	5063257,75
D41	2374160,5459	5063255,3148
D42	2374424,495	5062830,314
D43	2373758,789	5062283,657
B01	2372844,00	5064211,00
B02	2373309,305	5063661,036
B2	2373129,846	5064465,253
B3	2373241,108	5064332,146
B4	2373418,476	5064288,641
B5	2373682,854	5064338,839
B6	2373803,331	5064325,453
B7	2374007,471	5064208,323
B8	2374224,998	5063957,331
B9	2374288,901	5063508,281
B10	2373726,36	5063626,021
B11	2373593,162	5063671,113
B12	2373077,126	5063652,794
E1	2373247,495	5064569,899
E2	2373925,27	5065172,763
E3	2374042,198	5065112,985
E4	2374181,838	5065182,805
E5	2374298,204	5065400,023
E6	2374368,024	5065469,842
E7	2374445,602	5065326,324
E8	2374399,055	5065244,867
E9	2374243,9	5065163,411
E10	2374129,548	5064975,093
E11	2374282,689	5064771,644
E12	2374643,425	5064511,759
E13	2374876,997	5064412,852
E14	2375132,164	5064426,423
E15	2375229,136	5064589,336
E16	2375248,53	5064760,007
E17	2375244,651	5064825,948
E18	2375481,263	5064822,069
E19	2375508,415	5064810,433
E20	2375438,595	5064445,818
E21	2375426,959	5064279,026
E22	2375485,142	5064019,141
E23	2375384,291	5064088,961
E24	2374957,614	5064119,992

E25	2374856,763	5064065,687
E26	2374550,331	5063770,892
E27	2374468,875	5063666,163
E28	2374445,602	5063821,318
E29	2374410,692	5063949,321
E30	2374333,114	5064104,476
E31	2374038,319	5064379,877
E32	2373712,493	5064496,243
E33	2373537,943	5064465,212
E34	2373340,12	5064469,091
H1	2374448,527	5065638,188
H2	2375147,143	5066265,918
H3	2375243,778	5065981,34
H4	2374852,884	5065915,914
H5	2374724,881	5065807,305
H6	2374643,425	5065593,967
H7	2374542,574	5065524,147
I1	2374794,701	5065559,057
I2	2374938,22	5065791,79
I3	2375159,316	5065826,7
I4	2375285,466	5065858,575
I5	2375395,547	5065534,398
I6	2374973,13	5065485,358
I7	2374860,642	5065493,116
G1	2374317,599	5065012,134
G2	2374546,453	5065136,259
G3	2374604,636	5065209,957
G4	2374585,241	5065396,144
G5	2374638,872	5065444,729
G6	2374763,67	5065330,203
G7	2374961,493	5065268,141
G8	2375213,62	5065287,535
G9	2375485,142	5065275,898
G10	2375533,137	5065129,211
G11	2375473,505	5065097,47
G12	2375473,505	5064961,709
G13	2375151,558	5064950,072
G14	2375039,07	5064907,405
G15	2374996,403	5064771,644
G16	2375085,617	5064674,672
G17	2375039,07	5064577,7
G18	2374883,915	5064600,973
G19	2374666,698	5064682,43
G20	2374344,751	5064926,799
F1	2374585,241	5063584,706
F2	2374732,639	5063774,771
F3	2374934,341	5063906,653
F4	2375085,617	5063898,895
F5	2374837,369	5063701,073

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_6_1_DAS_AUT LOC_40_1_TESTO

Decreto dell' Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 22 gennaio 2016, n. 40

Comitato tecnico regionale per la polizia locale (art. 22 LR 29 aprile 2009, n. 9). Modifica della composizione.

L'ASSESSORE

RICHIAMATO il proprio decreto n.1/S/2013 del 9 ottobre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 23 ottobre 2013, con il quale è stato rinnovato il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, secondo la composizione stabilita dall'art. 22, comma 1, lettere da a) a g) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 ;
ATTESO che a seguito della nota prot. n. 31446 del 14 ottobre 2015, acquisita al prot. n.14260/AAL di pari data, con la quale l'Amministrazione comunale di Cividale del Friuli ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dott. Lorenzo Piana, si è reso necessario provvedere alla nomina di un nuovo Comandante nella composizione del sopracitato Comitato ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9;
PRESO ATTO che il Consiglio delle autonomie locali con deliberazione n. 59 del 14 dicembre 2015 ha designato quale componente il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, in luogo del dott. Lorenzo Piana, il comandante del Corpo di polizia locale del Comune Fontanafredda tenente Diego Favretto, individuato tra i Comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 aprile 2009, n.9;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 2469 del 19 gennaio 2016, acquisita al prot. n. 318/AAL di pari data, l'Amministrazione provinciale di Pordenone ha comunicato l'attribuzione dell'incarico di Comandante del Corpo di polizia locale della Provincia di Pordenone al capitano dott.ssa Daniela Filippin, titolare di Posizione Organizzativa;
VISTO l'art.22, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 aprile 2009, n.9 che prevede siano componenti di diritto del Comitato tecnico, tra gli altri, i Comandati dei Corpi di Polizia locale dei Comuni capoluogo di Provincia;

DECRETA

1. Per le motivazioni addotte nelle premesse, il tenente Diego Favretto, in quanto Comandante del Corpo di polizia locale del Comune di Fontanafredda, è nominato componente il Comitato tecnico regionale per la polizia locale ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, in luogo del dott. Lorenzo Piana;
2. Per le motivazione addotte nelle premessa, il capitano dott.ssa Daniela Filippin, in quanto Comandante del corpo di Polizia locale della Provincia di Pordenone, è nominata componente il Comitato tecnico regionale per la polizia locale ai sensi dell'art.22, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 aprile 2009;
3. Il presente decreto verrà trasmesso agli enti e agli uffici interessati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 22 gennaio 2016

PANONTIN

16_6_1_DDC_LAV FOR_219_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area Agenzia regionale del lavoro 28 gennaio 2016, n. 219

DPR 30 aprile 1970 n. 639 e ss.mm. Legge 9 marzo 1989 n. 88. LR 9 agosto 2005, n. 18 e LR 29 maggio 2015, n. 13. Ricostituzione del Comitato provinciale Inps di Udine.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 26 giugno 2015 che conferisce l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con preposizione all'Area Agenzia regionale del lavoro al dirigente del ruolo unico regionale dott. Giuseppe Sassonia a decorrere dal 1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016;
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come modificata dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18) nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro" che, all'articolo 2, attribuisce all'Amministrazione regionale, a far tempo dal 1° luglio 2015, le competenze in materia di lavoro precedentemente gestite dalle Amministrazioni provinciali del territorio, anche relativamente alle funzioni delegate dallo Stato, che nell'ambito delle regioni a statuto speciale ordinario vengono gestite da organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTA la legge 9 marzo 1989 n. 88 sulla ristrutturazione delle funzioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed in particolare il capo III che prevede modalità e termini di composizione dei Comitati provinciali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, con il quale sono state attuate le deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
CONSIDERATO che, antecedentemente alla data del 1 luglio 2015, la Provincia di Udine ha provveduto, con apposite e separate determinazioni dirigenziali, detenendone la competenza per materia, a costituire, tra gli altri, anche il Comitato Provinciale INPS di Udine di cui all'art. 34 del DPR 639/1970, giusta determinazione dirigenziale n. 3137 del 27/04/2011 e determinazione dirigenziale n. 3893 del 24/05/2011 di ricostituzione del suddetto organismo;
VISTO l'art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", con il quale si prevede la riduzione "in misura non inferiore al 30%" del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con effetto dalla ricostituzione degli stessi;
VISTA la nota del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale- Divisione I, n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, con la quale sono state fornite linee di indirizzo alle Direzioni Provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78;
CONSIDERATO che con tale nota è stato precisato che la riduzione prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 vada applicata nella misura del 30% e rapportata alle singole categorie individuate dal legislatore con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali e nel rispetto della riserva, in seno al Comitato, della rappresentanza dei dirigenti d'azienda tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, per cui, in definitiva, i componenti del Comitato provinciale INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici, così suddivisi:
a) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, compreso quello dei dirigenti d'azienda;
b) due rappresentanti dei datori di lavoro;
c) due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
d) il Vicedirettore centrale preposto all'Area Agenzia regionale del lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
e) il Direttore pro tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;
f) il Dirigente pro tempore della sede Provinciale dell'INPS;
PRESO ATTO che il Comitato provinciale INPS di Udine è scaduto per compiuto quadriennio e che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato stesso che resterà in carica per il prossimo quadriennio;
PRESO ATTO che la Provincia di Udine, prima dell'entrata in vigore con il 1 luglio 2015 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'Area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18) nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro", ha avviato a partire dal mese di maggio 2015 e sulla base della competenza attribuita dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, l'indagine sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali operanti sul territorio della provincia di Udine;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2947 dell'8 maggio 2015 con la quale la Provincia di Udine ha approvato le linee guida per la compilazione degli indicatori di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con le quali sono state formalizzate le regole che avrebbero condotto la rilevazione della rappresentatività sindacale;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2949 dell'8 maggio 2015 con la quale la Provincia di Udine ha approvato le linee guida per la compilazione degli indicatori di rappresentatività delle Associazioni da-

toriali e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con le quali sono state formalizzate le regole che avrebbero condotto la rilevazione della rappresentatività delle Associazioni datoriali;
DATO ATTO che è stata effettuata l'indagine in oggetto e che con decreto n. 8069 del 4 dicembre 2015 del responsabile delegato di posizione organizzativa "Politiche del lavoro per il territorio della provincia di Udine" si è provveduto a dare atto delle risultanze dell'indagine sulla rappresentatività delle Organizzazione sindacali e delle Associazioni datoriali;
ATTESA la necessità di tener conto, nel procedimento di comparazione dei dati, dell'orientamento giurisprudenziale, da ritenersi consolidato, in base al quale la scelta degli esponenti delle categorie in seno ai Comitati provinciali dell'INPS, stante il numero limitato di posti, "deve contemperare la forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio con l'esigenza di assicurare un significativo pluralismo nella partecipazione di queste ultime" (ex plurimis Consiglio di Stato, 845/2006);
VISTO il decreto n. 8660 del 18 dicembre 2015 con il quale, sulla base delle risultanze dell'indagine condotta sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali, è stata disposta la composizione del Comitato Provinciale INPS di Udine che resterà in carica per il prossimo quadriennio, così definita:
COMPONENTI DI DIRITTO:
- il Vicedirettore centrale preposto all'Area Agenzia regionale del lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- il Direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;
- il Dirigente pro-tempore della sede Provinciale dell'Inps o suo delegato;

N. 7 RAPPRESENTANTI LAVORATORI DIPENDENTI:
- 2 rappresentanti nominati dalla CGIL;
- 1 rappresentante nominato dalla UST Cisl Udine;
- 1 rappresentante nominato dalla UST CISL Alto Friuli;
- 1 rappresentante nominato dalla UIL;
- 1 rappresentante nominato dalla UGL;
- 1 rappresentante nominato dalla FEDERMANAGER.

N. 2 RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO:
- 1 rappresentante nominato dalla Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG;
- 1 rappresentante nominato dalla Confindustria Udine.

N. 2 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI:
- 1 rappresentante nominato dalla Confartigianato - Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese;
- 1 rappresentante nominato dalla Confcommercio - Imprese per l'Italia di Udine.

VISTE le designazioni pervenute dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali e acquisite agli atti

DECRETA

1) di ricostituire il Comitato Provinciale Inps di Udine nella seguente composizione:
COMPONENTI DI DIRITTO:
- il Vicedirettore centrale preposto all'Area Agenzia regionale del lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- il Direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;
- il Dirigente pro-tempore della sede Provinciale dell'Inps o suo delegato;

N. 7 RAPPRESENTANTI LAVORATORI DIPENDENTI:
Francesco Buonopane nato a Treviso (TV) il 07/02/1980 (CGIL) - membro effettivo;
Pellegrino Feleppa nato a Napoli (NA) il 01/10/1947 (CGIL) - membro effettivo;
Giovanna Bassi nata a Lestizza (UD) il 07/08/1946 (CISL UDINE) - membro effettivo;
Giacomo Pittino nato a Sutrio (UD) il 16/08/1932 (CISL ALTO FRIULI) - membro effettivo;
Giorgio Nasazio nato a Latisana (UD) l'11/02/1945 (UIL) - membro effettivo;
Augusto De Laurentiis nato a Udine (UD) il 05/09/1952 (UGL) - membro effettivo;
Antonio Pesante nato a Udine (UD) il 21/07/1942 (FEDERMANAGER) - membro effettivo;
Sandra Bortuzzo nata a Udine (UD) il 27/11/1965 (CGIL) - membro supplente;
Maurizio Balzarini nato a Milano (MI) il 22/02/1959 (CGIL) - membro supplente;
Giorgio Rossi nato a Gemona del Friuli (UD) il 07/10/1956 (CISL UDINE) - membro supplente;
Giancarlo Tabacco nato a San Vito di Fagagna (UD) il 29/09/1949 (CISL ALTO FRIULI) - membro supplente;
Alfredo Gon nato a Udine (UD) il 13/09/1952 (UIL) - membro supplente;
Guarino Napolitano nato Nola (NA) il 02/01/1951 (UGL) - membro supplente;
Giancarlo Buttazzoni nato a Udine (UD) il 28/06/1956 (FEDERMANAGER) - membro supplente;

N. 2 RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO:
Federica Tessitori nata a Udine (UD) il 27/03/1972 (ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONFAPI FVG) - membro effettivo;
Maria Grimaldi nata a Udine (UD) il 22/06/1958 (CONFINDUSTRIA UDINE) - membro effettivo (non viene indicato un sostituto);
Barbara Asti nata a Udine (UD) il 07/02/1972 (ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CONFAPI FVG) - membro supplente;
N. 2 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI AUTONOMI:
Mario Cozzi nato a Pordenone (PN) il 05/05/1970 (CONFARTIGIANATO - UNIONE ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE) membro effettivo;
Antonio Della Mora nato a Latisana (UD) il 21/04/1972 (CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DI UDINE) - membro effettivo;
Isabella Plazzotta nata a Udine (UD) il 19/05/1956 (CONFARTIGIANATO - UNIONE ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE) - membro supplente;
Giovanni Ricardi di Netro nato a Trieste (TS) il 03/08/1987 (CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DI UDINE) - membro supplente;
2) di stabilire che il Comitato Provinciale dell'Inps di Udine ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di insediamento;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell'Ente.
Trieste, 28 gennaio 2016

SASSONIA

16_6_1_DDC_LAV FOR_265_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 29 gennaio 2016, n. 265

Avviso per la presentazione delle candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori dei Poli tecnico professionali nelle aree "Economia del mare" e "Economia della montagna", approvato con decreto n. 6500/Lavforu del 12 novembre 2015. Proroga del termine per la presentazione delle candidature.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l' "Avviso per la presentazione delle candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori dei Poli Tecnico Professionali nelle aree "Economia del Mare" e "Economia della Montagna"", approvato con decreto n. 6500/LAVFORU del 12 novembre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 25 novembre 2015;
VISTO il paragrafo 5. "Modalità e termini per la presentazione delle candidature" del menzionato Avviso, con il quale si è stabilito che le candidature devono pervenire alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro il giorno 2 febbraio 2016 secondo le modalità ivi descritte;
EVIDENZIATO che alcuni dei soggetti interessati hanno richiesto una proroga del termine per la presentazione delle candidature in considerazione delle numerose difficoltà emerse nel corso dell'attività di predisposizione della documentazione prevista dal bando, con particolare riferimento a:
– la complessità del bando, anche in ragione delle filiere di riferimento;
– il numero dei soggetti partecipanti e la necessità di far confluire in un disegno unitario le molteplici istanze, conciliando anche i tempi di partecipazione attiva dei soggetti partner alla stesura del progetto;
– la necessità di tempi più dilatati per consentire ai gruppi di lavoro di vagliare la possibilità di partecipazione dei numerosi stakeholders che richiedono di poter aderire ai poli e che sono venuti a conoscenza del bando solo recentemente;
– la necessità di chiarimenti rispetto ad alcuni aspetti del bando, in particolare al soggetto obbligatorio punto 4.1 lettera e) ovvero soggetto gestore di fondo interprofessionale avente sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATA la validità e la pertinenza delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta;

RITENUTO opportuno prorogare al 24 marzo 2016 il termine per la presentazione delle proposte di candidatura;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la presentazione delle candidature per l'individuazione dei soggetti attuatori dei Poli Tecnico Professionali nelle aree "Economia del Mare" e "Economia della Montagna"", di cui all'Avviso approvato con decreto n. 6500/LAVFORU del 12 novembre 2015, viene prorogato al 24 marzo 2016.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 gennaio 2016

MANFREN

16_6_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS PRIM_77_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria 28 gennaio 2016, n. 77

Graduatoria regionale per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale. Seconda pubblicazione per l'anno 2015.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO il decreto n. 461/DC dd. 15.5.2014 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia che approva le norme di organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTO in particolare l'art. 14 del citato decreto n. 461/DC relativo alle funzioni assegnate all'Area servizi assistenza primaria in cui è previsto che l'area curi tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e contabile nonché l'adozione di ogni atto necessario per la realizzazione delle attività assegnate tra le quali rientra la medicina convenzionata;
CONSIDERATO che gli adempimenti connessi alla formazione della graduatoria regionale per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale rientra tra le attività dell'Area servizi assistenza primaria;
VISTO il decreto n. 49/DICE dd. 29.1.2015 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di nomina del dott. Aldo Mariotto a Direttore dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTI i commi 2, 4 e 9 dell'articolo 63, concernente "Attribuzione degli incarichi di continuità assistenziale", dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 29 luglio 2009, in base ai quali:
- possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti, resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:

a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale, che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma 2, che hanno fatto domanda di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2015, che abbiano indicato, tra i settori prescelti, quello della continuità assistenziale;
- al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

- attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale unica per titoli, predisposta a livello regionale;
- attribuzione di 10 punti a coloro che, nell'ambito dell' Azienda nella quale è vacante l'incarico, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (31 gennaio 2012) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
- attribuzione di 10 punti ai medici residenti, nell'ambito della Regione, da almeno due anni antecedenti

la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (31 gennaio 2012) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
• a parità di punteggio, i medici sono ulteriormente graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell' anzianità di laurea;
ATTESO che:
- ai sensi del comma 7, dell' art. 16, dell' Accordo, "Titoli per la formazione delle graduatorie": "Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale (..) le Regioni (..) riservano nel proprio ambito, sulla base di Accordi regionali:
a) una percentuale variabile dal 60% all' 80% a favore dei medici in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale di cui all' art. 1, comma 2, e all' art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 256/1991 e delle norme corrispondenti di cui al D.Lgs n. 368/1999 e di cui al D.Lgs n. 277/2003;
b) una percentuale variabile dal 20% al 40% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a)";
- non essendo ancora intervenuto sullo specifico argomento un' intesa in sede di negoziazione regionale, ai sensi della norma transitoria n. 5 dell' Accordo, si devono intendere applicabili le percentuali, previste dall' Accordo regionale del 30 ottobre 2002, attuativo dell'Accordo Collettivo Nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, nella misura del 67% a favore dei medici in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale e del 33% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente;
PRESO ATTO che:
• sul B.U.R. n. 44 dd. 4.11.2015, sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - seconda pubblicazione per l'anno 2015 - e che, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'anzidetta data, 4 medici hanno presentato domanda di assegnazione;
• che la domanda del dott. Biscaro Marco non può essere accolta in quanto l'interessato, pur essendo incluso nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2015, non ha indicato tra i settori prescelti, quello della continuità assistenziale;
• che la domanda del dott. Ferrari Gianfranco non può essere accolta in quanto l'interessato, pur essendo incluso nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2015, non ha indicato tra i settori prescelti, quello della continuità assistenziale e non ha allegato alla domanda, costituente autocertificazione, copia fotostatica di un documento d'identità, come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - documento indispensabile per asseverare, anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza della dichiarazione (C.d.S. - V Sez. dd. 1.10.2003, n. 5677 e 4.11.2004, n. 7140 e IV Sez. 27.5.2005, n. 2745);
• i candidati sono stati ordinati in base al punteggio derivante dall'applicazione dei criteri più sopra descritti, formulando la graduatoria allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
EVIDENZIATO che la citata graduatoria comprende sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica, sia i medici con titolo equipollente: la prima colonna riporta il numero progressivo dei medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale mentre la seconda riporta il numero progressivo dei medici in possesso dell'attestato anzidetto;
EVIDENZIATO altresì, che i nominativi dei candidati possono ricorrere due volte: la prima, con il punteggio maggiorato di 10 punti, in relazione all'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico ove risultano risiedere da più di due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (art. 63, comma 4, lett. b, dell' Accordo); la seconda, in relazione ai rimanenti incarichi per i quali concorrono;

DECRETA

1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - seconda pubblicazione per l'anno 2015 - allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Di escludere dall'anzidetta graduatoria, per le motivazioni esposte in premessa, i dottori Biscaro Marco e Ferrari Gianfranco.
3. Di disporre che il presente decreto e l'allegata graduatoria siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 28 gennaio 2016

MARIOTTO

16_6_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS PRIM_77_2_ALL1

Allegato

Graduatoria regionale per l'assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale
Seconda pubblicazione anno 2015

n. progressivo medici con titolo equipollente all'attestato di formazione MMG	n. progressivo medici con attestato di formazione MMG	COGNOME e NOME	Punteggio riportato nella graduatoria regionale 2015	Punteggio di residenza nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico (10,00 punti)	Punteggio di residenza nella regione Friuli Venezia Giulia (10,00 punti)	Punteggio totale	ASS prescelte
1		SCIRE' SEBASTIANO	51,70	0,00	0,00	51,70	n. 5 Friuli Occidentale n. 2 Bassa Friulana-Isontina n. 1 Triestina n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli n. 4 Friuli Centrale
	1	MAIUOLO ANTONIO	25,70	10,00	10,00	45,70	n. 4 Friuli Centrale
	2	MAIUOLO ANTONIO	25,70	0,00	10,00	35,70	n. 2 Bassa Friulana-Isontina n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli

16_6_1_DDS_COMP SIST AGROAL_99_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio competitività sistema agro alimentare 29 gennaio 2016, n. 99

Bando concernente le modalità per la presentazione delle domande di pagamento del sostegno alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti in attuazione dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) 1234/2007. Campagna vitivinicola 2015/2016.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;
ATTESO che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2013;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333/Pres., recante "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008." (di seguito "Regolamento");
VISTO il decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 011/Pres. con il quale è stato emanato il « Regolamento recante modifiche al regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II,

capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20»;
ATTESO che in data 25 novembre 2015, prot. n. UMU.2015.1884, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha impartito le istruzioni operative n. 51 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2015/2016;
ATTESO che in data 19 gennaio 2016, prot. n. UMU.2016.72, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha impartito le istruzioni operative n. 2 con le quali si posticipa al 29 gennaio 2016 i termini per la presentazione delle domande per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2015/2016;
RITENUTO necessario emanare il bando per la presentazione delle domande per beneficiare dell'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 011/Pres. e fino al 29 febbraio 2016 le domande di pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2015/2016 sono compilate e rilasciate in via telematica utilizzando esclusivamente il portale del SIAN secondo le modalità ivi predisposte. Le domande presentate in via telematica sono trasmesse entro 7 giorni in forma cartacea al Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, via Sabbadini 31, Udine, corredate della documentazione prevista dal punto 3 del presente decreto. Le domande pervenute oltre i termini predetti non sono ricevibili.
2. I termini di cui al punto 1 si intendono automaticamente modificati nel caso di sopraggiunte proroghe concesse dall'organismo pagatore.
3. Le domande di cui al punto 1 sono presentate in forma individuale, collettiva o associativa; alle domande sono allegati:
3a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nella quale il produttore dichiara:
3a1) gli estremi anagrafici e fiscali e il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
3a2) di non avere ricevuto altri contributi , riferiti alla stessa superficie vitata da ristrutturare, per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dai medesimi regolamenti;
3a3) di non avere ricevuto contributi per il regime di estirpazione dei vigneti con premi previsti dall'articolo 67 del regolamento (CE) 555/2008;
3a4) di essere a conoscenza che, nel caso sia presente nella compagine societaria di più aziende, eccetto il caso di presentazione della domanda da parte di cantine sociali vitivinicole, è ammessa la presentazione della sola domanda di sostegno con la quale richiede il contributo maggiore;
3a5) che almeno il cinquanta per cento del vigneto da ristrutturare presenta una pendenza, intesa come rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale:
- inferiore al 15%;
- compresa tra 15 e 30 %;
- superiore al 30%;

3a6) gli estremi di certificazione quale azienda biologica ovvero di azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;
3a7) gli estremi della certificazione globalgap per il settore viticolo;
3b) la planimetria del vigneto da reimpiantare, con indicazione del sesto d'impianto, della forma di allevamento, delle varietà di viti da utilizzare e, nel caso di vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica e in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, idonea documentazione da cui si possa evincere che almeno il cinquanta per cento del vigneto da ristrutturare presenti, rispettivamente per le due zone, una pendenza compresa tra il 15 e il 30% o superiore al 30%. Sulla planimetria stessa dovranno essere inoltre indicati, nel caso di estirpo/reimpianto aziendale, le varietà e il sistema di allevamento precedente. Nel caso di vigneti ubicati nel ciglione carsico di superficie inferiore a 0,2 ettari dovrà essere allegata adeguata corografia dalla quale si evinca la posizione del vigneto sul ciglione, nonché una sezione del vigneto dalla quale si evinca la sistemazione a pastini;
3c) l'analisi preventiva dei costi necessari alla ristrutturazione e riconversione della superficie vitata, sulla base del prezzario regionale; i suddetti costi, ove ammissibili, determinano l'entità dell'aiuto concedibile,

nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti 7 e 8;
3d) il consenso del proprietario/comproprietari delle superfici oggetto della domanda di pagamento dell'aiuto, redatto secondo il modello di cui all'allegato 5 alle istruzioni operative n. 51 del 25 novembre 2015 emanate da AGEA;
3e) Il provvedimento di cui al comma 1, articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 nel caso di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie.
4. Nel caso di domande presentate in forma collettiva o associativa, i soggetti presentatori allegano per ciascun progetto vitivinicolo comune la seguente documentazione:
4a) copia degli atti deliberativi dell'organizzazione professionale di categoria o dell'organismo associativo e dell'autorizzazione a presentare il progetto collettivo o associativo, comprendente anche i piani e le domande di pagamento delle singole aziende aderenti, secondo le modalità del punto 2;
4b) la relazione dell'organizzazione professionale di categoria o dell'organismo associativo che dimostra la finalizzazione del progetto all'aumento della competitività dei produttori di uva da vino e alla razionalizzazione e all'idoneità dei vigneti alla meccanizzazione parziale o totale;
4c) l'elenco dei produttori aderenti al progetto collettivo o associativo sottoscritto dal presidente dell'organizzazione professionale di categoria o dell'organismo associativo.
5. Il produttore che presenta la domanda di pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del Regolamento, possedere un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno.
6. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a euro 100.000,00 (centomila/00) e sono ripartite in base alla graduatoria di cui all'articolo 10, comma 6 del Regolamento fino a esaurimento delle risorse stesse. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di rimodulazioni operate dall'Amministrazione regionale tra le risorse ad essa assegnate dalle misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali, la graduatoria potrà essere ulteriormente scorsa.
7. L'aiuto per ettaro è concesso in ragione del 50 per cento dei costi dell'intervento evidenziati in base all'analisi di cui al punto 3, lettera c) e, comunque, per un importo massimo per ettaro di euro:
a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;
b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;
c) 15.000 per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) 12.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
8. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al punto 7, il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda è fissato in 80.000 euro.
9. I dati dei beneficiari acquisiti nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
10. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 29 gennaio 2016

MINIUSSI

16_6_1_DDS_COORD POL MONT_16_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 27 gennaio 2016, n. 16

LR 14/2012, art. 10, commi 1-5, come modificato da LR 20/2015, art. 2, commi 55-59: concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale - Scorrimento graduatoria e prenotazione risorse anno 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'articolo 2, commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
VISTO la delibera della Giunta regionale n. 1931 del 1 ottobre 2015 con cui è stato approvato il "Regolamento riguardante i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012 n. 14 come modificato dall'art. 2 commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)";
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 208/Pres dell'8/10/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, 2° supplemento ordinario n. 38 del 12 ottobre 2015, al Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 ottobre 2015, con il quale si dispone l'emanazione del citato regolamento;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento la concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria come disciplinato dall'art. 36 comma 2 della LR 7/2000;
CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento, alla concessione del contributo provvede il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate;
VISTO il decreto n. 1483 del 27/11/2015 con cui è stata disposta l'approvazione delle domande ammesse a finanziamento e l'elenco di quelle escluse, oltre alla prenotazione delle risorse nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, competenza 2015;
ATTESO che con singoli provvedimenti è stato disposto l'impegno delle risorse finanziarie prenotate e la concessione integrale del contributo a favore dei comuni collocati nelle prime 20 posizioni utili della graduatoria, nonché la concessione parziale del contributo, per € 79.759,86, per il progetto presentato dal Comune di Venzone collocato nella posizione n. 21, per carenza di risorse;
RILEVATO che con LR 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) tabella B relativa all'art. 2 sono state stanziate ulteriori risorse per € 2.700.000,00 che consentono lo scorrimento della graduatoria di cui al citato decreto 1483/2015, come stabilito dal bilancio finanziario gestionale approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 2646 del 29/12/2015;
ATTESO che i 21 Comuni già finanziati hanno presentato la dichiarazione di accettazione del contributo;
ATTESO pertanto che, con le risorse disponibili, è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 1483/2015, ed in particolare all'integrale finanziamento dell'intervento presentato dal Comune di Venzone collocato nella posizione n. 21 per ulteriori € 20.240,14, nonché all'integrale finanziamento degli interventi collocati dalla posizione n. 22 alla posizione n. 48, oltre al parziale finanziamento dell'intervento del Comune di Dogna per € 51.538,50 collocato nella posizione utile n. 49 della graduatoria suddetta;
RITENUTO per tanto necessario disporre lo scorrimento della graduatoria e la prenotazione delle risorse stanziate a carico del capitolo n. 1066 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2646/2015, per l'importo di € 2.700.000,00, competenza 2016;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015, con cui si approva il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale n. 1 di data 13 febbraio 2015 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016);

DECRETA

1. Di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 1483/2015, ed in particolare all'integrale finanziamento dell'intervento presentato dal Comune di Venzone collocato nella posizione n. 21 per ulteriori € 20.240,14, nonché all'integrale finanziamento degli interventi collocati dalla posizione n. 22 alla posizione n. 48, oltre al parziale finanziamento dell'intervento del Comune di Dogna per € 51.538,50 collocato nella posizione utile n. 49 della graduatoria suddetta;
2. Di prenotare, ai fini del finanziamento delle domande di contributo di cui alla graduatoria approvata con decreto 1483/2015, l'importo di € 2.700.000,00 sulla competenza 2016 del capitolo 1066 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2646/2015, come da "Allegato contabile" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di finanziamento dei lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per gli interventi collocati dalla posizione n. 21 alla posizione n. 49 della graduatoria di cui al decreto n. 1483/2015;
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 27 gennaio 2016

TONEGUZZI

16_6_1_DDS_DEM CONS_47_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 19 gennaio 2016, n. 47

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di un bene in Comune di Paluzza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
PRESO ATTO che il bene catastalmente identificato in Comune di Paluzza al fg. 21 mappale 388 di mq. 25 era inserito nella richiesta di approvazione del tipo di frazionamento, inerente al riordino fondiario dei terreni siti in località Seleit comprendente anche beni incensiti di demanio idrico statale, inoltrata dal Comune di Paluzza all'Ufficio catastale competente in data 21/02/1994;
ACCERTATO che l'Ufficio catastale in data 19/10/2009 ha introdotto in atti il tipo di frazionamento richiesto dal Comune di Paluzza, rimasto fino a quel tempo sospeso, e che ha ritenuto di intestare i neoformati mappali a "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico" in osservanza del D.Lgs. 265/2001, normativa vigente prima dell'introduzione dello stesso frazionamento;
VISTO che tra i mappali derivati dal predetto frazionamento è individuato il bene catastalmente identificato in Comune di Paluzza, foglio 21 mappale 388 di mq. 25, intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico";
PRESO ATTO che il signor Matiz Franco ha avanzato istanza in data 05/02/2010 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Paluzza fg. 21 mappale 388 di mq. 25;
VALUTATO il parere tecnico alla sdemanializzazione dell'allora Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica, espresso con nota prot. SIDR/4221/UD/INO/4442 del 01/02/2011 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica del bene oggetto di

richiesta;
PRESO ATTO che il Signor Matiz Franco ha avanzato integrazione alla predetta istanza in data 18/07/2013 per l'acquisizione del bene di demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dello stesso, catastalmente identificato in Comune di Paluzza, foglio 21 mappale 388 di mq. 25;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, prot. 17819/SDIS/LLPP/ALP-UD/INO-4442 del 16/06/2014, con il quale si conferma il precedente parere di cessata funzionalità idraulica, specificando che la difesa spondale ed il garage presenti sul mappale 388 sono stati autorizzati con decreto del Direttore dell'ambiente n. AMB/100/UD/INO/1178 del 07/02/1995, che ne ha riconosciuto la fattibilità sotto l'aspetto idraulico;
VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota prot. 7297 del 29/09/2014, ha comunicato di non essere interessato all'acquisizione del bene;
VISTA la DGR n. 2631 del 30/12/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Paluzza al foglio 21 mappale 388 di mq. 25 il cui valore è determinato provvisoriamente in € 2500,50 (duemilacinquecento/50) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipo Mappale prot. 124861.1/2015 si è provveduto al censimento presso il Catasto Terreni del bene richiesto, ora identificato al foglio 21 del Comune di Paluzza con mappale n. 526 di mq. 25 quale Ente Urano;
ACCERTATO che con modello D1- Docfa prot. 1517.1/2015 si è provveduto al censimento presso il Catasto Fabbricati del bene richiesto, ora identificato al foglio 21 del Comune di Paluzza con mappale 526 sub. 1, categoria C/6 e mappale 526 sub. 2, categoria C/7;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. È sdemanializzato - secondo la procedure disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - il bene demaniale catastalmente così identificato in Comune di Paluzza:
- Catasto Terreni - foglio 21 - mappale 526 - mq. 25 - Ente Urbano;
- Catasto Fabbricati - foglio 21 - mappale 526 sub. 1- Categoria C/6 - Rendita € 1,86
- Catasto Fabbricati - foglio 21 - mappale 526 sub. 2- Categoria C/7 - Rendita € 0,67

2. Il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 19 gennaio 2016

ADAMI

16_6_1_DDS_DEM CONS_48_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 19 gennaio 2016, n. 48

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012. Sde-

manializzazione di beni in Comune di Cavazzo Carnico.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che la il Comune di Cavazzo Carnico ha avanzato istanza con nota di prot. 13727 del 26/05/2014 per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi catastalmente identificati in Comune di Cavazzo Carnico ai fogli 12, 13 e 18, mappali incensiti di complessivi mq. 220 circa;
DATO ATTO che il Comune di Cavazzo Carnico ha integrato l'istanza originaria con nota di prot. 22341 del 09/09/2014 per attestare la regolarità urbanistico-edilizia delle opere insistenti sulle aree oggetto di sdemanializzazione;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. SDIS/33979/LLPP/ALP-UD/INO/4501 del 19/12/2014 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica delle aree demaniali in questione;
PRESO ATTO che il Comune di Cavazzo Carnico con deliberazione consiliare n. 4/2015 del 10/02/2015 ha confermato la richiesta di acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi catastalmente identificati in Comune di Cavazzo Carnico ai fogli 12, 13 e 18, mappali incensiti di complessivi mq. 220 circa da destinarsi ad utilizzi di pubblica utilità;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'attuazione del trasferimento a titolo gratuito, in quanto, come segnalato dal Comune istante, i beni sono inclusi nella zona "altre infrastrutture e zone di interesse generale" del vigente PRGC;
CONSIDERATO che la determinazione provvisoria dei beni oggetto dell'istanza, applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A alla legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è pari ad € 3300,00 (tremilatrecento/00) esclusi gli oneri fiscali;
VISTA la DGR n. 1104 del 12/06/2015 con la quale è autorizzato il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Cavazzo Carnico per finalità di pubblico interesse, previa sdemanializzazione, dei beni catastalmente identificati in Comune di Cavazzo Carnico, fogli 12, 13 e 18 mappali incensiti di complessivi mq. 220 circa;
ACCERTATO che con Tipi di frazionamento n.ri 172639/2015, 172641/2015 e 172669/2015 si è provveduto al censimento dei beni richiesti, ora identificati in Comune di Cavazzo Carnico,
foglio 12 mappale 481 di mq. 37 e mappale 484 di mq. 26 - foglio 13 mappale 1739 di mq. 93 e foglio 18 mappale 245 di mq. 66;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Sono sdemanializzati - secondo la procedure disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi

degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Cavazzo Carnico, foglio 12 mappale 481 di mq. 37 e mappale 484 di mq. 26 - foglio 13 mappale 1739 di mq. 93 e foglio 18 mappale 245 di mq. 66;
2. I predetti beni saranno intestatia nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 19 gennaio 2016

ADAMI

16_6_1_DDS_DEM CONS_49_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 19 gennaio 2016, n. 49

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Cavazzo Carnico - fg. 12 mapp. 482 di mq 11 e mapp. 483 di mq 1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Comune di Cavazzo Carnico ha avanzato istanza con nota di prot. 19011 dd. 4/8/2015 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Cavazzo Carnico al fg. 12 mappali incensiti di complessivi mq 12 circa, finalizzata a scopo di pubblico interesse e più precisamente per la sistemazione del verde pubblico;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'attuazione del trasferimento a titolo gratuito, in quanto, come segnalato dal Comune istante, i beni sono inclusi nella zona "altre infrastrutture e zone di interesse generale" del vigente PRGC;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 26088/SDIS/UD/INO/4986 dd. 9/10/2015 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica delle aree demaniali in questione;
VISTA la DGR n. 2353 del 27/11/2015 con la quale è autorizzato il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Cavazzo Carnico per finalità di pubblico interesse, previa sdemanializzazione, dei beni immobili catastalmente identificati in Comune di Cavazzo Carnico al fg. 12 mappali incensiti di complessivi mq 12 circa, la cui valutazione provvisoria è pari ad € 180,00 (centottanta/00) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipo frazionamento n. 172639/2015 si è provveduto al censimento dei beni richiesti, ora identificato al fg. 12 del Comune di Cavazzo Carnico con mappale n. 482 di mq 11 e mappale 483 di mq 1;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio

idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Cavazzo Carnico con mappale n. 482 di mq 11 e mappale 483 di mq 1;
2. i predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
3. ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 19 gennaio 2016

ADAMI

16_6_1_DDS_ENER_1858_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 21 ottobre 2016, n. 1858/AMB (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12; LR n. 19/2012, art. 15 comma 1. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico. Impianto idroelettrico sul torrente Slizza in località Prati di Colma - Comune di Tarvisio (UD). Modifica all'art. 5 del decreto n. 1381 del 15/07/2011. Proponente: Idroelettrica R. Slizza Srl. N. pratica: EN/481.3.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

[omissis]

DECRETA

Art. 1

Il termine per ultimare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, di cui all'art. 5 del decreto n. 1381 del 15/07/2011, viene prorogato di 6 (sei) mesi, fino al 25/12/2015, con le raccomandazioni dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia elencate in premessa. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni e le eventuali condizioni di efficacia già riportate nel decreto sopra citato.
Trieste, 21 ottobre 2015

CACCIAGUERRA

16_6_1_DDS_GEOL_33_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 15 gennaio 2016, n. SGEO/1 -33- UMPUL05 (Estratto)

DLgs. 22/2010, RD 1775/1933, LR 11/2015, LR 6/2011. Trasformazione concessione geotermica in Comune di Carlino

(UD) denominata “Sbicego” in Piccola utilizzazione locale di calore geotermico (PUL) con la medesima denominazione. Accettazione della rinuncia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 25.11.1975 n. 902 e 15.01.1987 n. 469;
VISTO il decreto legislativo 25.05.2001 n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo);
VISTO il decreto legislativo 23.04.2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11.02.2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 di articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali ed in particolare l’art. 50, lettera e) dell’Allegato A, secondo cui il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di polizia mineraria e di risorse geotermiche;
VISTO il Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14.8.1920, n. 1285;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775;

(omissis)

DECRETA

1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 3, della L.R. 11/2015, è accolta la rinuncia formulata in data 21.12.2015 e dichiarata la cessazione della concessione denominata “Sbicego” in Comune di Carlino (UD), già rilasciata con decreto dell’Assessore Regionale all’Industria n. 51/IND/9-M/EP di data 09 marzo 1995 al sig. Sbicego Adriano, residente in Carlino, Strada Bosco Bando n. 17, codice fiscale “SBCDRN68R23E473F”.
2. L’Amministrazione regionale, in esito alle compensazioni economiche citate nelle premesse, applica il disposto di cui al 1° comma dell’articolo 56 della L.R. 7/2000 e s.m.i. nei confronti della somma di € 12,08 (euro dodici/08) risultata a credito a seguito di dette compensazioni.

(omissis).

Trieste, 15 gennaio 2016

FATTOR

16_6_1_DDS_PROG GEST_214_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 gennaio 2016, n. 214

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il Lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” presentate dal 16 novembre al 15 dicembre 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l’approvazione del “Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro”, di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, e n. 2601 del 29 dicembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 2601 del 29 dicembre 2015;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 4544/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014, n. 4646/LAVFOR.FP del 21 luglio 2014, n. 6087/LAVFOR.FP del 9 settembre 2014, n. 6159/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014, n. 6200/LAVFOR.FP del 23 settembre 2014, n. 6320/LAVFOR.FP del 30 settembre 2014, n.8308/LAVFOR.FP del 18 novembre 2014, e n. 185 del 12 febbraio 2015;
VISTO il decreto n. 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015 con il quale è stato approvato il documento denominato "PIPOL - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 3072/LAVFORU del 28 luglio 2015 e n. 3200/LAVFORU del 5 agosto 2015;
EVIDENZIATO che le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo sono rivolte alle fasce di utenza 2 e 3 con fonte di finanziamento PON;
PRECISATO che la fonte di finanziamento PON fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile - PON IOG a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al cui interno l'Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio;
VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 2601 del 29 dicembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2 e 3 - PON, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.415.000,00	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00

PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATI i progetti formativi già approvati o in corso di approvazione a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.950.242,00	946.420,00	485.650,00	1.626.892,00	891.280,00

VISTE le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate dal 16 novembre al 15 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 7 e 28 dicembre 2015;
PRESO atto che dalle citate relazioni istruttorie emerge che sei operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e una risulta rinunciata;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2 - 3 PON (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo - fascia 2 - 3 PON di cui:
- 5 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 43.560,00
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 3.960,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.902.722,00	946.420,00	485.650,00	1.583.332,00	887.320,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1°ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate dal 16 novembre al 15 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2 - 3 PON (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo - fascia 2 - 3 PON di cui:
- 5 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 43.560,00
- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 3.960,00

3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2016

FERFOGLIA

16_6_1_DDS_PROG GEST_214_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

PON-FMIL23

PON - FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO FASCIA 2 - 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	FORMAZIONE PER IMPIEGATO COMMERCIALE	FP1597850002	2015	9.900,00	9.900,00	AMMESSO
2	FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT	FP1597850001	2015	9.900,00	9.900,00	AMMESSO
3	FORMAZIONE PER OPERATORE AGRICOLO	FP1593014004	2015	9.900,00	9.900,00	AMMESSO
4	FORMAZIONE PER IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E ADDETTO VENDITE	FP1593014003	2015	9.900,00	9.900,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI MODELLISTICA PROFESSIONALE	FP1593014002	2015	3.960,00	3.960,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			43.560,00	43.560,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			43.560,00	43.560,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI CONTABILITA' E BILANCIO	FP1592423001	2015	3.960,00	3.960,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			3.960,00	3.960,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			3.960,00	3.960,00	
	Totale con finanziamento PON-FMIL23			47.520,00	47.520,00	
	Totale PON-FMIL23			47.520,00	47.520,00	
	Totale con finanziamento			47.520,00	47.520,00	
	Totale			47.520,00	47.520,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
PON-FMIL23	FP1593014001	FORMAZIONE PER IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

16_6_1_DDS_PROG GEST_215_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 gennaio 2016, n. 215

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 201472020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate dal 1° novembre al 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, e n. 2601 del 29 dicembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile

2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015 con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 3521/LAVFORU del 24 agosto 2015;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 5753/LAVFORU del 23 ottobre 2015 e n. 8743/LAVFORU del 21 dicembre 2015;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni sono rivolte alla fascia di utenza 5 e devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 9 luglio 2015 e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 5.651.907,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.651.907,00	1.299.938,61	621.709,77	2.373.800,94	1.356.457,68

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 7057/LAVFORU del 26 novembre 2015 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate dal 16 al 31 ottobre 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.177.678,00	1.231.343,61	556.449,77	2.195.550,94	1.194.333,68

VISTE le operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate dal 1° novembre al 31 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 27 novembre, 21 dicembre 2015, 14 e 15 gennaio 2016;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che 35 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e 3 risultano rinunciate prima della valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 35 operazioni per complessivi euro 1.187.003,00, di cui 9 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro

311.638,00, 2 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 88.150,00, 13 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 467.395,00, e 11 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 319.820,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.990.675,00	919.705,61	468.299,77	1.728.155,94	874.513,68

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate dal 1° novembre al 31 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 35 operazioni per complessivi euro 1.187.003,00, di cui 9 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 311.638,00, 2 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 88.150,00, 13 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 467.395,00, e 11 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 319.820,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 gennaio 2016

FERFOGLIA

16_6_1_DDS_PROG GEST_215_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

1420FPGOF5

FSE 2014/2020 - OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE PERMANENTE GRUPPI OMOGENEI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	FP1588011001	2015	53.360,00	53.360,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI GESTIONE AVANZATA D'IMPRESA	FP1588011002	2015	66.700,00	66.700,00	AMMESSO
3	LINGUA TEDESCA	FP1592973001	2015	20.010,00	20.010,00	AMMESSO
4	INGLESE PER L'AZIENDA GLOBALIZZATA	FP1592973002	2015	20.850,00	20.850,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI OFFICE AUTOMATION PER IL SETTORE COMMERCIALE	FP1592973003	2015	19.410,00	19.410,00	AMMESSO
6	TECNICHE DI OFFICE AUTOMATION PER I LAVORI D'UFFICIO	FP1592973004	2015	20.010,00	20.010,00	AMMESSO
7	INGLESE PER L'AZIENDA GLOBALIZZATA - ED. B	FP1592973005	2015	19.530,00	19.530,00	AMMESSO
8	AIUTO CUOCO	FP1597603001	2015	68.620,00	68.620,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI OFFICE AUTOMATION PER L'UFFICIO ED IL MAGAZZINO	F15100845001	2015	23.148,00	23.148,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			311.638,00	311.638,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			311.638,00	311.638,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE	FP1587922001	2015	68.140,00	68.140,00	AMMESSO
2	PRODURRE PANE E PRODOTTI DI PASTICCERIA	F15100904002	2015	20.010,00	20.010,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			88.150,00	88.150,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			88.150,00	88.150,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE - FASCIA 5	FP1588004002	2015	67.180,00	67.180,00	AMMESSO
2	GESTIRE LA CONTABILITA' GENERALE	FP1588004003	2015	25.880,00	25.880,00	AMMESSO
3	GESTIRE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE DI BASE	FP1588004004	2015	26.200,00	26.200,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI PIZZERIA - F5	FP1588004005	2015	50.025,00	50.025,00	AMMESSO
5	L'INGLESE PER L'AZIENDA GLOBALIZZATA	FP1593010001	2015	19.650,00	19.650,00	AMMESSO
6	LINGUA FRANCESE PER LE RELAZIONI COMMERCIALI	FP1593010002	2015	19.650,00	19.650,00	AMMESSO
7	IL TEDESCO PER I MERCATI DEL CENTREUROPA	FP1593010003	2015	19.650,00	19.650,00	AMMESSO
8	PROGETTARE CON IL CAD	FP1593010004	2015	26.200,00	26.200,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	FP1593010005	2015	66.220,00	66.220,00	AMMESSO
10	TECNICHE DI PROGETTAZIONE DI CAPI SU MISURA	FP1593010006	2015	39.300,00	39.300,00	AMMESSO
11	TECNICHE DI PASTICCERIA - F5	FP1597848001	2015	68.140,00	68.140,00	AMMESSO
12	INGLESE PER L'AZIENDA GLOBALIZZATA ED. 2	FP1597848002	2015	19.650,00	19.650,00	AMMESSO

N.	Denominazione	Codice	Anno	Costo	Contributo	Esito
13	INGLESE PER L'AZIENDA GLOBALIZZATA ED. 3	FP1597848003	2015	19.650,00	19.650,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			467.395,00	467.395,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			467.395,00	467.395,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI LOGISTICA DI MAGAZZINO	FP1587928001	2015	19.770,00	19.770,00	AMMESSO
2	GESTIRE PAGHE E CONTRIBUTI	FP1592426003	2015	26.200,00	26.200,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI GESTIONE CONTABILE	FP1592426004	2015	26.200,00	26.200,00	AMMESSO
4	WEB MARKETING	FP1592426005	2015	33.150,00	33.150,00	AMMESSO
5	TECNICHE DI GESTIONE DELLE AREE VERDI	FP1597601001	2015	30.864,00	30.864,00	AMMESSO
6	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITI WEB	FP1597601003	2015	36.680,00	36.680,00	AMMESSO
7	TECNICHE DI GESTIONE DEL BANCO FRESCHI	FP1597601004	2015	54.896,00	54.896,00	AMMESSO
8	BUSINESS ENGLISH	FP1597601005	2015	19.530,00	19.530,00	AMMESSO
9	TECNICHE DI GESTIONE CONTABILE	FP1597601006	2015	26.200,00	26.200,00	AMMESSO
10	STRUMENTI INFORMATICI PER L'UFFICIO	F15101426001	2015	26.680,00	26.680,00	AMMESSO
11	INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATIZZATA	F15101426002	2015	19.650,00	19.650,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			319.820,00	319.820,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			319.820,00	319.820,00	
	Totale con finanziamento 1420FPGOF5			1.187.003,00	1.187.003,00	
	Totale 1420FPGOF5			1.187.003,00	1.187.003,00	
	Totale con finanziamento			1.187.003,00	1.187.003,00	
	Totale			1.187.003,00	1.187.003,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420FPGOF5	FP1592426006	BUSINESS ENGLISH	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420FPGOF5	FP1592870002	PRODURRE PANE E PRODOTTI DI PASTICCERIA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420FPGOF5	FP1597601002	TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DELLA CARNE	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

16_6_1_DDS_PROG GEST_216_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 gennaio 2016, n. 216

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 201472020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 16 novembre al 15 dicembre 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, e n. 2601 del 29 dicembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile

2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015 con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 3521/LAVFORU del 24 agosto 2015;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 5753/LAVFORU del 23 ottobre 2015 e n. 8743/LAVFORU del 21 dicembre 2015;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni sono rivolte alla fascia di utenza 2 e devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 9 luglio 2015 e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 4.999.347,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fasce 2 e 3 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.999.347,00	1.149.850,00	549.928,00	2.099,726,00	1.199.843,00

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 8812/LAVFORU del 30 dicembre 2015 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.795.577,00	1.149.850,00	484.668,00	2.012.656,00	1.148.403,00

VISTE le operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 16 novembre al 15 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 14 dicembre 2015 e 11 gennaio 2016;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni per complessivi euro 446.650,00, di cui 2 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 223.550,00, e 2 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 223.100,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.348.927,00	1.149.850,00	484.668,00	1.789.106,00	925.303,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 16 novembre al 15 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni per complessivi euro 446.650,00, di cui 2 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 223.550,00, e 2 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 223.100,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 gennaio 2016

FERFOGLIA

16_6_1_DDS_PROG GEST_216_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QBAF2

FSE 2014/2020 - OPERAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA FASCIA 2

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADD. LAVORAZIONI PANETTERIA, PASTICCERIA, GELATERIA	FP1592426007	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2015	112.350,00	112.350,00	AMMESSO
2	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE-ADDETTO ALLA CONTABILITÀ	FP1597601007	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2015	110.750,00	110.750,00	AMMESSO
3	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	FP1597848004	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2015	109.600,00	109.600,00	AMMESSO
4	OPERATORE GRAFICO: ADDETTO ALLA COMPUTER GRAFICA	FP1597848005	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2015	113.950,00	113.950,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		446.650,00	446.650,00	
			Totale		446.650,00	446.650,00	
			Totale con finanziamento		446.650,00	446.650,00	
			Totale		446.650,00	446.650,00	

16_6_1_DDS_PROG GEST_269_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 febbraio 2016, n. 269

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito del Programma operativo nazionale Iniziativa per l'occupazione giovanile (PON). Modifiche e integrazioni alla Direttiva emanata con decreto n. 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015. - III intervento correttivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, recante l'ordinamento della formazione professionale in Friuli Venezia Giulia;

VISTO il DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg n. 87/Pres del 29 aprile 2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPReg n. 7/Pres del 9 gennaio 2008;

PRECISATO che le norme regolamentari citate sono applicabili anche se le attività sono sostenute da altre fonti di finanziamento e che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 sono state ricomprese nel programma approvato con la DGR n. 93/2014 le attività da realizzarsi nell'ambito del PON Garanzia Giovani;

EVIDENZIATO che

- con la DGR n. 731/2014 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE" è stata data attuazione sul territorio regionale:
  - all'Iniziativa Occupazione Giovani che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni ed è finanziata da risorse comunitarie e nazionali (Programma Operativo Nazionale/PON e Piano di Azione e Coesione/PAC);
  - al Progetto FVG Occupabilità, che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, sospesi o posti in riduzione dell'orario di lavoro ed è finanziato da risorse nazionali (Piano di Azione e Coesione/PAC);
  - al progetto IMPRENDERO' 4.0 che sostiene la promozione della cultura imprenditoriale, la creazione d'impresa, il passaggio generazionale/trasmissione d'impresa ed è finanziato da risorse residue del POR FSE 2007/2013 e da risorse del Piano di Azione e Coesione/PAC;

RICORDATO inoltre che la deliberazione 731/2014 è stata modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni giuntali:

- n. 827 dell'8 maggio 2014	- n. 1396 del 24 luglio 2014
- n. 1578 del 29 agosto 2014	- n. 1854 del 10 ottobre 2014
- n. 1958 del 24 ottobre 2014	- n. 2286 del 28 novembre 2014
- n. 2490 del 18 dicembre 2014	- n. 450 del 13 marzo 2015
- n. 797 del 30 aprile 2015	- n. 905 del 15 maggio 2015

- n.1523 del 31 luglio 2015	- n.1958 del 9 ottobre 2015
- n. 2346 del 27 novembre 2015	- n.2601 del 29 dicembre 2015

PRECISATO che:
- i soggetti selezionati a seguito dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 (associazioni temporanee di enti di formazione, di seguito ATI) hanno svolto le attività formative previste all'interno del programma PIPOL citato;
- in particolare l'azione delle ATI ha riguardato l'attuazione di PIPOL relativamente a PON IOG FVG, a FVG Progetto giovani e a FVG Progetto occupabilità;

EVIDENZIATO che:
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 797/2015, ha ridefinito il quadro delle misure dell'offerta formativa che riguarda anche quelle previste nell'ambito dell'attuazione del PON;
- il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015:
  - ha approvato un apposito documento nel quale, a seguito delle innovazioni introdotte dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 797/2015, sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo;
  - ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal PON;
- con il decreto 2673/LAVFORUT del 22 giugno 2015 è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG", modificato con i decreti 3072/LAVFORU del 28 luglio 2015 e 3200/LAVFORU del 5 agosto 2015

PRECISATO che:
- il PON IOG è un programma nazionale a titolarità del Ministero del Lavoro e la Regione svolge il ruolo di organismo intermedio;
- al fine di coordinare le attività il 13 ottobre 2015 si è svolto un incontro bilaterale tra il Ministero e la Regione stessa;
- in data 16 ottobre 2015 il Ministero del Lavoro con nota prot. n. 21729 ha comunicato l'approvazione della rimodulazione del Piano Regionale della Garanzia giovani;
- il 20 ottobre 2015 si è svolto a Roma un incontro tra le Regioni e il Ministero in cui sono state presentate le regole di rendicontazione delle misure previste dal PON IOG.

RITENUTO di modificare il documento "Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG", emanato con decreto 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015 e già modificato con i decreti 3072/LAVFORU del 28 luglio 2015 e 3200/LAVFORU del 5 agosto 2015, al fine di adeguarlo ai nuovi orientamenti nazionali;

DECRETA

1) È approvato il documento "Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG", costituente allegato A) parte integrante del presente decreto.
2) A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, l'Allegato A) del presente decreto sostituisce l'allegato A) del decreto 2673/LAVFORU/2015, già sostituito con i decreti 3072/LAVFORU/2015 e 3200/LAVFORU/2015.-
3) Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 1 febbraio 2016

FERFOGLIA

16_6_1_DDS_PROG GEST_269_2_ALL1

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

PIPOL

FVG Progetto giovani

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE DALLE ATI SELEZIONATE AI SENSI DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 100/LAVFOR.FP/2014.

Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile – PON IOG.

Gennaio 2016

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

La Giunta regionale con delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni ha disciplinato il Piano Integrato delle Politiche per l'Occupazione ed il Lavoro (di seguito PIPOL).

Le presenti direttive disciplinano le attività di tipo formativo realizzabili dalle ATI selezionate nell'ambito dell'avviso emanato con decreto 100/LAVFOR.FP/2014 e

Tali attività sono finanziate con il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile – PON IOG.

Salvo disposizioni specifiche stabilite dalle presenti direttive, le operazioni si realizzano nel quadro della disciplina stabilita dal "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento, e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida.

Le operazioni di cui alla presente direttiva si rivolgono a persone rientranti nelle FASCE 2, 3 o 4.

La partecipazione alla medesima operazione da parte di persone appartenenti a FASCE diverse è ammissibile.

1.1 Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1-C)

1.1.1 Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro

I percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro rientrano nella tipologia formativa n. 1 – Orientamento – di cui all'allegato A) del Regolamento. Si rivolgono a coloro che evidenziano un bisogno di riorientamento e rimotivazione, manifestando sfiducia rispetto ad un loro reinserimento nel mercato del lavoro e per i quali è quindi necessaria un'azione propedeutica che faciliti e renda pienamente consapevole la partecipazione alle restanti misure previste dal PAI.

Fascia di utenza: FASCIA 2

Elementi qualificanti delle operazioni

L'operazione si articola nel modo seguente:
a) 3 ore di orientamento collettivo con un numero fisso di partecipanti pari a 8 unità;
b) *fino a* 3 ore di orientamento individuale.
Pertanto la durata dell'operazione per ogni allievo è al massimo pari a 6 ore.
Dal punto di vista del calcolo del costo dell'operazione, la durata in ore dell'operazione è al massimo pari a 27 ore.
Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
b) ogni operazione può esclusivamente avviarsi con la partecipazione di 8 allievi, **pena la non ammissibilità dell'operazione**;
c) le operazioni possono essere realizzate, sia a livello provinciale che interprovinciale.

Pena la non ammissibilità generale dell'operazione, essa deve contenere una descrizione sintetica del progetto nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" finalizzata alla pubblicazione sui siti

istituzionali. Tale descrizione deve consentire una breve descrizione dei contenuti progettuali (max 1.300 caratteri) e deve consentire di comprendere in modo sintetico cosa si realizza con il progetto e a quale scopo.

I prototipi dei percorsi

A seguito di quanto previsto dalla direttiva emanata con decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014 è stato approvato il prototipo relativo ai Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro che rappresenta lo standard sulla cui base è stata realizzata questa misura.

Gestione finanziaria

I percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro sono stati inizialmente gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 5 – Orientamento – pari a euro 52, di cui al documento "Unità di costi standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 934 del 23 maggio 2014.

A seguito della entrata in vigore del documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278/2015, come modificato dalla deliberazione n. 687/2015, la gestione finanziaria avviene con l'applicazione dell'UCS 9 – Orientamento.

Il costo complessivo di ogni percorso è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 9 (euro 49,00) * 27 (n. ore attività)

Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso, in fase di consuntivazione il costo viene determinato sulla base delle ore di rimotivazione effettivamente erogate.
Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa del clone del prototipo, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS 9 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

Sedi di realizzazione

Le operazioni devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.

È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

Modalità di attuazione dei prototipi

Ad avvenuto raggiungimento del numero di iscrizioni previste, il soggetto attuatore inserisce il percorso (edizione del prototipo) da avviare mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax al Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività; il Servizio provvede alla assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.
Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3775092 presso il Servizio, via San Francesco 37, Trieste; la trasmissione deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo. Qualora la trasmissione del modello avvenga al di fuori dei suddetti termini, l'ufficio competente provvede alla restituzione del modello con conseguente blocco dell'avvio dell'attività in questione.

Il Servizio provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.

Nel modello FP7 di conclusione dell'attività devono essere inserite le ore svolte in modalità di gruppo distinte dalle ore individuali ai fini di un corretto monitoraggio dell'attività.

Rendicontazione

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione in termini di ore effettivamente erogate da parte dell'orientatore.

La documentazione da presentare è costituita da quella prevista dall'art. 26 del Regolamento.

1.1.2 Percorso di preparazione interculturale

Il percorso di preparazione interculturale costituisce una misura orientativa di carattere specialistico che vuole preparare i ragazzi che volgeranno un tirocinio in mobilità geografica transnazionale al miglior approccio con la realtà sociale del Paese presso cui svolgeranno il tirocinio.

Fascia di utenza: FASCIA 2, 3, 4

Elementi qualificanti delle operazioni

Si tratta di una operazione della durata di 16 ore che si articola nei seguenti moduli:

Modulo	Specificazioni indicative
1. Benvenuto	Presentazione del programma Fare conoscenza
2. Gestire stereotipi e pregiudizi	Lasciare che i giovani riflettano sulla propria identità culturale e trovino risorse per sensibilizzare anche la percezione degli altri
3. Formazione comunicativa e comportamentale	Gestire la diversità culturale e superare le barriere linguistiche Piccoli gruppi di conversazione, strategie di apprendimento della lingua, attività in sottogruppi
4. Acquisire conoscenze del Paese target	
5. Migliorare le abilità di risoluzione dei conflitti	Per superare le paure. I partecipanti descrivono un conflitto, preparano un gioco di ruolo e discutono in gruppi
6. Andare all'estero come un lavoratore qualificato	

Il prototipo deve essere presentato presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Il prototipo deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it*formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problemsolving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

Dal punto di vista finanziario, il percorso di preparazione interculturale è gestito con l'applicazione dell'UCS 5 – Orientamento – pari a euro 52, di cui al documento "Unità di costi standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 934 del 23 maggio 2014, di seguito Documento UCS.

Il costo complessivo di ogni percorso è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 5 (euro 52,00) * 16 (n. ore attività)

e viene imputato sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

Per quanto riguarda la valutazione del prototipo, viene svolta dal Servizio programmazione e gestione interventi formativi sulla base dei seguenti criteri previsti dal sistema di ammissibilità approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del regolamento ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida:

a) utilizzo corretto dei formulari predisposti dalla Regione;
b) coerenza e qualità progettuale;
c) coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione** del prototipo.

Il Servizio, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione del prototipo, formalizza l'esito della valutazione con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – *formazione lavoro/formazione* . La pubblicazione sul sito istituzionale del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini[1]. Ove la valutazione non sia stata positiva, una specifica nota[2] indica il termine entro cui è richiesta la nuova presentazione del prototipo, con il riavvio della procedura.

Sedi di realizzazione

Le operazioni devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.

È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

Modalità di attuazione dei prototipi

Il soggetto attuatore inserisce il percorso (edizione del prototipo) da avviare mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax al Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività; il Servizio provvede alla assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.
Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3775092 presso il Servizio, via San Francesco 37, Trieste; la trasmissione deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo. Qualora la trasmissione del modello avvenga al di fuori dei suddetti termini, l'ufficio competente provvede alla restituzione del modello con conseguente blocco dell'avvio dell'attività in questione.
Il Servizio provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.

Rendicontazione

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione in termini di ore effettivamente erogate da parte dell'orientatore.

La documentazione da presentare è costituita da quella prevista dall'art. 26 del Regolamento.

[1] Testo integrato con il decreto n. 6119/LAVFOR.FP/2014 del 15 settembre 2014
[2] Testo modificato con il decreto n. 6119/LAVFOR.FP/2014 del 15 settembre 2014

1.2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2-A)

1.2.1 Operazioni formative professionalizzanti a risultato

Le operazioni formative professionalizzanti rientrano nella tipologia formativa n. 10 – Formazione permanente per gruppi omogenei – di cui all'allegato A) del Regolamento e sono mirate all'accrescimento delle competenze specialistiche attraverso fasi di aula e di stage in impresa ai fini dell'inserimento occupazionale.

Fascia di utenza: FASCIA 2, FASCIA 3

Elementi qualificanti delle operazioni

Pena la non ammissibilità generale dell'operazione, ogni operazione deve avere una durata di 280 ore (attività in senso stretto) così articolate:
a) formazione d'aula di 140 ore, comprensiva della prova finale;
b) stage in impresa di 140 ore da realizzarsi in non più di due mesi.
Operazioni di durata diversa sono **escluse dalla valutazione**.

La formazione d'aula può comprendere anche esercitazioni pratiche e attività di laboratorio.

Tutte le operazioni devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 8 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro.
In funzione della valenza specificamente occupazionale dell'iniziativa formativa, si prevede il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI competente per territorio deve favorire una articolazione del percorso formativo coerente e corrispondente al bisogno emergente da parte delle imprese ospitanti la fase dello stage. Pertanto, l'operazione che viene presentata al Servizio, deve indicare le imprese che ospitano gli allievi durante lo stage, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.

Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

Pena la non ammissibilità generale dell'operazione, essa deve contenere una descrizione sintetica del progetto nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali. Tale descrizione deve consentire una breve descrizione dei contenuti progettuali (max 1.300 caratteri) e deve consentire di comprendere in modo sintetico cosa si realizza con il progetto e a quale scopo.

Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
b) le operazioni possono essere realizzate con utenza mista, proveniente dalla FASCIA 2 e dalla FASCIA 3.

Il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 8 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.

Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista (Attestato di frequenza) al superamento della prova finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.

Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione alla prova finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore relative alla formazione d'aula al netto della prova finale e ad almeno il 70% delle ore dello stage.

Il mancato raggiungimento della soglia di presenza dell'allievo all'attività d'aula non consente la partecipazione allo stage, salvo espressa autorizzazione del Servizio in caso di giustificati motivi opportunamente documentati. L'allievo è rendicontabile nel caso in cui l'allievo concluda anticipatamente l'attività formative per i seguenti motivi:

- ha trovato lavoro (con documentazione dell'inserimento occupazionale);
- è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione (con certificazione della struttura sanitaria competente)

Ai fini del riconoscimento dell'UCS 22B Formazione professionalizzante – attuazione a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:

– tempo indeterminato;
– tempo determinato;
– apprendistato.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.

Presentazione dell'operazione

Le "Operazioni formative professionalizzanti a risultato" sono presentate con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via Nievo 20, Udine. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Deve essere utilizzato lo specifico formulario e presentata la sua stampa cartacea presso l'ufficio protocollo, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

Gestione finanziaria

Le "Operazioni formative professionalizzanti a risultato" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 22 A – Formazione professionalizzante – attuazione a processo, e dell'UCS 22 B – Formazione professionalizzate – attuazione a risultato, di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 come modificato dalla deliberazione n. 687/2015.

L' UCS 22 A – Formazione professionalizzante – attuazione a processo – è costituita da una somma forfettaria di euro 2.800; l' UCS 22 B – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato – è costituita da una somma forfettaria di euro 1.200

Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 22 A (euro 2.800,00) * n. allievi previsti + UCS 22 B (euro 1.200,00) * n. allievi previsti

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione:

a) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS 22A sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio;
b) i costi relativi al raggiungimento del risultato e gestiti con l'applicazione dell'UCS22 B sono imputati sulla voce di spesa B2.8) – Altre funzioni tecniche;

In fase di rendicontazione dell'attività svolta e riconoscimento della spesa, il costo ammissibile è determinato nel modo seguente:

UCS 22 A (euro 2.800,00) * n. allievi ammessi alla prova finale + UCS 22 B (euro 1.200,00) * n. allievi collocati secondo le modalità del paragrafo "Elementi qualificanti delle operazioni"

Valutazione delle operazioni

Ogni operazione è valutata dal Servizio sulla base nell'ambito delle metodologie approvate dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:

a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti relativi alla:

1) conformità dell'operazione riguardo:
   i. al rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dalle presenti direttive;
   ii. al rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
   iii. alla completezza e correttezza della documentazione richiesta;
   iv. rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dalle presenti direttive
2) al proponente, con riguardo al possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dalle presenti direttive;
3) al progetto/proposta, con riguardo alla verifica della rispondenza dello stesso alle tipologie di intervento previste dalle presenti direttive.

b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   1) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   2) coerenza e qualità progettuale;
   3) coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione.**

Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – *formazione lavoro/formazione.* La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

Con riferimento alla fase di ammissibilità delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione della proposta progettuale dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione
Conformità della presentazione	- Mancato utilizzo dello specifico formulario previsto **(paragrafo 1.2.1 - Presentazione delle operazioni)**
	- Mancata presentazione all'ufficio protocollo della stampa cartacea dell'operazione **(paragrafo 1.2.1 - Presentazione delle operazioni)**
Conformità del proponente	- Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti **(paragrafo 1)**
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	- Mancato rispetto della durata e articolazione dell'operazione **(paragrafo 1.2.1 - Elementi qualificanti dell'operazione)**
	- Mancata previsione del modulo di 8 ore inerente modalità di predisposizione cv, ecc… **(paragrafo 1.2.1 - Elementi qualificanti dell'operazione)**
	- Mancata indicazione delle imprese ospitanti gli stage **(paragrafo 1.2.1 - Elementi qualificanti dell'operazione)**
	- Mancata presenza della descrizione sintetica del progetto nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali **(paragrafo 1.2.1 - Elementi qualificanti delle operazioni)**

	- Mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi previsti **(paragrafo 1.2.1 - Elementi qualificanti delle operazioni)**

Sedi di realizzazione

Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.

E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

Rendicontazione

Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via Nievo 20, Udine, ufficio protocollo, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.

La documentazione da presentare è costituita da:

a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
c) copia dei contratti di lavoro degli allievi destinatari della somma forfettaria a processo e che sono stati assunti entro 60 giorni dalla conclusione dell'operazione con una delle seguenti tipologie contrattuali:
   i. tempo indeterminato;
   ii. tempo determinato;
   iii. apprendistato.

   Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.

La somma ammissibile a rendiconto è determinata con le modalità indicate al paragrafo "Gestione finanziaria".

1.2.2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

Le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio.

Le operazioni fanno riferimento alla tipologia formativa n. 11 - Formazione con modalità individuali, di cui all'allegato A) del Regolamento: si tratta di percorsi formativi fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente proponente ed attuatore. Tali percorsi prevedono la partecipazione di un numero di allievi pari ad una unità. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente da una o più imprese del territorio.

Fascia di utenza: FASCIA 2, FASCIA 3

Elementi qualificanti delle operazioni

Pena la non ammissibilità generale dell'operazione, la durata dell'azione formativa viene di volta in volta definita rispetto alla situazione esaminata e non deve comunque essere superiore a 40 ore. Non è ammessa la realizzazione di stage. Sono ammissibili attività di laboratorio e di applicazione pratica degli insegnamenti teorici.

Ai fini dell'attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della *cooperazione attuativa*, in precedenza richiamata.

Le azioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo dei giovani coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo di almeno un allievo entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
- tempo indeterminato;
- tempo determinato;
- apprendistato.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.

In funzione della valenza specificamente occupazionale dell'iniziativa formativa, si prevede pertanto il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI competente per territorio deve stringere un accordo con l'impresa o le imprese che assicurano l'inserimento occupazionale dell'allievo o degli allievi partecipanti all'azione formativa: in tale accordo, sottoscritto da tutte le parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a partire dalla preparazione e presentazione dell'operazione formativa da parte dell'ATI. L'accordo è presentato dall'ATI unitamente all'operazione **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**

Il numero di allievi richiesto deve essere pari ad 1, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

Pena la non ammissibilità generale dell'operazione, essa deve contenere una descrizione sintetica del progetto nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali. Tale descrizione deve consentire una breve descrizione dei contenuti progettuali (max 1.300 caratteri) e deve consentire di comprendere in modo sintetico cosa si realizza con il progetto e a quale scopo.

Presentazione dell'operazione

Le operazioni sono presentate secondo le medesime modalità previste per le operazioni di cui al paragrafo 1.2.1, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano.

Gestione finanziaria

Le operazioni "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 come modificato dalla deliberazione n. 687/2015.

Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS (euro 99,00) * n. ore di formazione

Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicato è imputato sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

Valutazione delle operazioni

Ogni operazione è valutata dal Servizio sulla base nell'ambito delle metodologie approvate dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:

a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti relativi alla:
   1) conformità dell'operazione riguardo:
      i. al rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dalle presenti direttive;
      ii. al rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
      iii. alla completezza e correttezza della documentazione richiesta;
      iv. rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dalle presenti direttive
   2) al proponente, con riguardo al possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dalle presenti direttive;
   3) al progetto/proposta, con riguardo alla verifica della rispondenza dello stesso alle tipologie di intervento previste dalle presenti direttive.
b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   1) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   2) coerenza e qualità progettuale;
   3) coerenza finanziaria.

Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – *formazione lavoro/formazione*. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

Con riferimento alla fase di ammissibilità delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione della proposta progettuale dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione
Conformità della presentazione	- Mancato utilizzo dello specifico formulario previsto **(paragrafo 1.2.2 - Presentazione delle operazioni)**
	- Mancata presentazione all'ufficio protocollo della stampa cartacea dell'operazione **(paragrafo 1.2.2 - Presentazione delle operazioni)**
Conformità del proponente	- Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti **(paragrafo 1)**
Conformità dell'operazione	- Mancato rispetto della durata e articolazione dell'operazione **(paragrafo 1.2.2 - Elementi qualificanti dell'operazione)**
	- Mancata presentazione dell'accordo con l'impresa partecipante all'operazione **(paragrafo 1.2.2 - Elementi qualificanti dell'operazione)**
	- Mancata presenza della descrizione sintetica del progetto nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali **(paragrafo 1.2.2 -**

	Elementi qualificanti delle operazioni)
	- Mancato rispetto del numero di allievi previsti **(paragrafo 1.2.2 - Elementi qualificanti delle operazioni)**

Sedi di realizzazione

Tutte le attività formative devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.
E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

Rendicontazione

Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.

La documentazione da presentare è costituita da:
a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
c) copia dei contratti di lavoro degli allievi destinatari della somma forfettaria a processo e che sono stati assunti entro 60 giorni dalla conclusione dell'operazione con una delle seguenti tipologie contrattuali:
i. tempo indeterminato;
ii. tempo determinato;
iii. apprendistato.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.

La somma ammissibile è pari al *70% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione* se nessun allievo è stato collocato entro 60 giorni con uno dei contratti di cui al comma 2 lett. c, è pari al 100% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione se almeno un allievo è stato collocato con le modalità di cui comma 2 lett. c.

2. SPECIFICHE PER I PERCORSI DI CARATTERE FORMATIVO

All'interno di tutti i percorsi formativi può essere previsto un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della sicurezza coerente con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione generale dei lavoratori. Al termine di questo modulo l'ente, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma certificazione dell'avvenuta formazione che costituisce credito formativo permanente per il cittadino. Si rammenta che l'erogazione della summenzionata formazione, deve avvenire nel rispetto di quanto specificato nella premessa di cui all'Allegato A) dell'Accordo stesso.

Nel caso di percorsi formativi professionalizzanti che prevedano stage in aziende che hanno l'obbligo di una formazione specifica omogenea sulle tematiche della sicurezza può essere previsto anche uno o più ulteriori moduli coerenti con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione specifica dei lavoratori. Al termine di questo modulo l'ente, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma certificazione dell'avvenuta formazione. Si rammenta che l'erogazione della summenzionata formazione, deve avvenire nel rispetto di quanto specificato nella premessa di cui all'Allegato A) dell'Accordo stesso.

A tali moduli possono partecipare anche ulteriori persone prese in carico dall'A.T.I. entro il numero massimo di allievi previsti per quella tipologia di corso o, se inferiore dall'accreditamento dell'aula, senza aggravio di spesa. A tali allievi verrà rilasciato dall'ente il solo attestato relativo alla sicurezza e non andranno comunicati come partecipanti al percorso né rendicontati.

3. IMPOSTA DI BOLLO

Tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale.

4. MONITORAGGIO

Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.

Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari opportunità, ecc…).

Il soggetto attuatore è tenuto a fornire ulteriori dati di monitoraggio su richiesta della Regione in seguito a sopravvenute indicazioni nazionali ovvero comunitarie.

5. IL PIANO FINANZIARIO

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni di cui alla presente Direttiva sono le seguenti:

	Totale	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Formazione per l'inserimento lavorativo	4.415.000,00	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00
Orientamento specialistico o di II livello	283.812,00	65.276,76	31.219,32	119.201,04	68.114,88

Lo svolgimento delle attività può avvenire fino al completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
Il Servizio provvede ad evidenziare lo stato di avanzamento finanziario.

16_6_1_DDS_PROG GEST_270_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 febbraio 2016, n. 270

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro. Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, Programmi specifici n. 8/15 e n. 13/15. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei Programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su Pipol - I intervento correttivo. Modifiche e integrazioni alla Direttiva emanata con decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015 - II intervento correttivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, recante l'ordinamento della formazione professionale in Friuli Venezia Giulia;

VISTO il DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg n. 87/Pres del 29 aprile 2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPReg n. 7/Pres del 9 gennaio 2008;

PRECISATO che le norme regolamentari citate sono applicabili anche se le attività sono sostenute da altre fonti di finanziamento e che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 sono state ricomprese nel programma approvato con la DGR n. 93/2014 le attività da realizzarsi nell'ambito del PON Garanzia Giovani;

EVIDENZIATO che

- con la DGR n. 731/2014 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE" è stata data attuazione sul territorio regionale:
    - all'Iniziativa Occupazione Giovani che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni ed è finanziata da risorse comunitarie e nazionali (Programma Operativo Nazionale/PON e Piano di Azione e Coesione/PAC);
    - al Progetto FVG Occupabilità, che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, sospesi o posti in riduzione dell'orario di lavoro ed è finanziato da risorse nazionali (Piano di Azione e Coesione/PAC);
    - al progetto IMPRENDERO' 4.0 che sostiene la promozione della cultura imprenditoriale, la creazione d'impresa, il passaggio generazionale/trasmissione d'impresa ed è finanziato da risorse residue del POR FSE 2007/2013 e da risorse del Piano di Azione e Coesione/PAC;
- con la DGR n. 429/2015 avente per oggetto "PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020. PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI - PPO - ANNUALITÀ 2015. APPROVAZIONE" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità

e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
- la medesima DGR n. 429/2015, in coerenza con precedenti disposizioni, ha confermato la realizzazione delle operazioni formative di cui ai programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 da parte delle ATI selezionate sulla base dell'avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014;
- con la DGR n. 797/2015 avente per oggetto "VARIAZIONI AL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - APPROVATO CON DGR 731/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" è stata approvata l'integrazione alla articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
RICORDATO inoltre che la deliberazione 731/2014 è stata modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni giuntali:

- n. 827 dell'8 maggio 2014	- n. 1396 del 24 luglio 2014
- n. 1578 del 29 agosto 2014	- n. 1854 del 10 ottobre 2014
- n. 1958 del 24 ottobre 2014	- n. 2286 del 28 novembre 2014
- n. 2490 del 18 dicembre 2014	- n. 450 del 13 marzo 2015
- n. 797 del 30 aprile 2015	- n. 905 del 15 maggio 2015
- n.1523 del 31 luglio 2015	- n.1958 del 9 ottobre 2015
- n. 2346 del 27 novembre 2015	- n.2601 del 29 dicembre 2015

PRECISATO che:
- i soggetti selezionati a seguito dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 (associazioni temporanee di enti di formazione, di seguito ATI) hanno svolto le attività formative previste all'interno del programma PIPOL citato;
- in particolare l'azione delle ATI ha riguardato l'attuazione di PIPOL relativamente a FVG Progetto giovani e a FVG Progetto occupabilità;
EVIDENZIATO che:
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 797/2015, ha ridefinito il quadro delle misure dell'offerta formativa che riguarda anche quelle previste nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/20;
- il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015 ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR;
- con il decreto 2733 del 25 giugno 2015 è stato emanato il documento "Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
- il decreto n.2733/LAVFORU del 25 giugno 2015 è stato modificato con decreto n.5753/LAVFORU del 23 ottobre 2015;
RITENUTO di modificare la misura "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" al fine di offrire uguale trattamento ai beneficiari di FVG Giovani ed FVG Occupabilità, mutuandone la struttura e le regole dalla misura finanziata con il PON YEI, a sua volta modificata per adeguarla ai nuovi orientamenti nazionali emersi nell'ambito degli incontri bilaterali;

DECRETA

1) Al paragrafo 6 "ELEMENTI TRASVERSALI DELLE OPERAZIONI", primo capoverso, dopo "Tutte le operazioni" è aggiunto l'inciso "eccetto la tipologia Formazione mirata all'inserimento lavorativo".
2) E' approvato il documento "DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DI PIPOL, DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FORMATIVO PREVISTE DAI PROGRAMMI SPECIFICI N. 8/15 E N. 12/15 DEL PPO 2015 DA PARTE DELLE ATI SELEZIONATE AI SENSI DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 100/LAVFOR.FP/2014", costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
3) L'allegato A) del presente decreto sostituisce l'allegato A) del decreto 2733/LAVFORU/2015 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, già sostituito con i decreti n.2753 del 23/10/2015 e n. 8743 del 21/12/2015.
4) Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 1 febbraio 2016

FERFOGLIA

16_6_1_DDS_PROG GEST_270_2_ALL1

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015

Programma specifico n. 8/15 – FVG Progetto occupabilità
Programma specifico n. 12/15 – FVG Progetto giovani

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DELLE ATI SELEZIONATE AI SENSI DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 100/LAVFOR.FP/2014 – III intervento correttivo

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

Con il decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 del 27 gennaio 2014 è stato emanato l'avviso per la selezione di quattro raggruppamenti di enti di formazione ai quali affidare, ciascuno in un ambito provinciale, le azioni di carattere formativo rientranti in FVG Progetto giovani ed in FVG Progetto occupabilità, facenti parte dapprima del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93/2014 e, successivamente del "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il documento "Pianificazione periodica delle operazione – PPO – Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429/2015, nel definire le linee di attuazione del POR FSE 2014/2020 per il 2015, ha individuato

- il programma specifico 8/15: FVG Progetto occupabilità e
- il programma specifico 12/15: FVG Progetto giovani

attraverso i quali viene assicurata continuità alle attività di carattere formativo all'interno di PIPOL e sugli specifici versanti di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità.

Con le presenti direttive vengono disciplinate le modalità di attuazione delle attività di carattere formativo previste dai richiamati programmi specifici da parte dei raggruppamenti di enti di formazione – ATI – selezionati con il richiamato avviso emanato con decreto 100/LAVFOR.FP/2014.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
- documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
- documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e succ. mod.
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ~~e~~ ricerca e università; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione.

PARTE PRIMA . PROGRAMMA SPECIFICO 8/15 - FVG PROGETTO OCCUPABILITA'

1. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
   a) **Asse**: 1 – Occupazione
   b) **Priorità d'investimento**: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
   c) **Obiettivo specifico**: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
   d) **Azione**: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
   e) **Settore di intervento**: 102 – Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
   f) **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   g) **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
   h) **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
   i) **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
   j) **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
   k) **Classificazione della modalità formativa**:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

   l) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

   m) **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.

3. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 dopo aver individuato il gruppo classe tra i soggetti segnalati dai Centri per l'impiego attraverso la cooperazione attuativa, pena la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.

4. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL SOGGETTO ATTUATORE

1. I destinatari delle operazioni sono i soggetti, residenti in Friuli Venezia Giulia, registrati nella **FASCIA 5** del progetto PIPOL così come definiti dalla delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni.

5. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 5.651.907,00 a valere sull'asse 1 Occupazione – del POR, così ripartite:

Misura	POR 2014/2020	TS	GO	UD	PN
Formazione per l'occupazione	5.651.907,00	1.299.938,61	621.709,77	2.373.800,94	1.356.457,68

6. ELEMENTI TRASVERSALI DELLE OPERAZIONI

1. Tutte le operazioni, eccetto la tipologia formazione mirata all'inserimento lavorativo, di cui al presente paragrafo devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 8 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro.
2. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le attività di sistema è prevista quella relativa a "Imprenditorialità" che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena la non**

ammissibilità generale dell'operazione, un modulo di 8 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa.

3. Ogni operazione deve prevedere nella sezione "dati per l'orientamento" un breve riassunto del contenuto del progetto finalizzato alla pubblicazione sui siti istituzionali, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**,
4. Ogni operazione deve essere corredata da un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente allegato A) parte integrante delle presenti direttive). La mancata presentazione del modulo di raccordo è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione**
5. Le tipologie formative finanziabili sono quelle di seguito indicate. Le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate, determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
6. La delega di parte delle attività è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.

6.1. Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

1. Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell'ambito di figure professionali predefinite.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

6.1.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento alla qualifica di estetista e di acconciatore la cui durata è pari a 1800 ore distribuite su due annualità di 900 ore ciascuna, ai sensi del Regolamento di cui all'art.26, comma 4 e dell'art. 28, comma 6 della LR 12/2002, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le operazioni devono fare riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Tutte le operazioni devono essere presentate, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, con riferimento agli standard previsti dall'Allegato A e D del "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. – Gli standard regionali - versione Agosto 2015", approvato con DGR n. 1654 del 28 agosto 2015" e disponibile sul sito www.regione.fvg.it delibere, ed in particolare:
   a) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico professionali
   b) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili
   c) agli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.
3. Al fine di favorire la partecipazione delle persone trova applicazione la prassi di individualizzazione dei percorsi formativi la quale, nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all'operazione, ammette la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti per un numero non superiore al 50% dei partecipanti previsti dell'operazione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti previsti sia dispari, si fa riferimento alla cifra arrotondata verso l'alto (ad esempio: partecipanti previsti 11; numero minimo di allievi con percorso ridotto: 6). Tale partecipazione ridotta è consentita a fronte di un accertamento delle competenze svolto dall'ATI di riferimento, che evidenzi il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto.
4. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti gli stage, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.

5. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.
6. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008; ove possibile può essere prevista anche l'erogazione della formazione specifica.
7. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b.La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
8. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
9. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
10. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.2 Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Le operazioni relative alla formazione permanente per gruppi omogenei sono finalizzate, anche attraverso il ricorso a momenti di stage, a fornire ai partecipanti conoscenze e competenze di carattere professionalizzante fortemente aderenti a fabbisogni manifestati dal territorio.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

6.2.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione può avere una durata compresa tra 150 e 600 ore che può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica, la cui durata deve essere compresa tra 150 e 400 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti gli stage, ove previsti, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
3. Qualora l'operazione preveda lo svolgimento dello stage, l'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.

4. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008.
5. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
6. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
7. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra *12* e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione** .
8. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista (Attestato di frequenza) al superamento della prova finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
9. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.3 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio.
2. Le operazioni fanno riferimento alla tipologia formativa n. 11 - Formazione con modalità individuali, di cui all'allegato A) del Regolamento: si tratta di percorsi formativi fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente proponente ed attuatore. Tali percorsi prevedono la partecipazione di un numero di allievi pari ad una unità. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente da una o più imprese del territorio.
3. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS, attraverso una operazione a sé stante, separata da quella formativa.

6.3.1 Elementi qualificanti le operazioni

1. **Pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, la durata dell'azione formativa viene di volta in volta definita rispetto alla situazione esaminata e non deve comunque essere superiore a 40 ore. Non è ammessa la realizzazione di stage. Sono ammissibili attività di laboratorio e di applicazione pratica degli insegnamenti teorici.
2. Ai fini dell'attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della cooperazione attuativa, in precedenza richiamata.
3. Le azioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo degli allievi coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento

dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo di almeno un allievo entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
– tempo indeterminato;
– tempo determinato;
– apprendistato.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.

4. In funzione della valenza specificamente occupazionale dell'iniziativa formativa, si prevede pertanto il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI competente per territorio deve stringere un accordo con l'impresa o le imprese che assicurano l'inserimento occupazionale dell'allievo o degli allievi partecipanti all'azione formativa: in tale accordo, sottoscritto da tutte le parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a partire dalla preparazione e presentazione dell'operazione formativa da parte dell'ATI. L'accordo è presentato dall'ATI unitamente all'operazione **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
5. Il numero di allievi richiesto deve essere pari a 1, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
6. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.4 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Come indicato al paragrafo 6.3., capoverso 3, l'utilizzo dell'UCS 14 al fine di sostenere la mobilità interregionale degli allievi a supporto di percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo, comporta la predisposizione di un'operazione a sé stante che accompagna l'operazione formativa.
2. Per quanto indicato al capoverso 1, i destinatari dell'operazione formativa e dell'operazione relativa all'indennità di mobilità devono essere i medesimi.

7. GESTIONE FINANZIARIA

7.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. I percorsi formativi, ad esclusione della formazione mirata all'inserimento lavorativo per cui valgono le specifiche disposizioni, sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 119,00) * n. ore attività d'aula + 50% ore stage (se previsto) + UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti

3. Ove l'operazione formativa preveda l'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale, al costo di cui al capoverso 2 va aggiunto il seguente così determinato:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

4. Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'applicazione dell'UCS 1, precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase

di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.

5. Per quanto riguarda invece le risorse utilizzate con l'applicazione dell'UCS 14, i costi effettivamente sostenuti sono ammissibili alla rendicontazione a prescindere dalle eventuali procedure di trattamento dell'UCS 1.
6. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione:
   a) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio;
   b) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS14 sono imputati sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza.

7.2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 7 (euro 99,00) * n. ore di formazione

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

7.3 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni "Indennità di mobilità sul territorio nazionale"" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale , di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza.

8. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti Direttive nel Bollettino ufficiale della Regione, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
2. Le operazioni sono finanziate ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo il servizio, in concomitanza con ogni fase di valutazione delle proposte progettuali indica sul sito internet www.regione.fvg.it la disponibilità finanziaria residua con riguardo a ciascun ambito territoriale di riferimento.

3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato)

   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
3. Il mancato utilizzo dello specifico formulario, anche in forma cartacea, è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.
4. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   – dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   – sabato dalle 8.00 alle 12.30.

   Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
   Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

9. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere indicato nell'operazione. Eventuali richieste successive all'approvazione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

10. SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni operazione è selezionata dal Servizio sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:
   a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti concernenti:

Criterio	Causa di non ammissibilità
Conformità della presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste **(paragrafo 8, capoverso 1)** - Mancato utilizzo dello specifico formulario, anche nella presentazione cartacea **(paragrafo 8, capoverso 3)** - Mancata compilazione della sezione "dati per l'orientamento"

	(paragrafo 6, capoverso 3) - Mancata presentazione del modulo di raccordo con i CPI **(paragrafo 6, capoverso 4)**
Conformità del proponente	- Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti **(paragrafo 3, capoverso 1)**
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	- Presentazione di operazioni rientranti fra tipologie formative diverse da Operazioni per la qualificazione di base abbreviata, Formazione permanente per gruppi omogenei e formazione mirata all'inserimento lavorativo **(paragrafo 6, capoverso 5)** - Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata riferita alla figura ed al corrispondente profilo regionale diversi da quelli previsti **(paragrafo 6.1.1, capoverso 1)** **-** Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata non riferita agli standard regionali **(paragrafo 6.1.1, capoverso 2)** - Presentazione di operazioni di durata e strutturazione diversa da quella prevista **(paragrafo 6.1.1, capoverso 1; paragrafo 6.2.1, capoverso 1; paragrafo 6.3.1, capoverso 1)** - Mancata indicazione delle sedi ospitanti gli stage (ove previsti) **(paragrafo 6.1.1, capoverso 4; paragrafo 6.2.1, capoverso 2)** **-** Mancata presentazione dell'accordo con l'impresa o le imprese che assicurano l'inserimento occupazionale dell'allievo o degli allievi partecipanti all'azione formativa **(paragrafo 6.3.1 capoverso 4)** - Mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 **(paragrafo 6.1.1, capoverso 6; paragrafo 6.2.1, capoverso 4)** - Mancato rispetto del numero minimo o massimo di allievi previsti **(paragrafo 6.1.1, capoverso 9; paragrafo 6.2.1, capoverso 7 paragrafo 6.3.1, capoverso 5)** - Mancata previsione del modulo nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro **(paragrafo 6, capoverso 1)** - Mancata previsione del modulo relativo alle tematiche della creazione d'impresa **(paragrafo 6, capoverso 2)**

b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   1) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   2) coerenza e qualità progettuale;
   3) coerenza finanziaria.

2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
3. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto

obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

11. OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. I destinatari devono mantenere i requisiti di ammissione per tutta la durata del percorso formativo.

12. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della struttura attuatrice nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro / formazione / area operatori / modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

13. RENDICONTAZIONE

13.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

13.2 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
   c) copia dei contratti di lavoro degli allievi destinatari della somma forfettaria a processo e che sono stati assunti entro 60 giorni dalla conclusione dell'operazione con una delle seguenti tipologie contrattuali:
   i. tempo indeterminato;
   ii. tempo determinato;
   iii. apprendistato.
   Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi.

3. La somma ammissibile è pari al *70% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione* se nessun allievo è stato collocato entro 60 giorni con uno dei contratti di cui al comma 2 lett. c, è pari al 100% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione se almeno un allievo è stato collocato con le modalità di cui comma 2 lett. c.

13.3 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'operazione di carattere formativo a cui si riferisce il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita:
   a) dalla relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dall'AdG e disponibile sul sito www.regione.fvg.it ;
   b) dalla fotocopia delle pagine dei registri di presenza dell'operazione formativa a cui l'operazione in questione si riferisce relative al periodo di permanenza fuori regione;
   c) dalla dichiarazione sottoscritta dall'allievo che attesta di aver ricevuto la somma forfettaria a titolo di indennità di mobilità.

PARTE SECONDA. PROGRAMMA SPECIFICO 12/15 - FVG PROGETTO GIOVANI

A. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni previste dal presente avviso si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
   a) **Asse**: 1 – Occupazione
   b) **Priorità d'investimento**: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.
   c) **Obiettivo specifico**: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
   d) **Azione**: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
   e) **Settore di intervento**: 103 – Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani.
   f) **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   g) **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
   h) **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
   i) **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
   j) **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
   k) **Classificazione della modalità formativa**:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

   l) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.	Regioni più sviluppate	%	

   a) **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

B. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.

C. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 dopo aver individuato il gruppo classe tra i soggetti segnalati dai Centri per l'impiego attraverso la cooperazione attuativa, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.

D. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL SOGGETTO ATTUATORE

1. I destinatari delle operazioni sono i soggetti, residenti in Friuli Venezia Giulia, registrati nella **FASCIA 2 e 3** del progetto PIPOL così come definiti dalla delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda le operazioni di "formazione permanente per gruppi omogenei" e registrati nella FASCIA 2 per quanto riguarda le operazioni di "Qualificazione di base abbreviata".

E. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 4.999.347,00 a valere sull'asse 1 Occupazione – del POR, così ripartite:

Misura	POR 2014/2020	TS	GO	UD	PN
Formazione per l'occupazione	4.999.347,00	1.149.850,00	549.928,00	2.099.726,00	1.199.843,00

F. ELEMENTI TRASVERSALI DELLE OPERAZIONI

1. Tutte le operazioni di cui al presente paragrafo devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 8 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro.
2. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le

attività di sistema è prevista quella relativa a “Imprenditorialità” che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l’attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell’operazione**, un modulo di 8 ore relativo alle tematiche della creazione d’impresa.

3. Ogni operazione deve prevedere nella sezione “dati per l’orientamento” un breve riassunto del contenuto del progetto finalizzato alla pubblicazione sui siti istituzionali, **pena la non ammissibilità generale dell’operazione**,
4. Ogni operazione deve essere corredata da un documento firmato dall’ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente allegato A) parte integrante delle presenti direttive). La mancata presentazione del modulo di raccordo è **causa di non ammissibilità generale dell’operazione.**
5. Le tipologie formative finanziabili sono quelle di seguito indicate. Le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate, determinano la **non ammissibilità generale dell’operazione**.
6. La delega di parte delle attività è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.

F.1. Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

1. Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell’ambito di figure professionali predefinite.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall’utilizzo dell’UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

F.1.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento alla qualifica di estetista e di acconciatore la cui durata è pari a 1800 ore distribuite su due annualità di 900 ore ciascuna, ai sensi del Regolamento di cui all’art.26, comma 4 e dell’art. 28, comma 6della LR 12/200, **pena la non ammissibilità generale dell’operazione**. Le operazioni devono fare riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale, **pena la non ammissibilità generale dell’operazione**.
2. Tutte le operazioni devono essere presentate, **pena la non ammissibilità generale dell’operazione**, con riferimento agli standard previsti dall’Allegato A e D del Documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. – Gli standard regionali - versione Agosto 2015”, approvato con DGR n. 1654 del 28 agosto 2015 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it delibere, ed in particolare:
   a) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico professionali;
   b) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili;
   c) agli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.
3. Al fine di favorire la partecipazione delle persone trova applicazione la prassi di individualizzazione dei percorsi formativi la quale, nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all’operazione, ammette la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti per un numero non superiore al 50% dei partecipanti previsti dell’operazione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti previsti sia dispari, si fa riferimento alla cifra arrotondata verso l’alto (ad esempio: partecipanti previsti 11; numero minimo di allievi con percorso ridotto: 6). Tale partecipazione ridotta è consentita a fronte di un accertamento delle competenze svolto dall’ATI di riferimento, che evidenzi il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l’attestato di qualifica previsto.

4. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti ~~de~~gli stage, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
5. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.
6. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008.
7. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
8. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
9. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.
10. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

F.2 Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Le operazioni relative alla formazione permanente per gruppi omogenei sono finalizzate, anche attraverso il ricorso a momenti di stage, a fornire ai partecipanti conoscenze e competenze di carattere professionalizzante fortemente aderenti a fabbisogni manifestati dal territorio.
2. Qualora le operazioni prevedano la realizzazione di parti didattiche sul territorio nazionale, al di fuori della regione, è ammissibile il sostegno finanziario a favore degli allievi derivante dall'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale – di cui al documento UCS.

F.2.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione può avere una durata compresa tra 150 e 600 ore che può comprendere insegnamento d'aula, ~~e~~ laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica, la cui durata deve essere compresa tra 150 e 400 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. L'operazione indica le sedi delle imprese ospitanti ~~de~~gli stage, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
3. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento

dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.

4. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008.
5. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
6. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
7. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
   a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
   b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
8. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista (Attestato di frequenza) al superamento della prova finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
9. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

F.3 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per le operazioni formative finanziate a valere sul PON IOG

1. Qualora le operazioni formative finanziate a valere sul PON IOG prevedano lo svolgimento di parte del percorso formativo presso sedi collocate fuori regione, sul territorio nazionale, è ammissibile la predisposizione di apposite operazioni che sostengono la mobilità degli allievi attraverso l'utilizzo dell'UCS 14 del documento UCS.
2. Le suddette operazioni inerenti Indennità di mobilità sul territorio nazionale devono essere presentate contestualmente all'operazione formativa di riferimento e devono prevedere la partecipazione dei medesimi allievi dell'operazione formativa.

G. GESTIONE FINANZIARIA

G.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. I percorsi formativi sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 119,00) * n. ore attività d'aula + 50% ore stage (se previsto) + UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti

3. Ove l'operazione formativa preveda l'utilizzo dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale, al costo di cui al capoverso 2 va aggiunto il seguente così determinato:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

4. Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'applicazione dell'UCS 1, precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.
5. Per quanto riguarda invece le risorse utilizzate con l'applicazione dell'UCS 14, i costi effettivamente sostenuti sono ammissibili alla rendicontazione a prescindere dalle eventuali procedure di trattamento dell'UCS 1.
6. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione:
   a) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio;
   b) i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS14 sono imputati sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza.

G.2 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per i percorsi di Formazione mirata all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni "Indennità di mobilità sul territorio nazionale"" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale , di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione ,- 278/2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza

H. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti Direttive nel Bollettino ufficiale della Regione, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
2. Le operazioni sono finanziate ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo il servizio, in concomitanza con ogni fase di valutazione delle proposte progettuali indica sul sito internet www.regione.fvg.it la disponibilità finanziaria residua con riguardo a ciascun ambito territoriale di riferimento.
3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma*. Per accedere al formulario

on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario, anche in forma cartacea, è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

I. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo**.
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere indicato nell'operazione. Eventuali richieste successive all'approvazione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.

L. SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni operazione è selezionata dal Servizio sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:
   a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti concernenti:

Criterio	Causa di non ammissibilità
Conformità della presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste **(paragrafo H, capoverso 1)** - Mancato utilizzo dello specifico formulario, anche nella presentazione cartacea **(paragrafo H, capoverso 3)** - Mancata compilazione della sezione "dati per l'orientamento"

	(paragrafo F, capoverso 3) - Mancata presentazione del modulo di raccordo con i CPI **(paragrafo F, capoverso 4)**
Conformità del proponente	- Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti **(paragrafo C, capoverso 1)**
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	- Presentazione di operazioni rientranti fra tipologie formative diverse da Operazioni per la qualificazione di base abbreviata, Formazione permanente per gruppi omogenei **(paragrafo F, capoverso 5)** - Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata riferita alla figura ed al corrispondente profilo regionale diversi da quelli previsti **(paragrafo F.1.1, capoverso 1)** **-** Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata non riferita agli standard regionali **(paragrafo F.1.1, capoverso 2)** - Presentazione di operazioni di durata e strutturazione diversa da quella prevista **(paragrafo F.1.1, capoverso 1; paragrafo F.2.1, capoverso 1)** - Mancata indicazione delle sedi ospitanti gli stage (ove previsti) **(paragrafo F.1.1, capoverso 4; paragrafo F.2.1, capoverso 2)** - Mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 **(paragrafo F.1.1, capoverso 6; paragrafo F.2.1, capoverso 4)** - Mancato rispetto del numero minimo o massimo di allievi previsti **(paragrafo F.1.1, capoverso 9; paragrafo F.2.1, capoverso 7)** - Mancata previsione del modulo nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro **(paragrafo F, capoverso 1)** - Mancata previsione del modulo relativo alle tematiche della creazione d'impresa **(paragrafo F, capoverso 2)**

b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.

2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
3. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

M. OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. I destinatari devono mantenere i requisiti di ammissione per tutta la durata del percorso formativo.

N. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della struttura attuatrice o nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

O. RENDICONTAZIONE

O.1 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

O.2 Indennità di mobilità sul territorio nazionale per le operazioni formative finanziate a valere sul PON IOG

1. Entro novanta giorni di calendario dalla conclusione dell'operazione di carattere formativo a cui si riferisce , realizzata a valere sul PON IOG il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita:
   d) dalla relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dall'AdG e disponibile sul sito www.regione.fvg.it ;
   e) dalla fotocopia delle pagine dei registri di presenza dell'operazione formativa a cui l'operazione in questione si riferisce relative al periodo di permanenza fuori regione;
   f) dalla dichiarazione sottoscritta dall'allievo che attesta di aver ricevuto la somma forfettaria a titolo di indennità di mobilità.

PARTE TERZA. ELEMENTI TRASVERSALI

1. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

2. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle aree afferenti ai pilastri di sviluppo delle macrostrategie Eusair e Eusalp
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, anche attraverso l'attuazione del presente avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

3. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

4. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2018.

Allegato A)

MODULO DI RACCORDO TRA L'ATI DI FORMAZIONE E IL CENTRO PER L'IMPIEGO ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELL'OPERAZIONE FORMATIVA AL FABBISOGNO RILEVATO DELLE PERSONE

L'ATI di enti di formazione con capofila _______, operante nell'ambito territoriale della provincia di _____ e il CPI di _____

ATTESTANO CONGIUNTAMENTE CHE

- l'operazione formativa denominata "_________________", rientrante nella tipologia formativa "_____" e connessa alla attuazione del programma specifico n. ___ del PPO 2015, è coerente al soddisfacimento del fabbisogno delle persone partecipanti rilevato dal CPI nei colloqui di orientamento svolti e documentato dal Patto di attivazione individuale – PAI – di ciascun partecipante.

- Nelle diverse fasi di costruzione del gruppo classe i soggetti coinvolti (CPI ed ATI) hanno tenuto conto delle indicazioni dell'art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" del Regolamento (UE) n.1303/2013.

- Nelle di costruzione del gruppo classe è stata garantita la più ampia partecipazione della componente femminile.

Luogo e data

PER L'ATI PER IL CPI

16_6_1_DDS_PROG GEST_271_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 febbraio 2016, n. 271

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 16 novembre al 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, e n. 2601 del 29 dicembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile

2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto “Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL” è stata approvata l’integrazione all’articolazione di PIPOL con la previsione dell’apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015 con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell’ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 3521/LAVFORU del 24 agosto 2015;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell’8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento “Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell’ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL”;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 5753/LAVFORU del 23 ottobre 2015 e n. 8743/LAVFORU del 21 dicembre 2015;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l’attivazione di operazioni a valere sull’Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni sono rivolte alla fascia di utenza 5 e devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 9 luglio 2015 e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 5.651.907,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.651.907,00	1.299.938,61	621.709,77	2.373.800,94	1.356.457,68

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell’11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 215/LAVFORU del 28 gennaio 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni “Formazione permanente per gruppi omogenei” presentate dal 1° novembre al 31 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.990.675,00	919.705,61	468.299,77	1.728.155,94	874.513,68

VISTE le operazioni “Qualificazione di base abbreviata” presentate dal 16 novembre al 31 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni “Qualificazione di base abbreviata” presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 14 dicembre 2015, 11 e 20 gennaio 2016;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni “Qualificazione di base abbreviata” presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 7 operazioni per complessivi euro 780.150,00, di cui 2 edizioni che si realizzano nell’ambito territoriale di Trieste per euro 225.500,00, 1 edizione che si realizza nell’ambito territoriale di Gorizia per euro 98.850,00, 3 edizioni che

si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 343.450,00, e 1 edizione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 112.350,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.210.525,00	694.205,61	369.449,77	1.384.705,94	762.163,68

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 16 novembre al 31 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 7 operazioni per complessivi euro 780.150,00, di cui 2 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 225.500,00, 1 edizione che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 98.850,00, 3 edizioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 343.450,00, e 1 edizione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 112.350,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 febbraio 2016

FERFOGLIA

16_6_1_DDS_PROG GEST_271_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

1420QBAF5

FSE 2014/2020 - OPERAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	OPER. DELLA TRASF. AGROALIMENTARE-ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA	FP1597602001	2015	112.350,00	112.350,00	AMMESSO
2	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	F15100845002	2015	113.150,00	113.150,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			225.500,00	225.500,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			225.500,00	225.500,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	F15101620001	2015	98.850,00	98.850,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			98.850,00	98.850,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			98.850,00	98.850,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1597848006	2015	117.150,00	117.150,00	AMMESSO
2	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	FP1597848007	2015	113.150,00	113.150,00	AMMESSO
3	OPER. DEI SIST. E DEI SERV. LOGIST.-ADDETTO ALLA LOGIST. INTEGR. E ALLA GEST. DEI PROC. DI MAGAZZ.	FP1597848008	2015	113.150,00	113.150,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			343.450,00	343.450,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			343.450,00	343.450,00	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADD. LAVORAZIONI PANETTERIA, PASTICCERIA, GELATERIA	FP1592426008	2015	112.350,00	112.350,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			112.350,00	112.350,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			112.350,00	112.350,00	
	Totale con finanziamento 1420QBAF5			780.150,00	780.150,00	
	Totale 1420QBAF5			780.150,00	780.150,00	
	Totale con finanziamento			780.150,00	780.150,00	
	Totale			780.150,00	780.150,00	

16_6_1_DDS_PROG GEST_282_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 febbraio 2016, n. 282

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni. Programma specifico n. 25/15: sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea. Emanazione dell'avviso per la presentazione delle proposte progettuali. Asse 3 - Istruzione e formazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale (L.R.) 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il DPReg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76," di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg. 87/Pres. Del 29/04/2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPReg 9 gennaio 2008 n. 7/Pres.;

VISTA la "Scheda Università" approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale - Programmazione FSE 2007/2013 - nel corso della seduta tenutasi a Roma il 9 luglio 2009, di seguito Scheda Università

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - 2014/2020 - della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", di seguito PPO 2015, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 25/15: "Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea", a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo;

RITENUTO di provvedere alla emanazione dell'avviso pubblico finalizzato all'attuazione del programma specifico richiamato;

DECRETA

1. E' approvato l'avviso costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento destinato alla presentazione delle proposte progettuali da selezionare ed attraverso le quali dare attuazione al programma specifico n. 25/15 del PPO 2015.

2. Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell'avviso di cui al punto 1 è destinata la somma complessiva di euro 6.300.000 a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - del POR FSE 2014/2020.

3. Il presente provvedimento e l'allegato A) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 1 febbraio 2016

FERFOGLIA

16_6_1_DDS_PROG GEST_282_2_ALL1

ALLEGATO A

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3 – Istruzione e formazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015

Programma specifico 25/15: Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE

Gennaio 2016

INDICE

PARTE PRIMA. GENERALITA’

1. FINALITA’ DELL’AZIONE REGIONALE

1. Nella individuazione delle priorità su cui concentrare l’azione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020, di seguito POR FSE, la Regione ha indicato quella concernente il *“Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa”*
2. Il problema dello sviluppo tecnologico non si risolve solo nell’incentivare gli investimenti in R&S, ma richiede anche un investimento maggiore nella formazione, nello sviluppo dei processi di apprendimento, sia collettivi che individuali, e nella creazione di network che favoriscano lo scambio delle conoscenze e la loro integrazione originale, contribuendo così a generare innovazione. Un orientamento che si pone in piena coerenza con le indicazioni che pervengono dalla UE con gli obiettivi della strategia EUROPA 2020 - che hanno trovato sintesi nell’iniziativa Faro “Unione dell’innovazione”, con le previsioni regolamentari del FSE (cfr. art .3.2 del Regolamento (UE) 1304/2013) e con il quadro normativo regionale specifico rappresentato:
   a) dalla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 “Finanziamenti al sistema universitario regionale” finalizzata a promuovere e sostenere l’eccellenza e la competitività del sistema universitario regionale nonché a favorire la collaborazione tra istituzioni appartenente al sistema universitario regionale;
   b) dalla legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 “Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico”. Con questa normativa la Regione FVG mira a promuovere un ambiente favorevole all'innovazione, operando proprio sull’integrazione tra ricerca ed innovazione grazie alla collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici. In questa prospettiva si colloca l’impegno ad attuare, attraverso il FSE, percorsi formativi di eccellenza che, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, siano in grado di contribuire all’incremento qualitativo dell’offerta formativa a partire da quella espressa dal sistema universitario regionale.
3. Il Documento di pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015 – approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PPO 2015, ha inteso tenere ben presenti tali aspetti, con la previsione del programma specifico n. 25/15 – Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea – da attuare nel quadro dell’asse 3 del POR.
4. Il programma specifico si propone di contribuire sensibilmente allo sviluppo dell’alta formazione, alla valorizzazione dei sistemi della ricerca e accademico e alla loro integrazione con quello produttivo, sostenendo prioritariamente corsi di dottorato e percorsi di ricerca con ricadute sul sistema produttivo e, nell’evidenziare la centralità della persona, migliorando gli elementi di internazionalizzazione con particolare riferimento alle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR. Il programma è coerente con la Strategia di specializzazione intelligente regionale e si sviluppa su una base pluriennale nel corso di più anni accademici.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 “Ordinamento della formazione professionale”;
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR FSE;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
- documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni

alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e succ. mod.;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
- "Scheda Università" approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale – Programmazione FSE 2007/2013 – nel corso della seduta tenutasi a Roma il 9 luglio 2009, di seguito Scheda Università, nelle more della adozione del corrispondente documento relativo alla programmazione 2014/2020;
- Approvazione del Consiglio europeo della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico – ionica (EUSAIR), Conclusioni del 23 – 24 ottobre 2014 e Conclusioni del Consiglio (riunione CAG – Consiglio Affari Generali) del 29 settembre 2014;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico ionica del 17 giugno 2014, COM (2014) 357 final e allegato Piano di azione, SWD (2014) 190 final;
- Relazione sul valore aggiunto delle Strategie Macro-regionali, 27 giugno 2013, COM (2013) 468 Finale;
- Comunicazione COM (2015) 366 final di data 28.07.2015 di adozione da parte della Commisisone europea della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) unitamente al relativo Piano d'azione che costituisce documento tecnico di accompagnamento (Staff Working Document – SWD 2015 147 final dd 28.07.2015;
- Strategia di specializzazione intelligente regionale disponibile al sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/Strategia-specializzazione-intelligente/articolo.html
- Legge 240/2010, art. 19 concernente *Disposizioni in materia di dottorato di ricerca* e articolo 22 concernente *Assegni di ricerca;*
- DM 45 dell'8 febbraio 2013 concernente *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*
- DM 18 giugno 2008 concernente *Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;*
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014/2020. Linee di indirizzo per la realizzazione di attività a favore di laureati, con particolare riferimento alle attività di ricerca";

2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università in raccordo con l'Area istruzione, alta formazione e ricerca della medesima Direzione; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con il Direttore dell'Area istruzione, alta formazione e ricerca della medesima Direzione.

3. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. I progetti previsti dal presente avviso danno attuazione al programma specifico n. 25/15 – Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea - del PPO 2015 e si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
   a) **Asse**: 3 – Istruzione e formazione

b) **Priorità d'investimento**: 10. ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati
c) **Obiettivo specifico**: 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
d) **Azione**: 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche
e) **Settore di intervento**: 116 - Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati
f) **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
g) **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
h) **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
i) **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
j) **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
k) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone inattive

l) **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, i progetti si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento e dalle Linee guida.
2. L'affidamento delle attività avviene con le modalità previste dalla Scheda Università.
3. Ai fini del presente avviso, si intende:
   a) per "operazione", l'insieme dei progetti realizzabili riferiti al Gruppo 1 e al Gruppo 2 di cui al paragrafo 6;
   b) per "progetto", l'unità di base per la realizzazione delle operazioni del Gruppo 1 e del Gruppo 2.

PARTE SECONDA. LA PROPOSTA PROGETTUALE

5. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. In coerenza con quanto previsto dalla "Scheda Università" e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 609/2013 i soggetti proponenti sono i seguenti:
   a) Università degli studi di Trieste,
   b) Università degli studi di Udine,
   c) Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – SISSA.
2. Il soggetto proponente assume la configurazione di soggetto attuatore ad avvenuta approvazione della relativa proposta progettuale da parte del Servizio.

6. OGGETTO SPECIFICO DELL'AVVISO E ATTIVITA' FINANZIATE

1. Ogni proposta progettuale fa riferimento ai seguenti gruppi di operazioni:
   a) Gruppo 1:
      i. OPERAZIONE 1: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia;
      ii. OPERAZIONE 2: Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa;
      iii. OPERAZIONE 3: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero ai sensi della normativa vigente;
   b) Gruppo 2, relativo alle attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1.
2. L' operazione 1 e l' operazione 2 si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia e mirano a favorire lo sviluppo di relazioni tra il sistema della ricerca pubblico e il tessuto economico, produttivo e sociale, con finalizzazioni specifiche relative a:
   a) favorire il rafforzamento del sistema scientifico regionale e la sua attrattività anche a livello internazionale;
   b) favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca e il tessuto economico, produttivo e sociale;
   c) potenziare la domanda di ricerca e di innovazione espressa dal sistema economico e il rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione per conseguire obiettivi di competitività;
   d) contribuire all'inserimento occupazionale dei destinatari, inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi formativi in progetti di valore scientifico;
   e) sostenere la formazione nel campo della ricerca e del trasferimento delle conoscenze al tessuto economico, produttivo e sociale.
3. Ogni progetto riferito all' operazione 1, che può avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi, deve svolgersi obbligatoriamente presso le strutture dei soggetti attuatori, di conservatori di musica o di altri organismi di ricerca o istituzioni artistiche, museali e culturali sia pubblici che privati localizzati anch'essi nella Regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.
4. Ogni progetto riferito all' operazione 2, che può avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi, deve obbligatoriamente essere realizzato con una o più imprese aventi sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il rispetto di tale previsione è oggetto di controllo da parte del Servizio; la verifica della sua mancanza determina la decadenza del contributo relativo al progetto di riferimento.
5. Le operazioni 1 e 2 devono risultare coerenti con le aree della Strategia di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S3) e alle sue traiettorie di sviluppo.
6. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aree di specializzazione intelligente e di favorire il collegamento tra la ricerca e il sistema produttivo, le attività riconducibili all'operazione 2 devono prevedere l'attuazione

dell'attività di ricerca presso le imprese da individuare in collaborazione con gli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici e/o con gli enti gestori dei cluster di cui alla legge regionale n. 3/2015. Gli stessi devono:
- garantire un'ampia diffusione tra le imprese dell'area di specializzazione S3 riconducibile al cluster di riferimento in merito alle opportunità esistenti;
- supportare i soggetti attuatori nella individuazione delle imprese da coinvolgere nella realizzazione del progetto;
- collaborare con il soggetto attuatore per favorire lo sviluppo di attività di ricerca utili all'area di specializzazione della S3 riconducibile al cluster di riferimento.

7. Le imprese interessate sono tenute a mettere a disposizione di ciascun assegnista le strutture e gli strumenti utili per realizzare il percorso di ricerca, fermo restando che rimane in capo al soggetto attuatore la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di ricerca a cui dovranno essere dedicate adeguate figure nell'ambito del progetto.
   Un apposito documento di intesa, sottoscritto dal soggetto attuatore e dalle imprese interessate allo sviluppo dell'attività di ricerca, a tal fine denominate "soggetti partner", disciplina il rapporto tra le parti. Il soggetto attuatore può sottoscrivere un documento di intesa per ciascun assegno di ricerca o per più assegni per ogni singola impresa, fino ad un massimo di tre assegni. Il documento di intesa è conservato dal soggetto attuatore.
8. I progetti relativi alle operazioni 1 e 2 possono prevedere una attività di ricerca da svolgersi all'estero per un periodo non superiore a 1/3 della durata del progetto stesso.
9. L' operazione 3 deve realizzarsi principalmente all'estero, presso le aree territoriali rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR, con finalizzazioni specifiche relative a:
   a) favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca della regione e il tessuto universitario, della ricerca, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR;
   b) contribuire all'occupabilità dei destinatari inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi professionali in progetti di valore tecnico - scientifico;
   c) sostenere la formazione nel campo della ricerca.
10. Il periodo all'estero deve essere svolto presso una o più università e/o enti di ricerca e/o imprese e/o enti pubblici di Paesi delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR. Tali organismi vengono denominati "soggetti partner".
11. Nel Gruppo 2 – Attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1. – vengono ricondotte le attività, e le connesse spese, concernenti:
   a) il tutoraggio accademico;

   c) le attività di carattere tecnico/organizzativo.

7. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziare disponibili per la realizzazione delle operazioni sono complessivamente pari a Euro 6.300.000 a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione – del POR FSE e così suddivise tra i soggetti proponenti:.

UNIVERSITA' TRIESTE	UNIVERSITA' UDINE	SISSA	TOTALE
2.700.000	2.700.000	900.000	6.300.000

2. Il riparto delle risorse finanziarie avviene in conformità alle prassi adottate ai fini dell'attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 "Finanziamenti al sistema universitario regionale".
3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, il soggetto attuatore deve seguire le seguenti indicazioni:

a) almeno il 30% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata alla realizzazione delle operazioni inerenti l' operazione 1;
b) almeno il 20% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata alla realizzazione delle operazioni inerenti l' operazione 2
c) almeno il 25% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata alla realizzazione delle operazioni inerenti l'operazione 3;
d) non più del 15% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata al gruppo 2.

8. LA PROPOSTA PROGETTUALE

1. La proposta progettuale presentata dal soggetto proponente deve:
   a) indicare il piano finanziario il quale:
      i. sia corrispondente alla disponibilità finanziaria indicata nella tabella di cui al paragrafo 7;
      ii. sia coerente con le indicazioni di cui al paragrafo 7, capoverso 3, lettere a), b), c) e d);
      iii. indichi distintamente la disponibilità finanziaria delle operazioni 1, 2, 3 del gruppo 1 e delle attività del gruppo 2. **Tale indicazione deve essere riportata nel piano dei costi del formulario** alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio (in tal senso il piano dei costi deve essere predisposto distintamente per ciascuna operazione);
   b) indicare la persona fisica referente della proposta progettuale; è possibile prevedere referenti differenziati in relazione alle operazioni previste;
   c) indicare la sede principale presso cui deve essere tenuta tutta la documentazione relativa all'attuazione delle operazioni e eventuali sede secondarie;
   d) assicurare un sistema di contabilità separata con una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascun progetto di ogni operazione, ferma restando la normativa contabile vigente. In tal senso **si richiede una dichiarazione nell'apposita sezione del formulario**. Tale sistema deve garantire per ogni progetto la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie dal Servizio e i pagamenti connessi alle singole attività assicurate dai soggetti attuatori;
   e) contenere la dichiarazione dell'impegno ad adottare, successivamente all'eventuale approvazione della proposta progettuale e in condivisione con il Servizio, modalità e procedure per la gestione del monitoraggio dei progetti pienamente coerenti con il sistema informativo della struttura attuatrice;
   f) prevedere, in relazione ad ogni operazione di cui al paragrafo 6, uno schema di avviso attraverso il quale i soggetti attuatori procedono alla raccolta e selezione delle candidature (vedi paragrafo 12);
   g) prevedere, in relazione all' operazione 2, le modalità di raccordo tra i soggetti attuatori e gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici e/o gli enti gestori dei cluster di cui alla legge regionale n. 3/2015 ai fini dell'individuazione delle imprese;
   h) contenere una dichiarazione nella quale ciascun soggetto attuatore dichiara l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali o regionali;
   i) indicare le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'avviso da parte dei soggetti attuatori e di raccolta delle candidature;
   j) indicare, in relazione all'operazione 2, le modalità con cui vengono determinati i criteri di valutazione e le modalità di selezione dei progetti di ricerca delle imprese;
   k) indicare le modalità con cui vengono determinati i criteri di valutazione che si intendono adottare per la selezione delle candidature (vedi paragrafo 13);
   l) descrivere le modalità per la formalizzazione degli esiti della valutazione da parte della commissione valutatrice al referente del soggetto attuatore e per la pubblicazione degli esiti stessi da parte di quest'ultimo;
   m) indicare i criteri per la composizione della commissione valutatrice, distintamente per ciascuna operazione, ai sensi dei regolamenti dei soggetti attuatori. I componenti delle commissioni valutatrici

non possono essere impegnati nelle attività di segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione inerente l'attuazione del presente avviso. Possono svolgere l'attività di tutoraggio di progetti per i quali non sono componenti della relativa Commissione valutatrice. Non vi è incompatibilità tra l'attività di componente della Commissione valutatrice e quella di componente del Collegio Docenti dei corsi di dottorato;

n) descrivere le modalità attraverso le quali avviene le gestione dei flussi finanziari nei confronti dei destinatari;
o) contenere lo schema di massima del disciplinare o del contratto che il soggetto attuatore e i destinatari sottoscrivono a seguito della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Le proposte progettuali devono essere redatte utilizzando il formulario disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma.*
2. Ogni proposta progettuale deve essere presentata anche in forma cartacea, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso ed entro le ore 12,00 del **14 marzo 2016**, all'ufficio protocollo della struttura attuatrice sito al VI° piano del palazzo di via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
3. Per accedere al formulario on line il soggetto proponente deve essere preventivamente registrato sul sito sopraindicato. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, in caso di registrazione scaduta, ai fini della riattivazione, deve essere inviata una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. I formulari vanno riempiti in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
5. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   - sabato dalle 8.00 alle 12.30.

   Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
   Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
6. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

10. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni proposta progettuale è selezionata dal Servizio sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni avviene attraverso le seguenti fasi:
   a) **fase di ammissibilità**: la selezione delle proposte progettuali prevede una prima fase, di ammissibilità generale, centrata sulla verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti necessari previsti dall'Avviso pubblico.
   Con riferimento alla suddetta fase ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale della proposta progettuale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	- mancato rispetto dei termini di presentazione (paragrafo 9 capoverso 2) - mancato rispetto delle modalità di presentazione previste (paragrafo 9, capoverso 1)
Conformità del proponente	– soggetto proponente diverso da quelli previsti (paragrafo 5 capoverso 1) – mancata indicazione del referente o dei referenti da parte di ciascun soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera b) – mancata indicazione della sede principale di ogni soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera c) – mancata dichiarazione dell'utilizzo di un sistema di contabilità separata da parte di ogni soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera d) – mancato impegno ad adottare modalità e procedure per il monitoraggio conformi a quelle richieste da parte di ogni soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera e)
Conformità del progetto (requisiti minimi)	– mancata presenza di uno schema di avviso da parte di ogni soggetto attuatore per ogni operazione prevista (paragrafo 8, capoverso 1, lettera f) – mancata presentazione delle modalità di raccordo con i soggetti partner (paragrafo 6, capoverso 7) – mancata indicazione, in relazione all'operazione 2, delle modalità di individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di selezione dei progetti di ricerca delle imprese (paragrafo 8, capoverso 1, lettera j) – mancata indicazione delle modalità con cui vengono determinati i criteri di valutazione che si intendono adottare per la selezione delle candidature (paragrafo 8, capoverso 1, lettera k) – mancata presenza dello schema di massima del disciplinare/contratto fra soggetto attuatore e destinatario (paragrafo 8, capoverso 1, lettera o)

b) **fase di valutazione di coerenza**, incentrata sulla verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti necessari, previsti dal presente avviso, per accedere ai finanziamenti con l'applicazione dei seguenti criteri:
   i. utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   ii. coerenza e qualità progettuale;
   iii. coerenza finanziaria.

2. La comunicazione degli esiti della valutazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale recante gli esiti della valutazione;
   b) nota formale del Servizio ai soggetti attuatori recante gli esiti della valutazione;
   c) inserimento del decreto di cui alla lettera a) sul sito internet www.regione.fvg.it formazione lavoro /formazione/FSE fondo sociale europeo e programmi operativi/bandi e graduatorie.
3. Nel caso di valutazione negativa, il decreto dirigenziale di cui al capoverso 2, nel dare evidenza della valutazione negativa, riapre i termini per la nuova presentazione della proposta progettuale.

PARTE TERZA. LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

11. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. Sulla base di quanto previsto dalla proposta progettuale, ogni soggetto attuatore dà luogo alle procedure relative all'attuazione delle operazioni 1, 2, e 3.
2. Per quanto concerne le operazioni del Gruppo 2, la loro ammissibilità decorre dalla data successiva alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto che approva le proposte progettuali.

12. AVVISI PUBBLICI

1. I soggetti attuatori devono provvedere alla realizzazione delle operazioni secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di accesso. In tal senso i soggetti medesimi devono provvedere alla emanazione di avvisi pubblici con i quali vengono aperti i termini per la presentazione delle candidature da parte dei destinatari, secondo i propri regolamenti.
2. Gli avvisi pubblici devono essere coerenti con gli schemi di avviso presenti nella proposta progettuale; in tal senso devono indicare una disponibilità finanziaria corrispondente a quella indicata, in relazione ad ogni operazione.
3. Ogni soggetto attuatore deve predisporre un avviso pubblico per ognuna delle tre operazioni previste. Per l'operazione 2 l'avviso per la selezione delle candidature è preceduto da un avviso per la selezione dei progetti di ricerca delle imprese in relazione a quanto previsto dal paragrafo 8, capoverso 1, lettere g) e j).
4. Gli avvisi pubblici devono prevedere l'apertura da parte del soggetto attuatore di uno sportello (fisico o online) per la presentazione dei progetti.
5. Lo sportello è operativo secondo modalità e termini stabiliti nell'avviso di riferimento.
6. Ai fini dell'ammissibilità delle candidature alla valutazione o della determinazione di criteri di priorità da applicare nella valutazione stessa, gli avvisi possono contenere indicazioni relative a:
   a) specifici titoli di studio;
   b) requisiti professionali dei destinatari;
   c) conoscenze specifiche, anche di carattere trasversale, dei destinatari;
   d) esperienze specifiche dei destinatari.
7. In particolare, per quanto riguarda i destinatari:
   a) con riferimento alle operazioni 1 e 3, i destinatari, al momento della presentazione della loro candidatura devono possedere i requisiti per poter partecipare ad un percorso di dottorato di ricerca o a un assegno di ricerca ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dei soggetti attuatori;
   b) i medesimi destinatari, al momento dell'avvio del loro progetto, devono essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
   c) con riferimento all'operazione 2, i destinatari, al momento della presentazione della loro candidatura, devono possedere i requisiti per poter essere titolari di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dei Soggetti Attuatori;
   d) i medesimi destinatari, al momento dell'avvio del loro progetto, devono essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

   Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al capoverso 7 è causa di **decadenza dal contributo del progetto.**
8. Gli avvisi pubblici devono essere pubblicati, a cura di ogni soggetto attuatore, nel proprio sito istituzionale; il Servizio li pubblica sul sito www.regione.fvg.it
9. Tutti i progetti devono concludersi entro il 31 dicembre 2020, fatti salvi i casi di sospensione e successiva riattivazione dei progetti per congedo per maternità, congedo parentale, gravi motivi familiari documentati, gravi motivi di salute. In tali eventualità ed ai fini della ammissibilità della spesa a valere sul presente avviso,

i progetti devono comunque concludersi entro il 30 aprile 2022.

13. PRESENTAZIONE, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature sono presentate dai destinatari secondo i termini e le modalità previsti dagli avvisi pubblici emanati dai soggetti attuatori, con l'utilizzo della modulistica costituente parte integrante degli avvisi stessi.
2. Il soggetto attuatore raccoglie le candidature presentate secondo quanto previsto dai relativi avvisi e li trasmette alla commissione di valutazione competente.
3. Per le operazioni 1 e 3 sono valutati i progetti secondo i criteri individuati con le modalità di cui al paragrafo 8, capoverso 1, lettera k). Per l'operazione 2 sono valutate le conoscenze e le esperienze del candidato in relazione ai progetti di ricerca delle imprese e secondo i criteri individuati con le modalità di cui al paragrafo 8, capoverso 1, lettera j)
4. Gli esiti della valutazione devono essere formalizzati con determinazione della competente commissione valutatrice.
5. L'attività della commissione valutatrice è documentata da un apposito verbale che viene predisposto alla conclusione di ogni valutazione e che indica anche le giornate durante le quali si è svolta la valutazione ed i relativi orari di impegno. Le sedute della commissione valutatrice devono svolgersi con la presenza di tutti i componenti.
6. Ai fini dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, è ammissibile una variazione delle risorse allocate su ognuna delle tre operazioni pari all'8% della disponibilità finanziaria di ogni operazione, ferma restano la disponibilità totale.
7. La comunicazione dell'esito della valutazione deve avvenire, a mezzo di nota formale raccomandata A.R., e-mail o consegna a mano, entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione del decreto rettorale di approvazione della valutazione svolta dalla commissione valutatrice.
8. La suddetta nota deve contenere:
   a) l'indicazione del termine entro il quale il destinatario è tenuto a comunicare l'accettazione del beneficio finalizzato alla realizzazione del progetto;
   b) l'esplicitazione delle modalità previste per la formalizzazione dell'accettazione stessa;
   c) l'indicazione della data entro la quale il destinatario è chiamato a sottoscrivere con il soggetto attuatore il contratto/disciplinare volto a regolare i reciproci rapporti nella realizzazione del progetto.
9. Per ogni candidatura pervenuta, il soggetto attuatore assicura la tenuta di un apposito fascicolo recante l'intera documentazione afferente il progetto medesimo. I fascicoli devono essere costantemente aggiornati e tenuti presso la sede del soggetto attuatore indicata nella proposta progettuale ai fini delle verifiche in loco eseguite dal Servizio.
10. I soggetti partner nazionali ed esteri nell'ospitare i destinatari si impegnano a sostenere le attività previste nel progetto garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso. Tali soggetti dovranno inoltre fornire un servizio di tutoraggio attraverso il proprio personale.

14. ARTICOLAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI 1, 2, 3 DEL GRUPPO 1

1. Il costo di ogni progetto è determinato dal soggetto attuatore sulla base delle indicazioni presenti nel presente paragrafo, coerenti con la normativa comunitaria vigente, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1304/2013.
2. Dal punto di vista finanziario, ogni progetto si articola nel modo seguente:

a) voce di spesa B2.4 - Attività di sostegno all'utenza[1]: borse per la frequenza di percorsi di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 4 della legge 210/1998 e del DM 45/2013 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal MIUR con proprio decreto e dell'importo minimo previsto dal regolamento del singolo soggetto attuatore:
   1) integrazione per il periodo di ricerca all'estero (come previsto dalla normativa vigente) per un periodo non superiore a 6 mesi per quanto riguarda l'operazione 1
   2) integrazione per il periodo di ricerca all'estero (come previsto dalla normativa vigente) per un periodo non superiore a 18 mesi per quanto riguarda l'operazione 3
   3) a decorrere dal secondo anno del corso di dottorato integrazione del 10 % del valore della borsa destinato ad attività di ricerca in Italia e all'estero.

   I predetti importi sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente e della eventuale nuova normativa in vigore nel corso del periodo 2015/2022. L'importo è determinato dal soggetto attuatore;
b) voce di spesa B2.4 - Attività di sostegno all'utenza: assegni di ricerca disciplinati dall'art. 22 della legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni, conferiti nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal MIUR con proprio decreto e dell'importo massimo eventualmente stabilito dai regolamenti dei singoli soggetti attuatori. Il predetto importo è comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente e della eventuale nuova normativa in vigore nel corso del periodo 2015/2022. L'importo è determinato dal soggetto attuatore.

3. La gestione dei progetti inerenti le operazioni 1, 2 e 3 avviene a costi reali.
4. Per le incompatibilità delle borse di dottorato e degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca si applica la normativa vigente in materia e i regolamenti interni dei singoli soggetti attuatori.

15. ARTICOLAZIONE FINANZIARIA DEL GRUPPO 2

1. Nel Gruppo 2 sono previste attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1. In particolare:
   a) il tutoraggio scientifico;
   b) la selezione delle operazioni;
   c) le attività di carattere tecnico/organizzativo.

   Come già richiamato, le spese connesse alle operazioni del Gruppo 2 non possono essere superiori al 15% della disponibilità finanziaria complessiva di ciascun soggetto attuatore.
2. I costi relativi al tutoraggio scientifico svolto dal soggetto attuatore sono gestiti con l'applicazione dell'UCS 13 - Formazione individuale personalizzata – Alto apprendistato – del documento UCS. In relazione alla professionalità del tutor scientifico, trovano rispettivamente applicazione le UCS 13A, 13B, 13C, 13D, 13E. Ai fini della determinazione del costo a valere sulla voce di spesa sopraindicata, deve essere applicata la seguente formula:

valore dell'UCS 13 (A, B, C, D, E) * numero ore di impegno previste

3. Ad ogni progetto rientrante nelle operazioni 1, 2 e 3 deve essere associata una azione di tutoraggio scientifico. Il soggetto attuatore ne determina il costo con documentazione interna che rimane agli atti ai fini del controllo della struttura attuatrice. In tal senso:
   a) le ore d'impegno mensile non possono essere superiori a 10;
   b) i mesi di impegno sono stabiliti dal soggetto attuatore e non possono messere superiori a quelli corrispondenti alla durata dell'operazione di riferimento.
4. I costi relativi al tutoraggio scientifico sono imputati alla voce di spesa B2.2 – Tutoraggio - del piano dei costi di cui all'allegato B) del Regolamento.

---

[1] Vedi allegato B) – Piano dei costi – del Regolamento

5. I costi relativi alle attività di selezione dei progetti e delle attività di carattere tecnico/organizzativo sono imputati alla voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche – del piano dei costi di cui all'allegato B) del Regolamento. La loro gestione avviene secondo la modalità a costi reali, sulla base di quanto stabilito dalle linee guida in relazione alle attività concernenti la selezione delle operazioni (voce di spesa B1.4) e le attività di Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione (voce di spesa B4.3).
6. I costi sostenuti per la realizzazione delle attività del Gruppo 2 sono ammissibili con riferimento all'attività in senso lato e all'attività in senso stretto dell'operazione (cfr, articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento).

16. FLUSSO DOCUMENTALE TRA I SOGGETTI ATTUATORI E IL SERVIZIO

1. Entro 10 giorni di calendario dal termine per la comunicazione degli esiti della valutazione di cui al paragrafo 13, capoverso 6, il soggetto attuatore:
   a) trasmette i progetti ammessi al finanziamento e relativi alle operazioni 1, 2 e 3 utilizzando, per ognuna di esse, l'apposita modulistica predisposta dalla struttura attuatrice;
   b) trasmette il progetto relativo alle operazioni del Gruppo 2 utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio.
2. La trasmissione dei progetti di cui al capoverso 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti attuatori al Servizio avviene con le medesime modalità previste dal paragrafo 9 per la presentazione delle proposte progettuali.
3. Per quanto riguarda il progetto del Gruppo 2, è necessaria particolare attenzione alla predisposizione della parte della modulistica in cui viene distinto il finanziamento relativo al tutoraggio scientifico, da gestire con UCS e quello destinato alle attività di selezione dei progetti e alle attività di carattere tecnico/organizzativo la cui gestione avviene secondo la modalità a costi reali.
4. Il Servizio valida ogni progetto pervenuto assegnando il numero di codice pertinente.
5. A fronte di ogni progetto trasmesso al Servizio, il soggetto attuatore deve preventivamente giungere alla sottoscrizione con il destinatario del disciplinare o del contratto previsto (il cui fac simile è parte della proposta progettuale).

17. FLUSSI FINANZIARI TRA IL SERVIZIO E IL SOGGETTO ATTUATORE

1. Con riferimento alle attività previste, i soggetti attuatori devono assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
2. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.
3. Le modalità attraverso cui i soggetti attuatori garantiscono il rispetto delle indicazioni di cui sopra devono essere adeguatamente descritte nella proposta progettuale.
4. Per quanto riguarda i progetti che compongono le operazioni 1, 2, 3~~, 4~~ del Gruppo 1:
   a) ogni soggetto attuatore ne comunica l'avvio secondo le modalità previste dal Regolamento e dalle Linee guida in tema di attività di carattere formativo;
   b) il Servizio provvede, ad avvenuto ricevimento della modulistica che documenta l'avvio del progetto, all'erogazione di una anticipazione finanziaria pari all'85% del valore finanziario del progetto medesimo.
5. Per quanto riguarda la realizzazione delle operazioni relative al Gruppo 2:
   a) ogni soggetto attuatore può comunicare l'avvio del progetto, secondo le modalità previste dal Regolamento e dalle Linee guida, successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto con cui il Servizio approva la pertinente proposta progettuale;
   b) il Servizio provvede, ad avvenuto ricevimento della modulistica che documenta l'avvio di ogni progetto, all'erogazione di una anticipazione finanziaria pari all'85% del valore finanziario dell'operazione di riferimento.

6. Ad avvenuta approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute per ognuno dei progetti realizzati, il Servizio provvede alla erogazione del saldo spettante.
7. Al fine di ottimizzare il processo di certificazione della spesa sostenuta e alimentare il flusso finanziario tra il bilancio comunitario e il bilancio nazionale con il bilancio regionale, ogni soggetto attuatore documenta al Servizio la spesa effettivamente sostenuta con le seguenti cadenze di carattere quadrimestrale:

2016	2017	2018	2019	2020
	28 febbraio	28 febbraio	28 febbraio	28 febbraio
30 giugno	30 giugno	30 giugno	30 giugno	30 giugno
31 ottobre	31 ottobre	31 ottobre	31 ottobre	31 ottobre

8. Le modalità per la documentazione quadrimestrale delle spese sostenute sono definite tra il Servizio e i soggetti attuatori successivamente alla approvazione delle proposte progettuali.

18.FLUSSI FINANZIARI TRA IL SOGGETTO ATTUATORE E I DESTINATARI

1. Il flusso finanziario intercorrente fra i soggetti attuatori e i destinatari è oggetto di specifica descrizione in sede di proposta progettuale.
2. Il soggetto attuatore:
   a) deve garantire la sostenibilità finanziaria del progetto da parte del destinatario. In tal senso non è ammissibile il pagamento della borsa di dottorato o dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca con cadenze superiori alla bimestralità;
   a) deve stabilire le condizioni richieste ai fini del pagamento delle somme spettanti ai destinatari;
   b) deve stabilire le modalità di restituzione al soggetto attuatore, da parte del destinatario, delle somme percepite, in caso di inammissibilità del progetto.

19. ONERI PER I DESTINATARI

1. Nel corso della realizzazione del progetto ai destinatari è fatto obbligo di:
   a) seguire il piano di attività ed il cronoprogramma degli obiettivi previsto nel progetto;
   b) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto attuatore e presso il soggetto partner o i soggetti partner;
   c) presentare trimestralmente al soggetto attuatore la dichiarazione che accerta il regolare svolgimento delle attività, validata dal tutor scientifico e, per i periodi presso il soggetto partner o i soggetti partner, dal tutor del soggetto partner;
   d) presentare al soggetto attuatore, con cadenza annuale, una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
   e) presentare al soggetto attuatore il rapporto finale sottoscritto dal destinatario e dal tutor scientifico. Il rapporto finale fa parte del rendiconto finale del progetto;
2. Ciascun soggetto attuatore si riserva la facoltà di richiedere ai destinatari una dichiarazione mensile attestante il regolare svolgimento dell'attività validata dal tutor scientifico e, per i periodi presso il soggetto partner o i soggetti partner, dal tutor del soggetto partner

20. ONERI PER I SOGGETTI ATTUATORI

1. Alla conclusione di ogni progetto che ha raggiunto gli obiettivi previsti ciascun soggetto attuatore rilascia al

destinatario:
a) il diploma di dottorato, nel caso del completo svolgimento della borsa di dottorato;
b) il certificato che attesta il superamento dell'anno accademico o degli anni accademici, nel caso di non completo svolgimento della borsa di dottorato;
c) l'attestazione dell'attività svolta, per quanto riguarda gli assegni di ricerca.

2. Ogni soggetto attuatore fornisce al Servizio i dati occupazionali di ciascun destinatario dopo sei mesi e dopo 12 mesi dalla conclusione del progetto.

21.RISULTATI DEI PROGETTI (BREVETTI E DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE)

1. I risultati dei progetti (progetti formativi di ricerca), intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono al soggetto attuatore dell'intervento, eventualmente in contitolarità con il soggetto partner o i soggetti partner coinvolti nello specifico progetto In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia.
2. Con riferimento all' operazione 2 i risultati della collaborazione con l'impresa che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca sono integralmente attribuiti al soggetto attuatore, oppure tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti al soggetto attuatore e all'impresa in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi all'attività di ricerca.
3. È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori.
4. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

22. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Le modalità di promozione e pubblicizzazione devono essere descritte nell'operazione.
3. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari che i progetti presentati su ciascuna operazione sono cofinanziati dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

23. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la preparazione e presentazione della proposta progettuale, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle afferenti tematiche previste dai pilastri della strategia macroregionale EUSAIR e alle aree prioritarie di intervento individuate dalla futura strategia macroregionale EUSALP.
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 il Servizio richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, anche attraverso l'attuazione del presente avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile all'operazione finanziata.
   Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
   La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.

24. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

1. Ogni soggetto attuatore presenta il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di ogni progetto entro 60 giorni di calendario dal suo termine.
2. Per quanto concerne il rendiconto delle spese sostenute per le attività del Gruppo 2, deve essere presentato contestualmente a quello dell'ultimo realizzato del Gruppo 1.
3. Il rendiconto deve essere presentato al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano e deve contenere:

a) la relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica;*
b) il rapporto di ricerca;
c) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio scientifico;
d) le fatture o altra documentazione contabile di valore equivalente per la documentazione delle attività svolte con la modalità a costi reali.

4. L'ammissibilità del rendiconto è legata al raggiungimento degli obiettivi del singolo progetto.
5. Il raggiungimento degli obiettivi previsti è attestato, per tutte le operazioni del Gruppo 1, dal rapporto finale di ricerca, predisposto dal destinatario e validato dal soggetto attuatore. Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenziazione di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso. Il rapporto finale di ricerca deve essere allegato al rendiconto finale che il soggetto attuatore presenta al Servizio.
6. Le condizioni previste per l'ammissibilità finale dei progetti devono essere indicate nella proposta progettuale e devono essere chiaramente esplicitate nel disciplinare/contratto tra il soggetto attuatore ed il destinatario.
7. Il disciplinare/contratto deve prevedere le modalità di restituzione, da parte del destinatario delle somme percepite, nel caso in cui dette condizioni non si realizzino.
8. L'inammissibilità finale del progetto determina il mancato riconoscimento di ogni costo previsto dal progetto stesso.
9. La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:
   a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione del progetto;
   b) gravi motivi che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di ricerca avviata, adeguatamente documentati;
   c) collocazione lavorativa del beneficiario documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro o copia del relativo contratto, compresi co.co.co e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Le certificazioni e la documentazione di cui sopra devono essere allegate alla documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività
10. Ai fini della chiusura anticipata del progetto deve essere attestato il regolare svolgimento dell'attività di ricerca fino al momento della chiusura anticipata del progetto. In tal senso al rendiconto deve essere allegato un rapporto finale dell'attività svolta fino alla data della chiusura che evidenzi il regolare svolgimento dell'attività. Tale rapporto finale dovrà essere validato dal tutor scientifico.
11. Ad avvenuta verifica della documentazione presentata a titolo di rendiconto, il Servizio provvede alla erogazione delle somme spettanti a titolo di saldo a favore del soggetto attuatore.

25. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio in tema di controllo e monitoraggio dei progetti.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno del progetto oggetto di valutazione.

26. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

16_6_1_DGR_63_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 63

POR FESR 2007/2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione afferenti alla Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", e all'Attività 5.1.b "Valorizzazione delle fonti energetiche", "Foreste - Gestione foreste e antincendio" di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010 , C(2013) 2463 del 29 aprile 2013, C (2013) 8575 del 20 novembre 2013 e da ultimo C(2015) 316 final del 20.01.2015;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14.01.2010 , n. 831 del 10 maggio 2013, n. 2442 del 20.12.2013 e n. 324 dd 27.02.2015 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e sue modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n.0105/Pres (pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 18 maggio 2011);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del suddetto Regolamento la Giunta Regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, approva il piano finanziario analitico del Programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per annualità, e che la Giunta medesima su proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive, alla cooperazione e al turismo approva anche l'elenco delle operazioni prioritarie con il relativo costo indicativo e/o i bandi e gli inviti con le relative risorse e/o assegna le risorse agli strumenti

regionali di settore cofinanziati dal Programma;
PRESO ATTO della riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale da ultimo intervenuta a seguito delle modifiche apportate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1935 del 17.10.2014 all'allegato A recante <<Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali>> di cui alla D.G.R. n. 1612 del 13.09.2013;
PRESO ATTO inoltre dell'emanazione del Decreto n. 099/Pres del 15 maggio 2015 relativo alla modifica dell'attribuzione degli incarichi di alcuni Assessori;
RICHIAMATO il piano finanziario analitico del Programma da ultimo approvato con deliberazione n. 2523 di data 22.12.2015, declinato per Priorità/Obiettivo operativo/Attività/Struttura regionale attuatrice e per annualità, che assegna alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per la parte di competenza relativa all'Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" (Linea di intervento 2.1.a.2) e all'Attività 5.1.b "Valorizzazione delle fonti energetiche" (Linea di intervento 5.1.b.2) la seguente dotazione finanziaria:

Linea di intervento	Totale spesa programmata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE	di cui Enti Locali
2.1.a.2	1.559.076	498.903	631.427	428.746	0,00
5.1.b.2	6.608.766	2.114.805	2.676.550	297.395	1.520.016

CONSIDERATO che sulla base del disposto dell'articolo 7, comma 4 del Regolamento soprarichiamato, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni approva le procedure e i termini per l'implementazione delle attività a regia regionale (bandi/inviti) e l'elenco delle operazioni prioritarie a titolarità regionale unitamente al loro costo indicativo;
CONSIDERATO che, in base al disposto del richiamato art. 7, la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ha provveduto tramite apposite deliberazioni ad attivare, con riferimento alla parte di competenza, rispettivamente dell'Attività 2.1.a (Linea di intervento 2.1.a.2) e dell'Attività 5.1.b (Linea di intervento 5.1.b.2), le seguenti risorse:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	DGR procedura di attivazione iniziale	Ultima DGR di rettifica della dotazione finanziaria	Risorse attivate ad oggi			
				Totale spesa pubblica attivata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.2	PATT961	DGR n. 1183 del 21/05/2009	DGR n. 1667 del 28/08/2015	1.531.696,22	490.142,75	620.336,97	421.216,50
5.1.b.2	PATT13261	DGR n. 703 del 15/04/2010	DGR n. 969 del 23/05/2014	3.903.376,86	1.622.182,46	2.053.074,75	228.119,65
5.1.b.2	PATT13281	DGR n. 703 del 15/04/2010	DGR n. 181 del 08/02/2013	456.937,07	189.895,91	240.337,02	26.704,14
5.1.b.2	PATT13241	DGR n. 703 del 15/04/2010	DGR n. 969 del 23/05/2014	728.434,71	302.726,09	383.137,72	42.570,90

VISTI gli "orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)" di cui alla Decisione della Commissione europea c(2015) 2771 del 30.4.2015 ed in particolare la sezione 2.2 "modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi", che raccomanda il rispetto del termine del 30 settembre 2015 per ogni modifica del piano di finanziamento del Programma;
VISTA la nota dell'autorità di gestione prot. 3868 del 13/05/2015 che raccomanda alle strutture regionali attuatrici del POR FESR di provvedere ad una verifica puntuale dell'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per ciascuna linea di intervento, provvedendo contestualmente ad adottare tutti gli atti necessari (Decreti del direttore centrale di disimpegno e delibere di giunta regionale di rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione) ai fini dell'adozione degli atti funzionali all'attività di riprogrammazione finanziaria del POR;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 9 d.d. 07 gennaio 2016 con il quale si disimpegnano dal Fondo Speciale POR FESR 2007-2013, con riferimento all'Attività 2.1.a di competenza della Direzione, complessive economie contributive post chiusura lavori per un totale pari a € 8.706,93;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 10 d.d. 07/01/2016 con il quale si disimpegnano dal Fondo Speciale POR FESR 2007-

2013, con riferimento all'Attività 5.1.b. di competenza della Direzione, complessive economie contributive per un totale pari a € 40.172,76, di cui € 38.119,96 relative ai progetti inerenti la procedura di attivazione PATT 13261-IAF Tolmezzo e € 2.052,80 relative a progetti inerenti la procedura di attivazione PATT13281-IAF Gorizia;

CONSIDERATO che, anche in esito ai soprarichiamati decreti, risultano disponibili risorse non utilizzate o utilizzabili a valere sulle procedure di attivazione relative alla Linea di intervento 2.1.a.2 e alla Linea di intervento 5.1.b.2:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse da disattivare			
		Risorse disponibili	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.2	PATT961	8.706,93	2.786,35	3.526,31	2.394,27
5.1.b.2	PATT13261	38.119,96	15.842,07	20.050,1	2.227,79
5.1.b.2	PATT13281	2.052,8	853,11	1.079,72	119,97

RITENUTO opportuno procedere alla rideterminazione delle risorse delle relative procedure di attivazione, consentendone la riprogrammazione finanziaria da parte dell'Autorità di Gestione in favore di altri assi/direzioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale risorse agricole e forestali, di concerto con l'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ridurre le risorse delle procedure di attivazione, afferenti all'Attività 2.1.a. "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", Linea di intervento 2.1.a.2 "Foreste - Gestione foreste e antincendio" e all'Attività 5.1.b "Valorizzazione delle fonti energetiche" (limitatamente alle procedure PATT 13261-IAF Tolmezzo e PATT 13281-IAF Gorizia), di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, come di seguito indicato:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse disattivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.2	PATT961	8.706,93	2.786,35	3.526,31	2.394,27
5.1.b.2	PATT13261	38.119,96	15.842,07	20.050,1	2.227,79
5.1.b.2	PATT13281	2.052,8	853,11	1.079,72	119,97

2. a seguito di quanto disposto al punto 1, di aggiornare le risorse assegnate alle procedure di attivazione afferenti all'Attività 2.1.a. "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", Linea di intervento 2.1.a.2 "Foreste - Gestione foreste e antincendio" e all'Attività 5.1.b "Valorizzazione delle fonti energetiche" (limitatamente alle procedure PATT 13261-IAF Tolmezzo e PATT 13281-IAF Gorizia), di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, come di seguito indicato:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse attivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.2	PATT961	1.522.989,29	487.356,40	616.810,66	418.822,23
5.1.b.2	PATT13261	3.865.256,90	1.606.340,39	2.033.024,65	225.891,86
5.1.b.2	PATT13281	454.884,27	189.042,80	239.257,30	26.584,17

3. di autorizzare l'Autorità di Gestione ad utilizzare tali risorse nell'ambito della riprogrammazione finanziaria del POR FESR, anche trasferendole in favore di altri assi e/o direzioni centrali;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_6_1_DGR_68_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 68

LR 80/1982. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2016. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;
VISTO l'art. 3 della predetta legge regionale 80/1982, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che stabilisce che il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura;
ATTESO che, in relazione alla suddetta previsione, si rende necessaria una ricognizione periodica delle disponibilità finanziarie del Fondo, effettive e programmabili ed una analoga valutazione dei flussi di spesa derivanti dall'attività del Fondo tale da consentire, in termini previsionali, la destinazione di una parte delle disponibilità a ciascuna delle diverse tipologie di intervento agevolato attuate;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva del Fondo, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari dei finanziamenti sono destinate al reintegro delle disponibilità finanziarie del Fondo, così come l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati;
RILEVATO altresì che, in aggiunta alle predette tipologie di entrata che costituiscono le disponibilità del Fondo, si devono considerare i conferimenti dal bilancio regionale e le anticipazioni poste in essere ai sensi della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, commi 39, 46, 49 e 50, che prevede la costituzione del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale per la concessione di anticipazioni alle gestioni fuori bilancio di alcuni Fondi di rotazione, tra i quali il Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della predetta legge regionale 80/1982, così come da ultimo modificata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) stabilisce in quindici anni la durata massima del periodo di ammortamento dei finanziamenti agevolati;
CONSIDERATO che la convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Banche per disciplinare la concessione dei i finanziamenti agevolati con le disponibilità del Fondo prevede che l'ammortamento dei finanziamenti medesimi avvenga in semestralità costanti posticipate;
RILEVATO che l'incasso delle suddette semestralità è garantito dalle Banche che erogano i finanziamenti agevolati in base a quanto stabilito sia dalla legge istitutiva del Fondo che dalla predetta convenzione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010, n. 1938, in base alla quale una quota dei rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo deve essere accantonata a decorrere dalla scadenza del 31 dicembre 2010 al fine della restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale ed al bilancio regionale delle anticipazioni accreditate al Fondo ai sensi della legge regionale 11/2009;
RILEVATO, pertanto, che le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri delle quote di ammortamento in scadenza risultano individuabili con sufficiente precisione, mentre non è preventivabile con altrettanta precisione la quota di disponibilità conseguente alle anticipazioni eventualmente disposte dal Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui alla legge regionale 11/2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 247/Pres. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 248/Pres. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261, modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 108/Pres., di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 111/Pres., di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a

46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 110/Pres., di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro - energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale ed animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 0113/Pres., modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 109/Pres., di approvazione del regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2015, n. 0205/Pres di approvazione del regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
VISTE le ulteriori tipologie di finanziamenti erogabili con le disponibilità del Fondo ai sensi della legge regionale 18/2011, art. 2, commi da 11 a 16, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, articolo 2, commi da 73 a 76, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5, art. 1, commi da 12 a 17, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art 2, commi 24, da 30 a 38 e da 68 a 71, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, art. 41 e della legge regionale 27/2014, art. 2, commi da 109 a 111;
VISTI in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge regionale 11/2011 e l'articolo 2, comma 14 bis, della legge regionale 18/2011 che autorizzano l'Amministrazione regionale ad impiegare, per alcuni interventi del Fondo, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'utilizzo delle disponibilità, la previsione del flusso di richieste di finanziamenti che supporta la definizione della programmazione relativamente alla destinazione delle risorse tra le varie tipologie di intervento ha valenza meramente indicativa;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di continuare a garantire la massima flessibilità operativa del Fondo, adottare un atto di programmazione delle entrate e delle uscite che possa essere prontamente oggetto di adeguamento da parte dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali in conseguenza sia di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo con conferimenti dal bilancio regionale o con anticipazioni ai sensi della legge regionale 11/2009, sia di nuove o mutate esigenze nell' utilizzo delle disponibilità;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato documento avente titolo: "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2016".
2. In caso di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo con conferimenti dal bilancio regionale o con anticipazioni ai sensi della legge regionale 11/2009 o nel caso di nuove o mutate esigenze nell'utilizzo delle disponibilità medesime il "Documento di programmazione" è aggiornato con decreto dell'Assessore alle risorse agricole e forestali.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_6_1_DGR_68_2_ALL1

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2016.

PARTE I^

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

	TIPOLOGIE DI DISPONIBILITA'			**SOMME PARZIALI**	***SOMME TOTALI***
A	- Disponibilità di cassa al 01.01.2016				370.000,00
B	- Rientri di rate				38.000.000,00
		B1	Rientri I° semestre	19.000.000,00	
		B2	Rientri II° semestre	19.000.000,00	
C	- Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti				5.130.000,00
D	- Anticipazioni legge regionale 4 giugno 2009, n. 11				0,00
E	- Nuovi conferimenti dal bilancio o remissione debiti lr 11/2009 al netto di accantonamenti				1.000.000,00
F	- Accantonamenti rientri anticipazioni lr 11/2009 riutilizzabili ai sensi della lr 11/ 2011 articolo 2, comma 20, della legge regionale 18/2011, articolo 2, comma 14 bis e della lr 23/2013, art.2, commi da 25 a 29.				0,00
G	- Rientri di rate Finan.ti Anticipo di magazzino				15.500.000.00 0,00
	(Decreto del Presidente	**G1**	Rientri I° semestre	11.000.000,00	
	della Regione 24 maggio 2012, n. 113).	**G2**	Rientri II° semestre	4.500.000,00	
	TOTALE DISPONIBILITÀ				60 .000.000,00

PARTE II^

USCITE FINANZIARIE

TIPOLOGIE DI USCITA			*SOMME PARZIALI*	*SOMME TOTALI*
A - Finanziamenti investimenti produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 247).				16.000.000,00
	A1	Investimenti in infrastrutture finanziabili con quota fondi Regione dal 50% al 100% con durata massima 15 anni	5.000.000,00	
	A2	Investimenti in attrezzatura finanziabili a 5 anni 100% fondi Regione	7.000.000,00	
	A3	- altri investimenti	4.000.000,00	
B - Finanziamenti ristrut-turazione finanziaria imprese di produzione primaria (Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261).			0.00	0,00
C - Finanziamenti investimenti trasformazione e commercializzazione (Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 248).	**C 1**	Investimenti con quota fondi Regione dal 50% al 100% con durata massima 15 anni	8.000.000,00	10.000.000,00
	C 2	- altri investimenti	2.000.000,00	
D - Finanziamenti ristrut-turazione finanziaria imprese di trasformazio-				0,00

	ne e commercializzazione (Decreto Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263).	**D1** - Imprese agricole	0.00	
		D2 - Imprese artigiane	0.00	
E	- Finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria 15 anni (Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, art. 41).			11.000.000,00
		E1 Imprese che hanno presentato richiesta di consolidamento alla data del 31 dicembre 2015	7.000.000,00	
		E2 - Imprese di produzione primaria che non sono beneficiarie di un finanziamento agevolato di consolidamento erogato ai sensi della lr 80/82 con durata superiore a 5 anni	2.000.000,00	
		E3 - Imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che non sono beneficiarie di un finanziamento agevolato di consolidamento erogato ai sensi della lr 80/82 con durata superiore a 5 anni	2.000.000,00	

F	- Finanziamenti progetti integrati (Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, art. 1, commi da 12 a 17)		0.00	0,00
G	- Finanziamenti filiera agroindustriale (Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, art. 40 (Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2010, n. 205).	**G1** – Importi spendibili nel primo semestre	5.000.000,00	7.000.0000,00
		G2 – Importi spendibili nel secondo semestre	2.000.000,00	
H	- Finanziamenti Sistemi integrati sviluppo economico (Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 2, commi da 30 a 38)			200.000,00
I	- Finanziamenti servizi forestali (Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 2, commi da 68 a 71)			200.000,00
L	- Finanziamenti sistemi agro energetici (Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47)			0,00
M	- Finanziamenti imprese in difficoltà (Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, art. 2, commi da 109 a 111)			5 .000.000,00
N	- Finanziamenti anticipo di magazzino (Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113).	**N1** - Finanziamenti con durata massima entro il 31 dicembre 2017	8.000.000,00	10.000.000,00
		N2 - Altri Finanziamenti	2.000.000,00	
O	- Finanziamenti molluschicoltura (Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, art. 2, comma 24)		0.00	0,00
P	- Finanziamenti Associazioni allevatori (Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, art. 2, commi da 73 a 76)			500.000,00
R	- Interessi al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale (DGR 2033/2012)			100.000,00
TOTALE USCITE				60.000.000,00

PARTE III^ RIEPILOGO

parte	*denominazione*	*somme*
PARTE I	TOTALE DISPONIBILITA’	60.000.000,00
PARTE II	TOTALE USCITE	60.000.000,00
	RISERVA DI DISPONIBILITA’ *	-------------- **
	RISERVA INDISPONIBILE ***	--------------

* Alla RISERVA affluiscono le maggiori somme rispetto a quanto previsto nella Parte I (DISPONIBILITA’ FINANZIARIE) lett. **C)** (Interessi, Estinzioni anticipate, Riversamenti), lett. **D**) (Anticipazioni legge regionale 4 giugno 2009, n. 11) e lett. **E**) (Nuovi conferimenti dal bilancio).

**Alla RISERVA attingono, quando esaurite, le tipologie di uscita A-1, A-2, A-3, C-1, C-2, E-2, E-3, F, H, I, secondo il seguente ordine, nel caso in cui la riserva fosse insufficiente: A-1, A-2, A-3, C-1, C-2, I, F, H, E2, E3.

*** Alla riserva indisponibile affluiscono le quote di rientri di rate dei finanziamenti erogati con le disponibilità derivanti dalle anticipazioni di cui alla lr 11/2009 ed accantonate per la restituzione al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale riutilizzabili esclusivamente per le tipologie di uscita N-1, N-2, Q e R e che non risultano ulteriormente spendibili per garantire il rispetto del vincolo di restituzione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_6_1_DGR_73_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 73

Istituzione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- l'art 12 bis, comma 9, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992, n. 241), il quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinino l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici (CE) istituiti presso le aziende sanitarie;
- il decreto legislativo 24.06.2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), che disciplina le modalità di conduzione delle sperimentazioni cliniche;
- il Decreto del Ministro della Salute 12 maggio 2006 (Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali), che regolamenta le attività e il funzionamento dei CE;

RILEVATO che il decreto legge 13.09.2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni nella legge dell'8 novembre 2012, n. 189" all'art. 12, comma 10 prevede che entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano provveda a riorganizzare i CE, istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri;

- a ciascun CE è attribuita una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di 1 CE ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore CE, con competenza estesa a uno o più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- la scelta dei CE da confermare tiene conto del numero di Pareri Unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio;
- la competenza di ciascun CE può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati;
- sono assicurate l'indipendenza di ciascun CE e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi CE.

RILEVATO, inoltre, che il decreto legge 158/2012 citato precedentemente, all'art. 12, comma 11, prevede che "Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

DATO ATTO che:

- ai sensi del predetto comma 11, sulla Gazzetta Ufficiale del 24.04.2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 8.2.2013 di cui sopra ed avente ad oggetto "Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici" in cui sono in parte aggiornate e integrate le disposizioni ad oggi vigenti nonché è riportato un prospetto riepilogativo del numero dei pareri unici resi dai CE nell'ultimo triennio anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 13.09.2012;
- l'art. 8, comma 12 della Legge regionale 8.4.2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), ha stabilito che "Ferma restando l'attuazione dell' articolo 12, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (...) in considerazione della peculiarità dei settori di intervento assistenziale e di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, presso ciascuno dei due istituti permane il comitato etico di cui all' articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste e Centro di riferimento oncologico di Aviano);

ATTESO che:
- in attuazione della predetta normativa si è proceduto alla ridefinizione del nuovo modello organizzativo dei CE regionali e, quindi, per le motivazioni ivi indicate, con deliberazione della Giunta regionale 28.6.2013, n. 1148 (DL 158/2012, art 12, comma 10: riorganizzazione dei comitati etici sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia), si è ritenuto, in aggiunta ai degli IRCSS previsti dall'art. 8, comma 12, della legge regionale 5/2013, di:

- prevedere, per esigenze di uniformità ed efficienza ed in attuazione del criterio demografico di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legge 158/2010, un unico CE a cui attribuire la competenza territoriale per tutte le province del territorio regionale;
istituire, tenuto conto del numero dei pareri emessi, un unico CERU (Comitato Etico Unico Regionale)
- presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, che successivamente, in attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale 6.3.2015, n. 394 (LR 49/1996 art. 12 Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015), con decreto n. 468, del 11.6.2015, l'Azienda ospedaliera universitaria di Udine ha trasferito il CERU all'EGAS;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra richiamato, l'attuale assetto organizzativo prevede, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:
- un Comitato etico a valenza regionale operante presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, in aggiunta ai Comitati etici istituiti presso i due IRCCS pubblici regionali;
- la permanenza, presso gli altri enti del SSR, di segreterie amministrative e/o tecnico-scientifiche, con il compito in particolare di:

- verificare la correttezza e completezza della documentazione da sottoporre al Comitato etico a valenza regionale;
- garantire le attività istruttorie, quali la valutazione da parte della Direzione aziendale dell'opportunità, della fattibilità e dell'impatto dello studio proposto nell'ambito della propria organizzazione;
- supportare la Direzione aziendale nella stipula dei contratti economici relativi alle sperimentazioni cliniche;

PRECISATO che la predetta deliberazione giuntale n. 1148/2013, nel dare attuazione alle nuove disposizioni di cui alla normativa statale sopra richiamata, ha previsto, tra le altre cose, la possibilità di disporre eventuali modifiche all'attuale assetto organizzativo, come sopra delineato;
VISTA la legge regionale 33 del 17 dicembre 2015 che all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 4 istituisce il Comitato etico unico regionale, demanda ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione della composizione dello stesso, demanda alla successiva decretazione del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia la nomina dei componenti, sancisce la decadenza degli attuali Comitati etici, compresi quelli degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
RITENUTA conseguentemente necessaria la modifica dell'attuale assetto organizzativo, prevedendo che all'unico Comitato etico regionale, attivato presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, sia attribuito il compito di valutare le sperimentazioni cliniche da effettuare sul territorio regionale presso le aziende per l'assistenza sanitaria, le aziende ospedaliero universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private temporaneamente accreditate;
RITENUTO di stabilire coerentemente con art. 2, comma 5 del DM del 8 febbraio 2013 che la composizione del Comitato etico regionale deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessaria a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti, vengono previste le seguenti qualifiche individuate in permanenti, per sede e in relazione allo studio clinico:

- componenti permanenti: 7 clinici, 2 pediatri, 2 statistici, 1 farmacologo, 1 bioeticista, 1 genetista, 1 farmacista pubblico, 2 medici convenzionati (MMG, PLS), 1 rappresentante delle professioni sanitarie, 1 medico legale o esperto in materia giuridica e assicurativa, 1 esperto in dispositivi medici, 1 rappresentante del volontariato/associazionismo;
- componenti di sede, con funzione di integrazione obbligatoria del CE per gli studi riguardanti l'Ente di appartenenza: Direttore sanitario e/o direttore scientifico. Tali figure devono essere vicariate da un sostituto permanente;
- componenti in relazione allo studio clinico: 1 nutrizionista esperto in nutrizione umana, 1 specialista in terapia intensiva, 1 ingegnere clinico;
- per specifiche aree, il CE può cooptare singoli esperti con funzioni di consulenza.

PRECISATO che ai sensi dell'art. 6 del DM 8.2.2013 gli oneri per la copertura delle spese connesse ai compensi stabiliti per i membri (sia dipendenti del SSR che esterni) del Comitato etico regionale e al funzionamento degli stessi, nonché gli oneri relativi agli uffici di segreteria, sono coperti dalle tariffe che i promotori delle sperimentazioni sono tenuti a versare per le attività in questione;
ATTESO che vi è la necessità di evitare che stesse sperimentazioni abbiano pareri diversi nell'ambito del territorio regionale, creando così differenze sulle opportunità di trattamento per gli assistiti in relazione alla struttura alla quale si rivolgono. Inoltre, la progressiva implementazione delle reti regionali di patologia ha anche l'obiettivo di coinvolgere tutte le strutture regionali nelle sperimentazioni in modo da rendere disponibile per tutti l'accesso ai farmaci innovativi ancora in fase sperimentale nonché un più

agevole arruolamento potendo contare su una massa critica di pazienti più ampia;
DATO ATTO che a fronte del processo di centralizzazione della sperimentazione clinica, dall'altro si pone la delicata questione di complesse problematiche di bioetica nell'ambito della pratica assistenziale quotidiana e, data la peculiarità della casistica e la diversità delle problematiche, questa funzione è da realizzarsi e svolgere in ambito strettamente aziendale;
CONSIDERATO che il Comitato etico regionale ha il compito di valutare le sperimentazioni e che, tuttavia, l'art. 1 del DM 8.2.2013 consente di istituire organismi con funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona;
RITENUTA l'opportunità di istituire, presso ogni ente del Servizio sanitario regionale, un Nucleo etico per la pratica clinica al fine di assicurare un adeguato esame delle crescenti problematiche etiche connesse alle attività cliniche ed assistenziali proprie di ciascun ente, in particolare:
- relazione medico paziente
- complessità di decisioni cliniche tra istanze tecnico-scientifiche e istanze soggettive
- manifestazioni di disposizioni anticipate di trattamento
- istanze complesse connesse alla procreazione e dell'inizio della vita
- situazioni delicate connesse alla fine della vita;

RITENUTO, altresì, di definire indirizzi uniformi per la costituzione ed il funzionamento dei nuclei etici per la pratica clinica e di approvare, conseguentemente, il documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, recante "Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Nuclei Etici per la Pratica Clinica" presso gli enti del Servizio sanitario regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO SU PROPOSTA dell'Assessore regionale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di istituire unico Comitato etico regionale, operante presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, cui è attribuito il compito di valutare le sperimentazioni da effettuare sul territorio regionale presso le aziende per l'assistenza sanitaria, le aziende ospedaliero universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private temporaneamente accreditate;
2. di stabilire, per quanto espresso in premessa, la composizione del Comitato etico unico regionale individuando le seguenti qualifiche suddivise in permanenti, per sede e in relazione allo studio clinico:
- componenti permanenti: 7 clinici, 2 pediatri, 2 statistici, 1 farmacologo, 1 bioeticista, 1 genetista esperto di genetica medica, 1 farmacista pubblico, 2 medici convenzionati (MMG, PLS), 1 rappresentante delle professioni sanitarie, 1 medico legale o esperto in materia giuridica e assicurativa, 1 esperto in dispositivi medici, 1 rappresentante del volontariato/associazionismo;
- componenti di sede, con funzione di integrazione obbligata del CE per gli studi riguardanti l'Ente di appartenenza: direttore sanitario e/o direttore scientifico. Tali figure devono essere vicariate da un sostituto permanente;
- componenti in relazione allo studio clinico: 1 nutrizionista esperto in nutrizione umana, 1 specialista in terapia intensiva, 1 ingegnere clinico;
- Per specifiche aree, il CE può cooptare singoli esperti con funzioni di consulenza.

3. di dare mandato al direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di procedere alla nomina dei componenti del Comitato etico regionale, prevedendo titolare per ognuna della figure professionali di cui al punto 2, entro il 31 marzo 2016;
4. di fissare che fino alla nomina dei componenti del CE regionale di sui la punto 3, continuano ad operare i comitati etici in essere alla data del 31.12.2015;
5. di precisare che ai sensi dell'art. 6 del DM 8.2.2013 gli oneri per la copertura delle spese connesse ai compensi stabiliti per i membri (sia dipendenti SSR che esterni) del Comitato etico regionale e al funzionamento degli stessi, nonché gli oneri relativi agli uffici di segreteria, sono coperti dalle tariffe che i promotori delle sperimentazioni sono tenuti a versare per le attività in questione;
6. di istituire, presso ogni ente pubblico del Servizio sanitario regionale, un Nucleo etico per la pratica clinica al fine di assicurare un adeguato esame delle problematiche etiche connesse alle attività cliniche ed assistenziali proprie di ciascun ente;
7. di definire indirizzi uniformi per la costituzione ed il funzionamento dei Nuclei etici per la pratica clinica e di approvare, conseguentemente, il documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, recante "Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Nuclei Etici per la Pratica Clinica" presso gli enti del Servizio sanitario regionale.
8. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_6_1_DGR_73_2_ALL1

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ETICI PER LA PRATICA CLINICA

Art. 1
(Istituzione dei Nuclei Etici per la Pratica Clinica)

1. Presso gli enti pubblici del Servizio sanitario regionale sono istituiti i Nuclei Etici per la Pratica Clinica (NEPC).

Art. 2
(Costituzione e durata)

1. I NEPC sono costituiti con provvedimento dell'Organo di vertice dell'ente e durano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione.

2. I componenti sono scelti in base alla specifica competenza ed esperienza professionale posseduta nel settore bioetico. L'incarico può essere conferito per non più di due volte consecutive.

3. Nella nomina dei componenti viene garantito l'equilibrio di genere.

4. I componenti svolgono l'attività a titolo gratuito.

Art. 3
(Composizione)

1. Fanno parte dei NEPC:
   a) un bioeticista;
   b) un giurista;
   c) uno psicologo;
   d) una rappresentanza dei medici operanti nell'ente;
   e) una rappresentanza degli operatori delle professioni sanitarie operanti nell'ente;
   f) un medico di medicina generale e/o un pediatra di libera scelta;
   g) un assistente sociale;
   h) un rappresentante delle associazioni di volontariato.

2. Non possono essere nominati componenti interni all'ente per più di due terzi della composizione complessiva

Art. 4
(Presidente)

1. Il NEPC elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Presidente o il vicepresidente devono essere scelti tra i componenti esterni.

Art. 5
(Regolamento)

1. Con regolamento, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di costituzione, i NEPC approvano il regolamento per il proprio funzionamento, nonché per la disciplina delle ipotesi di decadenza e di dimissioni dei componenti.

Art. 6
(Istanze)

1. Le richieste di parere al NEPC vengono effettuate per iscritto.

2. Possono rivolgersi al NEPC:
   a) i pazienti ricoverati ed i loro familiari;
   b) i singoli operatori e le équipe operanti nell'ente;
   c) i cittadini e le associazioni che si occupano del sostegno e dell'assistenza alle persone malate e alle loro famiglie.

3. Possono accedere al NEPC anche gli assistiti e/o i familiari e gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria.

4. La richiesta di parere e il parere espresso dal NEPC sono registrati nella cartella clinica del paziente, previa informazione al paziente ed alla famiglia.

5. Al fine di favorire l'accesso, il NEPC si impegna a pubblicizzare adeguatamente la propria attività.

Art. 7
(Attività)

1. I NEPC svolgono le seguenti attività:
   a) analisi etica di casi clinici;
   b) sviluppo di raccomandazioni ed indirizzi operativi;
   c) formazione del personale e informazione ai cittadini;
   d) fornire contributi in materia di allocazione ed impiego delle risorse.

2. L'analisi etica di casi clinici particolarmente impegnativi ha la finalità di supportare gli operatori sanitari e l'istituzione sanitaria in maniera da garantire decisioni eticamente giustificate nella definizione del percorso di cura e prevenire possibili conflitti nella gestione dello stato di salute dei pazienti. Ove necessario i comitati possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. Il NEPC può sviluppare, autonomamente o su specifica istanza, raccomandazioni e indirizzi operativi di carattere etico su problemi rispetto ai quali vige incertezza e non è ancora stato maturato un orientamento condiviso. Nell'elaborazione dei documenti il NEPC può coinvolgere anche rappresentanti dei contesti clinici di riferimento in maniera da garantire che le raccomandazioni e gli indirizzi operativi si basino su una specifica conoscenza del settore. Le raccomandazioni e gli indirizzi operativi sono sottoposti soggetti a periodica revisione.

4. La formazione è rivolta ai componenti dei NEPC e agli operatori sanitari e sociali ed avviene, previo coinvolgimento dei responsabili della formazione degli enti di riferimento, attraverso la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, corsi. È possibile utilizzare anche modalità formative più innovative quali la formazione sul campo e la discussione di casi clinici. Rientra fra i compiti dei NEPC anche la sensibilizzazione dei cittadini e, in

particolare, dei giovani e delle associazioni di volontariato, sulle tematiche della salute e del sostegno ai malati ed ai loro familiari.

5. Il tema dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in contesti complessi e caratterizzati da risorse tendenzialmente in diminuzione può costituire oggetto di riflessione etica dei comitati in relazione allo svolgimento degli ulteriori compiti ad essi attribuiti.

Art. 8
(Istruttoria e pareri)

1. I componenti esaminano gli atti istruttori esclusivamente per l'attività del NEPC.

2. Le singole posizioni manifestate sulle questioni oggetto di esame non possono essere divulgate.

3. I pareri formulati dal NEPC possono essere pubblicati: trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nel Regolamento. La pubblicazione non deve consentire in nessun caso di risalire alle persone coinvolte.

4. I pareri su singoli casi clinici sono redatti per iscritto e trasmessi al richiedente.

5. Il NEPC può chiedere di conoscere se il parere formulato sia stato accolto, come si sia evoluto il caso analizzato e quale sia stato il livello di soddisfazione delle parti interessate.

Art. 9
(Relazioni tra i NEPC)

1. I NEPC possono svolgere la propria attività anche a favore degli altri Comitati, qualora la peculiarità del caso lo richieda.

Art. 10
(Risorse)

1. Gli enti presso cui i NEPC sono costituiti assicurano risorse adeguate per lo svolgimento dei compiti di segreteria e, in generale, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_6_1_DGR_128_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2016, n. 128

LR 14/2015, art. 3. POR FESR 2014-2020 - Asse 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" - Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" - Approvazione del Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
RICORDATO che con propria deliberazione n. 708 del 17 aprile 2015 la Giunta regionale ha approvato la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 1403 del 10 luglio 2015;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
RICHIAMATO, altresì, l'articolo 125 del sopra citato Regolamento (UE) n.1303/2013 che pone in capo all'Autorità di Gestione l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di adeguati criteri di selezione delle operazioni;
RICORDATO che l'Autorità di Gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, compresi i criteri di selezione delle operazioni da sostenere come previsto dal punto 3) "Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi" dell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata LR n.14/2015, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014-2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;

VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della predetta Decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2015 n. 1953 di approvazione in via preliminare del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015;
CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR in sede di prima riunione, svoltasi il 12 novembre 2015, ha preso atto del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR medesimo di cui alla DGR 1953/2015 summenzionata;
VISTA la deliberazione 22 dicembre 2015 n. 2530 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della predetta seduta del 1^ Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020;
RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, lettera d) del succitato Regolamento regionale di attuazione del POR il quale prevede che l'Autorità di Gestione predispone, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;
RILEVATO che l'art. 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 3.1.a.1 "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici" finanziata nell'ambito dell'Asse l'ASSE 3, OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/ 2015, è di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e, nello specifico, la parte relativa agli edifici scolastici è gestita dal Servizio edilizia scolastica e universitaria in qualità di struttura regionale attuatrice;
PRESO ATTO che ai fini dell'attivazione del primo bando a valere sulla predetta Attività 3.1.a.1, con nota prot.36989 dd.1.12.2015 (successivamente integrata con nota prot.3178 dd.26.01.2016) il Servizio edilizia scolastica e universitaria ha trasmesso all'Autorità di gestione sia l'ordine di servizio con l'individuazione del personale competente allo svolgimento delle funzioni di gestione e controllo per l'attuazione dell'attività 3.1.a sia la scheda di attivazione dell'attività medesima, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni;
VISTO l'allegato "Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2014-2020, per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito dell'intero territorio regionale finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici;
DATO ATTO che la principale finalità perseguita con i finanziamenti previsti dal Bando, con beneficiari Enti locali competenti ai sensi della legge 23/1996, art. 3 c.1, come individuati dal POR, è quindi quella della riduzione dei consumi di energia primaria nell'ambito specifico degli edifici scolastici;
PRECISATO che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 10.000.000,00 di euro, derivanti interamente dal piano finanziario del POR così ripartiti:
€ 9.000.000,00 quali risorse ordinarie del bando;
€ 1.000.000,00 quale riserva finanziaria per l'area montana;
così ripartite:
- quota comunitaria: € 5.000.000,00;
- quota statale: € 3.500.000,00;
- quota regionale: € 1.500.000,00;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 -2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sor-

veglianza nella seduta del 12 novembre 2015;
DATO ATTO che in data 20 gennaio 2015 si è tenuto un incontro fra il Servizio edilizia scolastica e universitaria e l'Autorità ambientale per l'acquisizione del parere di competenza dell'Autorità stessa in ordine ai contenuti nel Bando;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico - operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto bando è riconosciuta al Direttore del Servizio edilizia scolastica e universitaria la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Bando per la erogazione dei finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici", allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito dell'intero territorio regionale finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici;
2. di approvare la modulistica allegata al Bando di cui al punto 1, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito specificata:
- MODELLO DI DOMANDA
- DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA:
• Allegato A. SCHEDA TECNICA DI PROGETTO;
• Allegati B/B1. MODELLO DI CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE 2014-2020;
• Allegato C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI E ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO;
• Allegato D. RELAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA E OPERATIVA DEL BENEFICIARIO IN RELAZIONE AL PROGETTO DA REALIZZARE;
• Allegato E. SCHEDA TECNICA DI PROGETTO AGGIUNTIVO;
3. di assegnare al bando di cui al punto 1 risorse finanziarie complessive pari a euro 10.000.000,00 a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2014-2010 di cui:
€ 9.000.000,00 quali risorse ordinarie del bando;
€ 1.000.000,00 quale riserva finanziaria per l'area montana;
così ripartite:
- quota comunitaria: € 5.000.000,00
- quota statale: € 3.500.000,00
-quota regionale: € 1.500.000,00;
4. di autorizzare il Direttore del Servizio edilizia scolastica e universitaria, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura tecnico operativa attinenti le modalità di attuazione del bando di cui al punto 1;
5. la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_6_1_DGR_128_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N……..DEL ……………………

BANDO

LINEA DI INTERVENTO 3.1.A.1

RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia

Servizio edilizia scolastica e universitaria

Via Giulia, 75/1

Telefono: 040 3774639/4931

E-mail: universita@regione.fvg.it

Posta certificata: territorio@certregione.fvg.it

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

- MODELLO DI DOMANDA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA DOMANDA

- Allegato A. SCHEDA TECNICA DI PROGETTO (CON DOCUMENTO/I D'IDENTITA' E PLANIMETRIA)
- Allegati B/B1 MODELLI DI CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE 2014-2020
- Allegato C. DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI E ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
- Allegato D. RELAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA E OPERATIVA DEL BENEFICIARIO IN RELAZIONE AL PROGETTO DA REALIZZARE (CON CV)

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE A CORREDO DELLA DOMANDA

- Allegato E. SCHEDA TECNICA DI PROGETTO AGGIUNTIVO (CON DOCUMENTO/I D'IDENTITA' E PLANIMETRIA)

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

ART.1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015 per la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito dell'intero territorio regionale finalizzati a ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici pubblici.

2.Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto alla articolazione del POR FESR 2014-2020.

A.1: Asse POR	3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
A.2: Azione POR	3.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) (Rif. Azione 4.1.1. AdP)
A.3: Attività POR	3.1.a - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici.
A.4: Linea di intervento POR	3.1.a.1- Edifici scolastici
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	03 - Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
A.7: Priorità di investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	051 - Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01. Sovvenzione a fondo perduto

3. Il presente bando è emanato ai sensi della Legge regionale 5 giugno 2015 n.14 e successive modifiche e integrazioni e dell'art.7, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020 approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n.136, e successive modifiche e integrazioni.

4. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso il presente bando sono quantificati attraverso i seguenti indicatori:

Indicatore CUP IO341 - Superficie oggetto dell'intervento – UM: metri quadrati – Valore obiettivo: (T) superficie media degli edifici oggetto dell'intervento: 40.000 mq – Fonte dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: Annuale.

Indicatore comunitario IO032 - Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici-Percentuale riduzione rispetto situazione pre-intervento: 15% – Fonte dati: Sistema di monitoraggio Annuale.

ART.2 – Definizioni

1.Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

- Autorità di gestione (ADG): è l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni . Tale organismo è individuato dal "regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- struttura regionale attuatrice (SRA): è il servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia, responsabile della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni;
- entrate nette: ai sensi dell'art.61 e 65 del Reg.UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, per entrate nette si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dal progetto sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da un pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento;
- area scolastica: è l' area nella quale sono presenti uno o più edifici scolastici, anche non contigui, che contengono uno o più plessi scolastici, con un'area comune (per esempio parcheggio, o palestra, o mensa, o area ricreativa, ecc.);
- edificio scolastico: è un fabbricato o un insieme di fabbricati contigui, che contengono uno o più plessi scolastici, anche se tra loro separati da una minima intercapedine o adiacenti, che risultano inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica. La costruzione dell'edificio principale deve risultare ultimata in data antecedente al 31/12/1979;
- edificio principale: è il fabbricato la cui superficie oggetto di intervento risulta più estesa rispetto agli altri eventuali fabbricati contigui;
- superficie oggetto dell'intervento: è la superficie calpestabile[1] che deve essere congruente con il dato inserito nell'anagrafe dell'edilizia scolastica – RESYS WEB.

---

[1] Per superficie calpestabile, ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. e e lett.f della , LR 19/2009, si intende la "superficie utile" ovvero la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie" e anche la superficie accessoria ovvero "la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile

- Zone interamente montane:
- **Pordenonese**: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont.
- **Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale**: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli.
- **Carnia**: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
- **Torre, Natisone e Collio**: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

ART.3 - Dotazione finanziaria

1.La dotazione finanziaria del bando è pari a € 10.000.000,00, derivanti interamente dal piano finanziario del POR, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

2. La dotazione di cui al comma 1 è così articolata in termini di fonti di finanziamento:

piano finanziario del POR: **€ 10.000.000,00**

di cui

€ 9.000.000,00 quali risorse ordinarie del bando;

€ 1.000.000,00 quale riserva finanziaria per le zone interamente montane;

così ripartite

- quota comunitaria: € 5.000.000,00
- quota statale: € 3.500.000,00
- quota regionale: € 1.500.000,00

3. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni di Giunta, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

ART.4 –Beneficiari e requisiti di ammissibilità del proponente

1.I soggetti che possono presentare domanda sono gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia competenti ai sensi della legge 23/1996, articolo 3, comma 1 e successive modifiche e integrazioni.
2. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 1 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) rispondere ai requisiti previsti al precedente comma 1;

b) possedere la capacità amministrativa e operativa in relazione al progetto da realizzare, definita come di seguito specificato:

la capacità amministrativa e operativa del beneficiario è verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica dello stesso nella realizzazione di progetti similari; detto requisito è valutato attraverso la compilazione, da parte del beneficiario, del modello allegato D), quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi del successivo art.15, che evidenzia l'organigramma e le competenze specifiche con allegati i curricula del personale impegnato per la realizzazione del progetto; nei curricula dovranno essere esplicitate le competenze tecniche e amministrative nella gestione delle procedure di gara. Non è valutata la capacità finanziaria in quanto il contributo copre l'intero investimento.

3. Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", e successive modifiche e integrazioni, la verifica della sussistenza della capacità amministrativa e operativa di cui al precedente comma 2, lett. b) dovrà essere operata anche per l'ente subentrante.

CAPO III – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

ART.5 – Progetti ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal POR FESR 2014-2020 della Regione FVG – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, il presente bando finanzia solo progetti riferiti a edifici scolastici costruiti prima degli anni 1980.

2.Sono ammissibili i progetti che prevedono le seguenti tipologie di intervento finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici scolastici:

Edili e affini:

- coibentazione interna, esterna o nella intercapedine di pareti perimetrali;
- coibentazione interna, esterna o nella intercapedine della copertura;
- coibentazione di solai e pareti verso locali non riscaldati o verso il terreno;
- sostituzione di serramenti e infissi;
- installazione di sistemi schermanti a protezione di superfici vetrate con esclusione di quelle orientate a nord-est, nord, nord-ovest ;
- altre opere edili ed affini di ripristino strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento di efficientamento.

Impianti:

- implementazione di materiali, dispositivi e prodotti per il miglioramento dei rendimenti di distribuzione ed emissione;
- sostituzione generatori di calore con sistemi e componenti ad alta efficienza, con esclusione di quelli alimentati a combustibili solidi limitatamente alle aree non montane;
- integrazione degli impianti esistenti o loro sostituzione con impianti di energia rinnovabile con esclusione di quelli alimentati a combustibili solidi limitatamente alle aree non montane;
- implementazione di sistemi di termoregolazione e/o di contabilizzazione del calore;
- installazione di sistemi per la ventilazione meccanica controllata;
- implementazione di sistemi di illuminazione a basso consumo e di sensori di controllo;
- implementazione di sistemi per la gestione e regolazione intelligente degli impianti;
- implementazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio energetico degli edifici, anche in remoto;
- realizzazione e/o implementazione di altri eventuali impianti innovativi finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.

3. Le tipologie di intervento elencate al comma 2 comprendono anche le opere edili e affini strettamente e inscindibilmente correlate alla realizzazione degli interventi medesimi.

4. La domanda di contributo deve essere riferita a un solo e unico progetto per Ente e può interessare più edifici nell'ambito della stessa area scolastica.

5. Nel caso di presentazione da parte dello stesso Ente di più domande, ai fini della valutazione di ammissibilità, verrà presa in considerazione solo la domanda per ultimo inoltrata, salvo diverse e motivate indicazioni dell'ente da definirsi prima dell'avvio della fase istruttoria.

6. Nel caso in cui il progetto interessi più edifici ricompresi in una medesima area scolastica è necessario indicare nella SCHEDA TECNICA DI PROGETTO, nel modello allegato A, quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi dell'art.15 del presente bando, tutti gli edifici interessati con indicazione per ognuno delle informazioni ivi richieste.

ART.6 – Spese ammissibili

1.Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa.

2.Per il totale delle spese dichiarate il **termine iniziale** del periodo di ammissibilità della spesa corrisponde alla data di presentazione della domanda, a eccezione delle spese di progettazione e studi per le quali il termine iniziale di ammissibilità della spesa corrisponde al 01.01.2015.

3. Per il totale delle spese dichiarate il **termine finale** del periodo di ammissibilità della spesa corrisponde al termine ultimo previsto dall'art.11, comma 1 del presente bando per la presentazione della rendicontazione finale (30.09.2018).

4. Sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spesa, riferite direttamente ai progetti da attuare:

a) lavori in appalto;
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
c) lavori non in appalto (in economia previsti dal progetto) ;
d) spese tecniche per progettazione e studi;
e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
f) spese per consulenze[2];
g) imprevisti;
h) IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
i) IVA residua (per spese tecniche e per consulenze);
j) accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi.

5. L'ammontare complessivo delle spese tecniche di cui alle lettere d) e) e f) del precedente comma 4 non può in ogni caso superare il 20% dell'importo totale derivante della sommatoria delle spese di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4.
6. Per i servizi di architettura ed ingegneria si applicano i criteri fissati dal decreto del Ministro di Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria) e successive modifiche e integrazioni.

[2] Fra le spese per consulenza possono essere ricomprese in via esemplificativa e non esaustiva anche la certificazione energetica e la diagnosi energetica e la diffusione dei risultati del progetto finanziato.

7. Le spese per la realizzazione dei progetti finanziati con il presente bando devono essere conformi a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196 e successive modifiche e integrazioni, laddove non in contrasto con il quadro normativo comunitario di riferimento.

ART.7 – Progetti generatori di entrate

1. Il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il progetto comporta un investimento generatore di entrate nette, ai sensi della definizione di cui all'art. 2 terzo alinea, il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà dichiarare, mediante la compilazione della scheda di verifica preventiva di eventuali ENTRATE NETTE GENERATE DAL PROGETTO, nei modelli Allegati B / B1 quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi dell'art.15 del presente bando, l'eventuale previsione di entrate e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione.

2. Le entrate generate dall'operazione di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dagli articoli 61 e 65 del Reg.UE 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel caso in cui risulti obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare alla Amministrazione regionale le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del finanziamento.

ART.8 – Condizioni generali di ammissibilità della spesa

1.Le spese indicate nel quadro economico della domanda e successivamente rendicontate devono:

a) risultare sostenute dai beneficiari e conseguenti all'esecuzione dei progetti finanziati, purché previste dal progetto stesso ed espressamente indicate nella domanda di contributo (principio dell'effettività);
b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente (principio della legittimità);
c) risultare relative a progetti localizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (principio della localizzazione);
d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (principio della prova documentale);
e) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario (divieto generale di pluricontribuzione di cui all'art.65 par. 11 del Regolamento generale e s.m.i. e di cui all'art.31 della LR 7/2000 e s.m.i.).

ART.9 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contribuzione le spese diverse dalle categorie previste al precedente art.6.

2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della L.R. 14/2015 e successive modifiche e integrazioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma operativo, sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere. Pertanto, in sede di controllo delle rendicontazioni non sono considerate ammissibili le spese sostenute con le economie derivanti dalle procedure di aggiudicazione.

ART.10 – Limiti di spesa

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, il costo minimo ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a 1 Meuro e il costo massimo ammissibile a contributo non può essere superiore a 3 Meuro.

ART.11 – Durata e termini di realizzazione del progetto

1.Al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e dell'avanzamento di spesa previsto dagli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, il beneficiario dovrà garantire la presentazione della documentazione a rendiconto **entro il 30.09.2018**.

ART.12 – Intensità del contributo

1.I contributi per la realizzazione dei progetti di investimento descritti all'art.5 comma 2 sono concessi nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

ART.13 – Divieto di cumulo

1. Un progetto finanziato con il presente bando non può usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto ovvero, qualora una parte del progetto preveda il finanziamento con altri fondi pubblici, il finanziamento complessivo non può superare la spesa complessiva ammissibile; in tal caso, in sede di presentazione della domanda di contributo, è necessaria una chiara ripartizione dei costi e della copertura finanziaria complessiva.

CAPO IV – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

art.14 – Composizione della domanda

1.La domanda di contributo, nel modello allegato al presente bando, è il documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico denominato FEG (acronimo di front end generalizzato) al momento del completamento della compilazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente il finanziamento e completo di tutti i documenti obbligatori previsti dal successivo art.15.
2. La domanda deve essere inoltrata dal richiedente per via telematica tramite il sistema FEG, comprensiva degli allegati previsti al successivo art.15, entro il termine ultimo delle ore 16.00 del 24 marzo 2016.
3. Il sistema FEG sarà accessibile dalle ore **8.00 del 11 febbraio 2016 alle ore 16.00 del 24 marzo 2016**.

art.15 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

1.Il richiedente presenta, unitamente alla domanda di contributo di cui all'art.14, la seguente documentazione esclusivamente in formato elettronico:

a) **SCHEDA TECNICA DI PROGETTO**, da redigersi sulla base del fac-simile in **allegato A** alla domanda di cui all'art.14, comma 1;
b) **SCHEDA DI VERIFICA PREVENTIVA DI EVENTUALI ENTRATE NETTE GENERATE DAL PROGETTO**, da redigersi sulla base dei modelli **allegati B/B1** alla domanda di cui all'art.14, comma 1;
c) **DICHIARAZIONE** attestante il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi del beneficiario, da redigersi sulla base del fac-simile in **allegato C** alla domanda di cui all'art.14, comma 1;
d) **RELAZIONE** attestante la sussistenza della capacità amministrativa e operativa del beneficiario in relazione al progetto da realizzare, secondo le indicazioni rese al precedente art.4, comma 2, lett.b) del presente bando, da redigersi sulla base del modello **allegato D** alla domanda di cui all'art.14, comma 1.

2. La documentazione di cui al comma 1 risulta indispensabile ai fini della completezza della domanda e ai fini della valutazione del progetto e non può essere trasmessa successivamente alla presentazione della domanda.

3. La domanda priva della documentazione obbligatoria di cui al comma 1 è inammissibile.

4. Nel caso in cui l'intervento oggetto di domanda di contribuzione a valere sul presente bando risulti abbinato ad altri interventi aggiuntivi, avviati e non conclusi e/o da avviare alla data della presentazione della domanda, finanziati con risorse provenienti dal bilancio dell'ente o da altri canali contributivi statali o regionali e che comportino la risoluzione, a completamento, delle problematiche della struttura scolastica, deve essere trasmessa dal beneficiari ai fini della valutazione in fase istruttoria prevista al successivo art.20, anche la **SCHEDA TECNICA DI PROGETTO AGGIUNTIVO**, da redigersi sulla base del modello **allegato E** alla domanda di cui all'art.14, comma 1.

5. La documentazione di cui al comma 4 non risulta indispensabile ai fini della completezza della domanda e non può essere fatta oggetto di integrazione successivamente alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda.

CAPO V – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

art.16 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità: in relazione alla suddetta istruttoria viene accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della domanda;
- valutazione: i progetti vengono valutati in base a specifici criteri di valutazione;
- formazione della graduatoria: la graduatoria elenca i progetti ammissibili secondo il punteggio di valutazione attribuito;
- atto di concessione: per le domande collocatesi in graduatoria e finanziabili sulla base delle risorse stanziate, previa integrazione di eventuali documentazioni e verifiche, viene adottato l'atto di concessione.

2.L'attività istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dall'art.14, comma 2.

3.Al termine dell'attività istruttoria viene emesso l'atto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.

art.17 – Criteri di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ritenuti ammissibili le operazioni che al momento della presentazione della domanda risultano soddisfare i seguenti criteri di selezione:

a. criteri di ammissibilità generale;

b. criteri di ammissibilità specifica.

art.18 – Criteri di ammissibilità generale

1. La domanda di contributo deve rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità generale:

a) ammissibilità del proponente (art.4, comma 2, lett.a);

b) sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente (art.4, comma 2, lett.b);

c) completezza e correttezza formale della domanda di finanziamento e della proposta progettuale, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal presente bando (art.5, art.10, art.14 commi 1 e 2, art.15);

d) rispetto della procedura prevista dal presente bando e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative (art.21).

art. 19 – Criteri di ammissibilità specifici

1. La domanda di finanziamento deve rispondere ai seguenti criteri specifici di ammissibilità:

a) l'edificio o gli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe edilizia scolastica di cui all'art. 39 della L.R. 13/2014, aggiornata alla data della domanda di contributo anche con i dati relativi ai consumi energetici degli ultimi tre anni, a partire dall'anno 2012;

b) l'edificio o gli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico devono essere adeguati in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti, di prevenzione antisismica, nonché di bonifica o messa in sicurezza di parti dell'immobile o sue pertinenze contaminate da amianto ovvero – lo saranno al momento della liquidazione del saldo, attraverso interventi aggiuntivi a quello oggetto della richiesta di contribuzione la cui copertura finanziaria è già garantita da fondi propri dell'ente proponente o da altri investitori privati.

art.20 – Istruttoria di ammissibilità

1. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia in qualità di struttura regionale attuatrice.
2. La struttura regionale attuatrice, dopo la ricezione di ciascuna domanda di contributo, provvede a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità generale della domanda di cui all'art.18 del presente bando.
3. La struttura regionale attuatrice si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
4.Nel caso in cui il beneficiario non fornisca le informazioni e la documentazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dalla richiesta stessa, la relativa domanda di contributo verrà archiviata.

art.21 – Cause di inammissibilità della domanda

1.Viene considerata "non ammissibile" in sede di presentazione, la domanda risultante:

a) carente anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti al proponente al momento della presentazione della domanda, come descritti all' art.4;
b) relativa a un progetto riferito a un edificio principale la cui costruzione non risulti ultimata prima del 31/12/1979; riferita a un progetto diverso rispetto alle tipologie descritte all'art.5, comma 2;
c) riferita a più di un progetto, come specificato all'art.5, comma 4;
d) riferita a un progetto avente costo ammissibile a contributo inferiore a 1 Meuro e superiore a 3 Meuro, come specificato all'art.10, comma 1;
e) compilata e trasmessa con modalità diverse rispetto a quelle richieste dall'art.14, commi 1 e 2;
f) non firmata o firmata da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente;
g) presentata oltre il termine ultimo previsto dall'art.14, comma 2;
h) carente anche di uno solo dei documenti obbligatori facenti parte integrante della domanda e descritti all'art.15, comma 1.
i) non rispondente pienamente ai criteri di ammissibilità descritti agli articoli 18 e 19.

2. Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità.

art.22 – Criteri di selezione/valutazione

1.Tutte le operazioni ammissibili sono oggetto di valutazione di merito sulla base dei criteri oggettivi attraverso un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. Essi comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del Programma, subordinata all'esito positivo della verifica sull'ammissibilità.
2. I criteri di valutazione con i relativi punteggi sono i seguenti:

Criterio		Punti	MAX
a) Il progetto risulta già previsto, quale intervento di efficientamento energetico, nella programmazione triennale dell'edilizia scolastica approvata con DGR 656/2015 (SI/NO)		0/5	5
b) Anno di costruzione dell'edificio			
	☐ ante 1930	2	10
	☐ dal 1930 al 1949	5	
	☐ dal 1950 al 31/12/1979	10	
c) Tipologia costruttiva prevalente:			
- Struttura portante principale	☐ pietrame/laterizio e legno	5	20
	☐ cemento armato	15	
	☐ acciaio	20	
- Tamponamenti perimetrali	☐ pietrame/laterizio e legno	5	20
	☐ pannelli prefabbricati in cemento armato	15	
	☐ facciate continue metallo/vetro	20	
- Copertura	☐ falde	5	10
	☐ piana	10	
d) Intervento di efficientamento energetico abbinato ad altri interventi aggiuntivi [3] che comportino la risoluzione, a completamento, delle problematiche della struttura scolastica, la cui copertura economica degli interventi aggiuntivi sarà garantita da quote di cofinanziamento provenienti dal bilancio dell'ente locale beneficiario ovvero da apporti di una ESCO con la quale ha stipulato un EPC. Tali ulteriori apporti sono descritti nella "Scheda di progetto aggiuntivo", e valutati nel rapporto tra il costo totale, desunto dal quadro economico, dell'intervento aggiuntivo rispetto a quello di efficientamento oggetto della domanda di contribuzione	☐ da 01% a 10%	1	10
	☐ da 11% a 20%	2	
	☐ da 21% a 30%	3	
	☐ da 31% a 40%	4	
	☐ da 41% a 50%	5	
	☐ da 51% a 60%	6	
	☐ da 61% a 70%	7	
	☐ da 71% a 80%	8	
	☐ da 81% a 90%	9	
	☐ superiore al 90%	10	
e) Corrispondenza dell'intervento proposto a quelli relativi alla "ristrutturazione importante di II livello" come previsti dal decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, che reca "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 192, con relativi allegati (SI/NO)		0/10	10
f) Interventi che comportino il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale dei consumi di energia primaria, ed emissioni di gas climalteranti[4] non inferiore al 15% rispetto alla	☐ da 15% a 20%	5	60
	☐ da 21% a 25%	10	
	☐ da 26% a 30%	15	
	☐ da 31% a 40%	20	

[3] Avviati e non conclusi e/o da avviare alla data della presentazione della domanda.

[4] La riduzione di emissioni di gas climalteranti è da intendersi come riduzione direttamente proporzionale al consumo energetico primario.

media dei dati relativi ai 3 anni precedenti la domanda di contributo (2012-2013-2014)[5]. Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda di contribuzione dovranno essere confermati ed attestati, a pena della revoca del contributo e scorrimento della graduatoria, dalla Diagnosi energetica che dovrà essere successivamente prodotta ai fini della conferma ed erogazione della contribuzione	☐ da 41% a 50% ☐ da 51% a 70% ☐ da 71% a 90% ☐ superiore al 90% del consumo energetico primario	30 40 50 60	
g) Il progetto comporta la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici mediante la sostituzione degli impianti di generazione a combustibili liquidi e solidi con impianti di altra tipologia che riducano i valori di PM 10 e NOx almeno del 20% (SI/NO)		0/5	5
h) Il progetto sarà realizzato alle condizioni previste dal G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ai fini della quantificazione dei risparmi energetici e per l'ottenimento dei Certificati bianchi (SI/NO)		0/5	5
i) Numero di iscritti agli istituti			25
☐ fino a 200		1	
☐ da 201 al 400		5	
☐ da 401 a 700		10	
☐ da 701 a 900		15	
☐ oltre 901		25	
j) Livello cantierabilità conseguito			
	☐ progettazione preliminare	2	20
	☐ progettazione definitiva	12	
	☐ progettazione esecutiva	20	
		TOTALE MASSIMO	**200**

3. Per i progetti che insistono su più edifici il punteggio viene calcolato tenendo conto della media ponderata, facendo riferimento alla superficie degli edifici oggetto di intervento, secondo la definizione riportata all'art.2, settimo alinea.

art.23 – Formazione della graduatoria

1.L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande ammesse e finanziate e ammesse e non finanziate per carenza di risorse in base al punteggio attribuito.
2. Il presente bando concorre, mediante il meccanismo della riserva finanziaria, alla strategia di sviluppo per la montagna mediante le risorse di cui all'art.3, comma 2. In particolare:
- con le risorse ordinarie, pari a e 9.000.000,00 saranno finanziati i progetti con il migliore punteggio utile in graduatoria;
- con la riserva finanziaria per le zone interamente montane, come definite all'art. 2 ultimo alinea, pari a € 1.000.000,00 saranno finanziati i progetti riferiti all'area montana ovvero i progetti realizzati presso la sede/unità locale del beneficiario in area montana, ammessi in graduatoria ma non finanziati con le risorse ordinarie di cui al precedente alinea.
3.Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione mediante eventuali risorse sopravvenute.

[5] Cfr. DGR 2608 del 30.12.2014

4.Unitamente alla graduatoria delle domande ammissibili, finanziate o meno sulla base delle risorse disponibili, viene approvato l'elenco delle domande non ammissibili, con relative motivazioni puntuali.
5.La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvate con decreto del direttore centrale o suo sostituto e pubblicate sul B.U.R. e sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando.
6. Nell'utilizzo della riserva finanziaria di cui al comma 1, secondo alinea, sarà sempre seguito l'ordine della graduatoria.

art.24 – Concessione del finanziamento

1. La struttura regionale attuatrice comunica al beneficiario l'ammissione in graduatoria acquisendo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario:
- il progetto munito degli estremi di approvazione da parte dell'ente, almeno al livello massimo già conseguito, come dichiarato nella SCHEDA TECNICA DI PROGETTO di cui all'art.15, comma 1, lett. a) completo di computo metrico estimativo delle opere;
- la relativa diagnosi energetica redatta, conformemente alle norme UNI CEI EN 16247-1, UNI CEI EN 16247- 2, da tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/collegio professionale con la quale si conferma che l'intervento previsto comporterà il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale dei consumi di energia primaria, ed emissioni di gas climalteranti nella percentuale indicata in domanda. Nel caso in cui non fosse confermata la percentuale di riduzione si procederà all'aggiornamento della graduatoria con l'assegnazione del punteggio relativo e riassegnando i contributi;
- la data di previsto/effettivo avvio.

2. Entro lo stesso termine indicato al comma 1, il beneficiario dovrà comunicare l'eventuale rinuncia al contributo.
3. A seguito dell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 viene adottato dalla struttura regionale attuatrice l'atto di concessione del contributo, che dovrà contenere, ai sensi dell'art 125 comma 3 lett. c) del Reg (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, almeno i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, il quadro economico e il termine per l'esecuzione (avvio, conclusione, rendicontazione), gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario. Inoltre, dovranno essere riportati gli indicatori di realizzazione del progetto, gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

CAPO VI – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E VARIAZIONE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

art.25 – Realizzazione dei progetti e variazioni in corso di realizzazione

1. Il soggetto beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle categorie di spesa indicate all'art.6 comma 4 e agli importi ammessi al finanziamento come riportati nel decreto di concessione di cui all'art.24.

2.Durante il periodo di realizzazione del progetto il beneficiario può apportare modifiche che possono prevedere anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato con le modalità e nei limiti previsti dall'art.132 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché da quanto stabilito dal regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le eventuali modifiche che prevedano anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato devono comunque garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati all'art.18 e 19, e mantenere immutate la natura, la funzionalità e le performance definite nell'ambito del progetto stesso.

4. Non sono ammissibili modifiche che comportino una riduzione del punteggio del progetto tale da determinarne una sua ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo progetto non finanziato per insufficienza di risorse. Qualora in seguito a modifiche approvate dal beneficiario il punteggio si riduca in misura tale da determinare la collocazione del progetto in graduatoria al di fuori dei progetti finanziati, tale condizione comporterà la revoca del finanziamento concesso.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le modifiche ai singoli progetti che comportino variazioni uguali o superiori al 10% delle singole categorie di spesa devono essere comunicate a mezzo PEC dal beneficiario alla struttura regionale attuatrice, che ne valuterà le motivazioni, e da questa preventivamente approvate.
6.Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le modifiche ai singoli progetti che comportino variazioni inferiori al 10% delle singole categorie di spesa devono essere comunicate a mezzo PEC dal beneficiario alla struttura regionale attuatrice in occasione della prima richiesta di erogazione del contributo ma non saranno fatte oggetto di approvazione preventiva da parte della stessa struttura.
7.Alla determinazione del 10% di cui ai commi 5 e 6 non concorrono il ribasso d'asta intervenuto dopo l'aggiudicazione dei lavori e le somme riferite alla categoria "imprevisti"

art.26 – Proroga alla conclusione del progetto

1.Con riferimento al termine di conclusione stabilito dal decreto di concessione di cui all'art.24, è ammessa la presentazione da parte del beneficiario di istanza di proroga.
2. L'istanza di proroga di cui al comma 1, debitamente motivata, deve essere presentata alla struttura regionale attuatrice prima della scadenza del rispettivo termine stabilito dal decreto di concessione. La proroga è eventualmente autorizzata dalla medesima struttura regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari previsti dal Regolamento (UE) n.1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il termine ultimo di rendicontazione dei progetti, comprensivo della proroga eventualmente autorizzata di cui al comma 2, non può comunque superare la data del 30.09.2018, come indicata al precedente art.11.
4. Il mancato rispetto del termine ultimo del 30.09.2018 per la rendicontazione dei progetti, a seguito di valutazione operata dalla struttura regionale attuatrice sentita l'Autorità di gestione, sulla base del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari di cui al comma 2 può comportare la riduzione del finanziamento concesso in base allo stato di avanzamento raggiunto entro il medesimo termine del 30.09.2018.
3. In caso di mancato accoglimento della istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione della istanza stessa oltre la scadenza del predetto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa originariamente stabilito dal decreto di cui all'art.24, previa valutazione dell'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria e il relativo funzionamento.

CAPO VII – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

art.27 – Modalità di erogazione del contributo sulla base della progressione della spesa

1.L'erogazione del contributo avviene su istanza del beneficiario secondo le modalità e i termini di seguito indicati e riportati nel decreto di concessione.
2.L'erogazione del contributo è effettuata su presentazione degli stati di avanzamento e del certificato di pagamento, corredati dalla documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta per importi non inferiori al 20% del contributo, fino al 90% del totale.

3. E' ammessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto come previsto dall'articolo 26- ter del DL 69/2013 e successive modifiche e integrazioni. L'anticipazione del prezzo viene compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile sulle erogazioni successive per stati di avanzamento. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
4.Ai fini della prima erogazione il beneficiario dovrà trasmettere alla struttura regionale attuatrice copia della documentazione degli atti relativi alle procedure di appalto ovvero copia del bando e del verbale di aggiudicazione definitiva.
5.L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a seguito della presentazione del rendiconto finale del progetto e alle verifiche e controlli di cui all'art.29.

art.28 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Ai fini della rendicontazione finale il beneficiario presenta alla struttura regionale attuatrice:

a) la relazione tecnica finale illustrativa dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;
b) il quadro economico finale della spesa sostenuta;
c) lo stato finale, corredato dal certificato di pagamento e dalla documentazione contabile (fatture e relative quietanze di spesa finali);
d) il verbale di ultimazione del lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, sottoscritto dal tecnico abilitato e regolarmente approvato dall'ente beneficiario, attestante che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al finanziamento come riportati nel decreto di concessione o alla eventuale variante in corso d'opera regolarmente autorizzata;
e) le dichiarazioni attestanti il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art.13 e il rispetto del criterio di ammissibilità di cui all'art.19, comma 1, lett.b);
f) dichiarazione sulle eventuali entrate nette generate nella fase di realizzazione e non previste in fase di presentazione della domanda di contributo, qualora presenti.

3.La rendicontazione è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, per via telematica secondo le modalità indicate dalla struttura regionale attuatrice ed entro i termini indicati nel decreto di concessione.
4.L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

art.29 – Istruttoria per l'erogazione del contributo

1. La struttura regionale attuatrice procede al controllo della documentazione presentata verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per le erogazioni del contributo. L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa ed effettuare sopralluoghi in loco.
2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del controllo ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3.Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, la struttura regionale attuatrice procede sulla base della documentazione agli atti.
4.Il contributo liquidabile non può essere in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5.Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all'art.33.
6.Le erogazioni del contributo sono liquidate con decreto del Direttore di Servizio entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della documentazione, nel caso in cui la stessa risulti non regolare o incompleta.

CAPO VIII – OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

art.30 – Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi, come riportati nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi richiesta ai sensi dell'art.15, comma 1, lett.c) come documentazione obbligatoria a corredo della domanda:

a) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'art.24, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;

b) rispettare i vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e presentare le dichiarazioni annuali previste;

c) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale. La struttura regionale attuatrice comunica la scadenza dei tre anni una volta che l'operazione è stata inserita nei conti annuali.

d) consentire e agevolare ispezioni e controlli;

e) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti ed in particolare dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 14/2015 e successive modifiche e integrazioni in base al quale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal POR FESR sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere;

f) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;

g) non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto ovvero, qualora una parte del progetto preveda il finanziamento con altri fondi pubblici, il finanziamento complessivo non può superare la spesa complessiva ammissibile; in tal caso, in sede di presentazione della domanda di contributo, è necessaria una chiara ripartizione dei costi e della copertura finanziaria complessiva (divieto di cumulo);

h) comunicare di CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;

i) attestare che gli interventi finanziabili comportano il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale di consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti nella misura indicata nella scheda di progetto come da modello allegato A al presente bando rispetto alla media dei dati relativi ai 3 anni precedenti 2012-2014 la domanda di contributo (fonte RESYSWEB).

j) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;

k) con riferimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione:

- accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 articolo 115;
- qualora siano realizzate attività di informazione e comunicazione, il beneficiario dovrà rendere evidente il sostegno del FESR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. UE n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione e un riferimento al fondo (FESR) e alle altre fonti finanziarie (Stato e Regione) che sostengono l'operazione.
- durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto da UE, Stato e Regione;
- espone durante l'esecuzione dell'operazione, laddove quest'ultima consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione, per le quali l'investimento pubblico complessivo superi 500.000 euro, un cartellone o una targa permanente di dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico;
- espone, entro 3 mesi dal completamento di un'operazione, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

  a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
  b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti:

- il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione e al Fondo FESR, che devono figurare su un cartellone temporaneo occupano almeno il 25% di tale superficie;
- il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione e al Fondo FESR, che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente, occupano almeno il 25% di tale superficie.
- I loghi degli altri finanziatori (Stato e Regione) devono essere di pari dimensione rispetto al

logo UE.

- Il beneficiario, inoltre, è tenuto a trasmettere alla struttura attuatrice, qualora l'operazione si attui anche attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'URL della sezione "bandi e avvisi" del proprio sito istituzionale; ove dovrà essere pubblicato il bando di gara con indicazione del Programma, il riferimento al FESR, il CUP, il CIG, l'oggetto, la data di pubblicazione e la scadenza per la presentazione delle proposte, l'indicazione delle URL dove reperire eventuali allegati o documentazione utile inoltre qualora richiesto, dovranno essere trasmessi una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da materiale fotografico che potranno essere pubblicati sul sito web del programma, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quali informazioni descrittive dell'avanzamento del Programma.
- Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti al progetto finanziato nell'ambito del POR FESR, che prevedono la partecipazione di pubblico, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita (materiali, attestati partecipazione ecc), la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).

Art.31 – Indicatori di realizzazione e di risultato

1.Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi descritti all'art.1, comma 1, misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nel MODELLO DI DOMANDA di cui all'art.14, come di seguito indicati:

INDICATORI DI RISULTATO:

C.6.2 – **Indicatori di Programma**

34c41 - Consumi di energia elettrica del patrimonio edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e sociosanitario – UM: MWatt/h – Valore base: 1 (anno 2012) – Fonte dati: regionale – Periodicità dell'informativa: annuale

C.6.3 – **Indicatori legati al progetto**

Emissioni complessive di CO_2 (tCO_2)

Energia prodotta da fonti rinnovabili (tep)

Quota consumi di energia coperta da fonti rinnovabili (% energia coperta con fonti rinnovabili/fabbisogno energetico complessivo convenzionale)

Consumo energia elettrica per m^2 (kWhe/mq)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

C.7.1 – **Indicatori comunitari**

IO032 - Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici- Percentuale riduzione rispetto situazione pre-intervento – Target: 15,00 – Fonte dati: Sistema di monitoraggio Annuale.

C.7.2 – **Indicatori CUP**

IO341 - Superficie oggetto dell'intervento – UM: metri quadrati – Valore obiettivo: (T) calcolato sulla base del calcolo della superficie media degli edifici oggetto dell'intervento (a cura della SRA) – valore complessivo previsto dal programma 319.000 – Fonte dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: Annuale

C.7.4 – **Indicatori legati al progetto**

Consumo annuale di energia primaria degli edifici oggetto dell'intervento (kWh)

Consumi di energia primaria per m2 (kWh/mq)

Potenza installata (kW)

INDICATORI AMBIENTALI:

Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica (numero)

Superficie degli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico (mq)

Riduzione annua dei consumi dell'energia primaria negli edifici pubblici (Kwh/anno)

CAPO IX – CONTROLLI E REVOCHE

art.32 – Controlli e ispezioni

1.Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione.
2.La Struttura regionale attuatrice effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3.I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.

art.33 – Revoche e rideterminazioni del contributo

1.La decadenza conseguente alle verifiche, anche di secondo livello, effettuate dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del contributo e la revoca dello stesso.
2. Costituiscono cause di decadenza:
a) gli inadempimenti e violazioni da parte del beneficiario, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, rispetto al presente bando e alla normativa di riferimento di cui all'art.37, che comportano la non ammissibilità dell'intera operazione a valere sul POR;
b) la modifiche approvate dal beneficiario che comportino la riduzione del punteggio in misura tale da determinare la collocazione in graduatoria del progetto medesimo al di fuori dei progetti finanziati;
3.Costituiscono cause di decadenza parziale e di rideterminazione del contributo:

a) il mancato rispetto dei vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni; si applicato revoche secondo il principio di proporzionalità sulla base del periodo di inadempienza rispetto al periodo di vincolo;
b) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), riscontrato in sede di verifiche e accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto; si applicano revoche parziali o totali e rideterminazioni secondo il principio di proporzionalità sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013;
c) la presenza di rilevanti difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione. In tal caso la struttura regionale attuatrice accerta in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione e quindi revoca o ridetermina il contributo concesso in relazione alla ammissibilità della relativa spesa;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda e confermati con la Diagnosi energetica di riduzione dei consumi di energia primaria ed emissione di gas climalteranti, in sede di concessione. Nel caso la struttura regionale attuatrice accerti in sede di rendicontazione la difformità tra

la riduzione prevista e quella effettivamente realizzata, ridetermina il contributo riducendo il contributo ammesso della percentuale risultante dalla differenza tra obiettivo dichiarato e raggiunto[6].

4.Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 la struttura regionale attuatrice procederà, rispettivamente, alla revoca totale o parziale del contributo concesso, anche in tutti i casi non esplicitamente previsti dal presente bando ma che possano ricondursi ad inadempimenti del beneficiario rispetto alle previsioni del bando medesimo.

5.L'Amministrazione regionale procede al recupero delle risorse nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente al contributo revocato (totale/parziale) secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge Regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

art.34 – Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n.196/2003

1.In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'invito avviene esclusivamente per le finalità dell'invito stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2.Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente invito, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari del Servizio edilizia scolastica e universitaria responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica .

3.Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo PEC: territorio@certregione.fvg.it;
4. Ai sensi del Reg. n. 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione dello contributo, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della regione a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.

art.35 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

---

[6] per esempio: il progetto A prevede la riduzione del 30% dei consumi di energia primaria e costa 1.200.000,00, a rendiconto si verifica che la riduzione è stata del 20%, quindi il 10% in meno: il contributo viene rideterminato del 10% e quindi diminuito di 120.000; verrà ammesso quindi un contributo finale pari a 1.080.000,00

1.Ai sensi dell'art 8 della L.R. 7/2000, il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio edilizia scolastica e universitaria.
2.Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3.Qualsiasi informazione relativa all'invito e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: universita@regione.fvg.it o al seguente numero telefonico: 040 3774639- 4931.

art.36 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1.Ai fini del presente bando tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
2.Ai fini del presente bando tutte le comunicazioni ufficiali alla struttura regionale attuatrice da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo: territorio@certeregione.fvg.it.
3.Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
4.Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.
5.Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

CAPO XI

art.37 – Riferimenti normativi

1.I contributi per gli interventi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria);

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- D.Lgs. 07 marzo 205 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
- D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);
- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
- D.P.Reg. 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

e dai seguenti provvedimenti giuntali:

- Delibera di Giunta Regionale 10 luglio 2015 n. 1403 "Approvazione strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, revisionata e integrata sulla base dei piani di azione sub allegato 2 alla DGR 708/2015";
- Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- Delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2015 n. 1953 di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020.
- Delibera 22 dicembre 2015 n. 2530 di presa d' atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 1^ Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020.

MODELLO DI DOMANDA ALLEGATO AL BANDO
POR FESR 2014-2020 bando/invito xxx/xxxx
Istanza di contributo

1. richiedente

Denominazione Ente richiedente*

Forma giuridica*
Natura giuridica ISTAT*
Codice fiscale* Partita IVA*
Codice Univoco Ufficio (IPA) *[1]

Unità Organizzativa:
Indirizzo Unità Organizzativa (se diverso dalla sede legale richiedente)

Comune*
Provincia* CAP*
Indirizzo (via e n.)*
Tel.*
E-mail* PEC*

Attività esercitata
ATECO 2007

2. localizzazione dell'intervento[2]

Comune*
Provincia* CAP*
Indirizzo (via e n.)*
Tel.

Codice meccanogr. Edificio* xxxxxxx[3]

aree di montagna

3. dati relativi al firmatario della domanda

Cognome e nome*
Codice fiscale*
Data di nascita*
Comune/Stato estero di nascita*

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,

chiede

di accedere alle agevolazioni previste dal bando approvato con delibera della Giunta regionale n. xxx del xx/xx/xxxx, per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici, a valere sul POR FESR 2014-2020, Linea di intervento 3.1.a.1 *Edifici scolastici*, per l'intervento di seguito sintetizzato e dettagliato negli allegati che fanno parte integrante della domanda.

4. descrizione dell'intervento

Titolo progetto*[4]
Descrizione sintetica*[5]

CUP provvisorio* CUP definitivo*[6] Tipologia CUP*

ATECO 2007 del progetto*

Progetto generatore di entrate nette[7]

Fasi procedurali

Fasi	Data prevista	Data effettiva
Studio di fattibilità		
Data inizio (data affidamento incarico)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Data fine (data approvazione studio)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Progettazione preliminare		
Data inizio (data affidamento incarico)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Data fine (data approvazione progetto preliminare)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Progettazione definitiva		
Data inizio (data affidamento incarico)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Data fine (data approvazione progetto definitivo)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Progettazione esecutiva		
Data inizio (data affidamento incarico)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Data fine (data approvazione progetto esecutivo)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Stipula contratto		
Data inizio (data aggiudicazione definitiva)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Data fine (data sottoscrizione contratto)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Esecuzione lavori		
Data inizio (data verbale consegna)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Data fine (data certificato ultimazione lavori)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Collaudo		
Data inizio (giorno successivo alla data certificato ultimazione lavori)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa
Data fine (data certificato collaudo o regolare esecuzione)	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa

È obbligatoria la compilazione di tutte le fasi procedurali. Per ogni inizio fase e per ogni fine fase vanno indicate o le date previste o le date effettive.
Se una delle fasi non è prevista per il progetto oggetto della richiesta di contributo (ad esempio studio di fattibilità) devono comunque essere compilate le date riportando le stesse, previste o effettive, della prima fase valida successiva.

Procedure di aggiudicazione già avviate[8]
Descrizione della procedura*[9]
CIG[10]*
importo base gara[11]*
*Tipo procedura** XX [MENU – Tabella di contesto PUC]
[l'elenco può essere vuoto o contenere n. Procedure di aggiudicazione.

5. dati finanziari dell'intervento

Quadro di spesa

Investimenti edilizia scolastica

Voci di spesa[12]	IMPORTO
a) lavori in appalto	NN,NN
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	NN,NN
c) lavori non in appalto	NN,NN
d) spese tecniche per progettazione e studi	NN,NN
e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo	NN,NN
f) spese per consulenze	NN,NN
g) imprevisti	NN,NN
h) IVA sui lavori e sugli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	NN,NN
i) IVA residua	NN,NN
j) accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione pubblici servizi	NN,NN

TOTALE NNNNNNN,NN (*)

Entrate nette[13]

Voci di entrata	Importo
xxxxxxxxxxxxxxxx	NN,NN

TOTALE SPESA COMPLESSIVA NNNNNNN,NN

CONTRIBUTO RICHIESTO *NNNNNNN,NN*

Piano dei costi

Anno	Attività realizzate	Da realizzare
Xxxx	NNNNNNN,NN	NNNNNNN,NN
Xxxx	-----------------	NNNNNNN,NN
Xxxx	----------------	NNNNNNN,NN

Il Piano dei costi rappresenta la suddivisione annuale delle spese le quali, in parte, possono anche essere già realizzate.
Per ogni annualità fino al 2015 deve essere indicato l'eventuale importo realizzato; per l'anno in corso l'importo eventualmente realizzato e/o da realizzare; per gli anni dal 2016 in poi solo gli importi da realizzare.
Il totale (realizzato + da realizzare) deve coincidere col totale del Quadro di spesa al lordo delle entrate nette (somma delle spese previste senza considerare le entrate).

6. Indicatori

Indicatori di risultato	*Valore attuale*[14]	*Valore atteso*[15].
Emissioni complessive di CO_2 (unità misura tCO_2)	NNNN	NNNNN
Energia prodotta da fondi rinnovabili (unità misura Tep)	NNNN	NNNNN
Quota consumi energia coperta da fonti rinnovabili (unità misura %[16])	NNNN	NNNNN[17]

Consumi di energia totale (unità di misura KWh)	NNNN	NNNNN
Consumi di energia coperti da fonti rinnovabili (unità di misura KWh)	NNNN	NNNNN
Consumo energia elettrica per m^2 (unità misura kWhe/m^2)	NNNN	NNNNN

Indicatori di realizzazione [Gruppo 1]	*Valore attuale*[18]	*Valore atteso*[19]
Consumo annuale energia primaria edifici oggetto dell'intervento	NNNN	NNNNN
Consumi energia primaria per m^2 (unità misura KWh/mq)	NNNN	NNNNN

Indicatori di realizzazione [Gruppo 2]	*Valore atteso*[20]
Superficie oggetto dell'intervento (unità misura m^2)	NNNNN
Potenza installata (unità misura KW)	NNNNN

7. referenti per la domanda

Referente dell'impresa [o dell'Ente]

Cognome e nome*

Ruolo *

Telefono*

Cellulare

E-mail

Consulente esterno[21] [eventuale]

Cognome e nome

Denominazione studio di consulenza

Telefono

Cellulare

E-mail

PEC

Note:

Questo documento è parte integrante della domanda sottoscritta digitalmente da

NOTE:

[1] Codice che nell'ambito dell'indice della Pubblica Amministrazione identifica lo specifico ufficio dell'unità organizzativa a cui è affidato il progetto (TOOLTIP DI CAMPO)

[2] Riportare i dati relativi alla localizzazione dell'edificio oggetto di intervento (nel caso di più edifici considerare i dati dell'edificio principale come definito all'articolo 2 del bando

[3] Codice meccanografico MIUR edificio, In caso di intervento su più edifici nella stessa area inserire il codice dell'edificio principale (TOOLTIP DI CAMPO)

[4] Dimensioni massime per titolo progetto = 100 caratteri; IL titolo deve essere significativo pertanto non deve contenere solo acronimi o sigle e nemmeno nomi di persone fisiche.

[5] Dimensioni massime per dimensione sintetica = 1000 caratteri; Inserire un testo che permetta di comprendere in modo sintetico cosa si realizza con il progetto, a quale scopo e, se necessario, in quale tipologia di territorio

[6] CUP provvisorio e definitivo: è obbligatorio inserirne almeno uno

[7] Selezionare se il progetto genera entrate nette ai sensi dell'art. 7 del bando

[8] La Sezione va compilata se sono presenti procedure di aggiudicazione già attivate

[9] Riportare la descrizione della procedura di aggiudicazione attuata per individuare un soggetto realizzatore di opere o fornitore di servizi. Ad esempio: procedura di gara per individuare il soggetto che realizzerà l'opera

[10] Se per la procedura non è prevista l'attribuzione di un CIG valorizzare il campo con 9999

[11] Importo al netto di IVA

[12] Per maggiori dettagli sulle singole voci di spesa si veda il bando. Vanno compilate le sole voci utilizzate per il progetto

[13] Mettere un valore positivo

[14] Valore annuale calcolato sulla media del triennio 2012 - 2014

[15] Per valore atteso si intende la quantificazione dell'indicatore previsto al termine della realizzazione degli investimenti sulla base delle ipotesi progettuali acquisite; detto valore deve risultare coerenti -con quanto dichiarato ai fini del calcolo del punteggio di valutazione di cui all'art. 23 comma 2 lettera f) del bando e dovrà essere successivamente confermato dalla diagnosi energetica.

[16] % consumo di energia coperto da fonti rinnovabili / consumo totale di energia

[17] Valore determinato sulla base dei valori dei due indicatori successivi
[18] Valore annuale calcolato sulla media del triennio 2012 - 2014
[19] Per valore atteso si intende la quantificazione dell'indicatore previsto al termine della realizzazione degli investimenti sulla base delle ipotesi progettuali acquisite; detto valore deve risultare coerenti -con quanto dichiarato ai fini del calcolo del punteggio di valutazione di cui all'art. 23 comma 2 lettera f) del bando e dovrà essere successivamente confermato dalla diagnosi energetica.
[20] Per valore atteso si intende la quantificazione dell'indicatore previsto al termine della realizzazione degli investimenti sulla base delle ipotesi progettuali acquisite; detto valore deve risultare coerenti -con quanto dichiarato ai fini del calcolo del punteggio di valutazione di cui all'art. 23 comma 2 lettera f) del bando e dovrà essere successivamente confermato dalla diagnosi energetica.
[21] Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno

ALLEGATO A AL MODELLO DI DOMANDA

POR FESR 2014-2020 bando xxx/xxxx

Scheda Tecnica di Progetto di Efficientamento Energetico

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di

☐ Responsabile dell'ufficio tecnico competente dell'ente

☐ Tecnico incaricato iscritto all'ordine/collegio professionale della Provincia di

a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi del **bando approvato con DGR xxx/xxxx** a valere sul **POR FESR 2014-2020 Linea di intervento 3.1.a.1** – Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici per la realizzazione del progetto come sotto denominato ed al fine della sua valutazione ed immissione in graduatoria

dichiara

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,:

1 – DATI GENERALI

Titolo del progetto di efficientamento energetico

titolo

descrizione sintetica

localizzazione intervento

Superficie oggetto dell'intervento di efficientamento[1] mq.

Tipologie di intervento previste[2]

Edili e affini

☐ coibentazione interna, esterna o nella intercapedine di pareti perimetrali;

☐ coibentazione interna, esterna o nella intercapedine della copertura;

☐ coibentazione di solai e pareti verso locali non riscaldati o verso il terreno;

☐ sostituzione di serramenti e infissi;

☐ installazione di sistemi schermanti a protezione di superfici vetrate con esclusione di quelle orientate a nord-est, nord, nord-ovest;

☐ altre opere edili ed affini di ripristino strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento di efficientamento (ad es. ripristino di intonaci, pavimentazioni, pitturazioni ecc.)

Impianti

☐ implementazione di materiali, dispositivi e prodotti per il miglioramento dei rendimenti di distribuzione ed emissione;

[1] Vedi definizione in art.2 del bando
[2] Selezionare quelle interessate

☐ sostituzione generatori di calore con sistemi e componenti ad alta efficienza, con esclusione di quelli alimentati a combustibili solidi limitatamente alle aree non montane;
☐ integrazione degli impianti esistenti o loro sostituzione con impianti di energia rinnovabile, con esclusione di quelli alimentati a combustibili solidi limitatamente alle aree non montane;
☐ implementazione di sistemi di termoregolazione e/o di contabilizzazione del calore;
☐ installazione di sistemi per la ventilazione meccanica controllata;
☐ implementazione di sistemi di illuminazione a basso consumo e di sensori di controllo;
☐ implementazione di sistemi per la gestione e regolazione intelligente degli impianti;
☐ implementazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio energetico degli edifici, anche in remoto;
☐ realizzazione e/o implementazione di altri eventuali impianti innovativi finalizzati all'efficientamento energetico dell'edicio;

Impianti considerati nei calcoli energetici

☐ Climatizzazione invernale
☐ Climatizzazione estiva
☐ Produzione acqua calda sanitaria
☐ Elettrici, elettronici, trasmissione dati
☐ Ventilazione meccanica
☐ Ascensori, montacarichi
☐ Produzione energia rinnovabile
☐ Altro [specificare]

2 - INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE[3]

Anno di costruzione dell'edificio[4]

☐ ante 1930
☐ dal 1930 al 1949
☐ dal 1950 al 31/12/1979

Tipologia costruttiva prevalente

- Struttura portante principale	☐ pietrame/laterizio e legno
	☐ cemento armato
	☐ acciaio
- Tamponamenti perimetrali	☐ pietrame/laterizio/legno
	☐ pannelli prefabbricati in c.a.
	☐ facciate continue metallo/vetro

[3] Selezionare una sola fattispecie per ogni categoria
[4] In caso di più edifici selezionare la fattispecie relativa all'edificio principale

- Copertura

☐ falde
☐ piana

Progetti aggiuntivi

Sono previsti ulteriori interventi aggiuntivi a completamento, avviati e non conclusi e/o da avviare alla data della presentazione della domanda, risolutivi delle problematiche della struttura scolastica descritti come nell'allegato E "Scheda di progetto aggiuntivo", valutati nel rapporto tra il costo totale, desunto dai quadri economici, dell'intervento aggiuntivo rispetto a quello di efficientamento oggetto della domanda di contribuzione la cui copertura economica è garantita da quote di cofinanziamento provenienti dal bilancio dell'ente locale beneficiario ovvero da apporti di una ESCO con la quale ha stipulato un EPC.

☐ da 01% a 10%
☐ da 11% a 20%
☐ da 21% a 30%
☐ da 31% a 40%
☐ da 41% a 50%
☐ da 51% a 60%
☐ da 61% a 70%
☐ da 71% a 80%
☐ da 81% a 90%
☐ superiore al 90%

Ristrutturazione importante di II° livello

Il progetto corrisponde a quanto richiesto dal decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico (di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa), recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2015, n.° 192, con relativi allegati", in ordine alla definizione dell'intervento quale non inferiore alla "Ristrutturazione importante di II° livello".
☐ SI
☐ NO

Riduzione dei consumi e delle emissioni

Il progetto comporta il conseguimento finale, per l'edificio o per gli edifici, della contemporanea riduzione reale (in percentuale) dei consumi annuali di energia primaria e delle emissioni di gas climalteranti[5], non inferiore al 15%, rispetto alla media dei consumi di energia primaria riferiti alle tre annualità precedenti la domanda di contributo

☐ da 15% a 20%
☐ da 26% a 30%
☐ da 31% a 40%
☐ da 41% a 50%
☐ da 51% a 70%
☐ da 71% a 90%
☐ superiore a 90%

[5] La riduzione dei gas climalteranti si intende come riduzione direttamente proporzionale alla riduzione del consumo annuale di energia primaria

(2012 – 2014 fonte Resysweb).

Riduzione dei consumi e delle emissioni

Il progetto comporta la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici mediante la sostituzione degli impianti di generazione a combustibili liquidi e solidi con impianti di altra tipologia che riducano i valori di PM 10 e NOx almeno del 20%.
☐ SI
☐ NO

G.S.E. e Certificati bianchi

Il progetto sarà realizzato alle condizioni previste dal G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ai fini della quantificazione dei risparmi energetici e per l'ottenimento dei Certificati bianchi.
☐ SI
☐ NO

Numero di iscritti agli Istituti

☐ fino a 200
☐ da 201 a 400
☐ da 401 a 700
☐ da 701 a 900
☐ oltre 901

Livello di cantierabilità
Progettazione già acquisita alla data della domanda

☐ preliminare(approvata con /)
☐ definitiva (approvata con /)
☐ esecutiva (approvata con /)

3 - INFORMAZIONI DI MONITORAGGIO

L'intervallo percentuale di riduzione attesa dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti dichiarati nella presente scheda di progetto, dovrà essere confermato, a pena della revoca dell'assegnazione del contributo e scorrimento della graduatoria, dalla Diagnosi energetica, redatta conformemente alle norme UNI CEI EN 16247-1, UNI CEI EN 16247 – 2 che dovrà essere fornita, successivamente alla comunicazione di assegnazione del contributo, a corredo del progetto per la conferma del contributo stesso.

A tale fine si dichiarano i seguenti dati relativi alla media dei consumi energetici dell'edificio o degli edifici riferiti alle tre annualità precedenti la domanda di contributo *(2012 – 2014 fonte Resysweb):*

Identificativo MIUR	***Vettore energetico***	***Media dei Consumi rilevati***	***Unità di misura***	***Superficie calpestabile mq.***	***Volume lordo mc.***
	Metano		*mc*		
	Gasolio		*kg*		
	Gpl		*kg*		

	Energia elettrica		*kWh*		
	Teriscaldamento		*kWh*		
	Teleraffrescamento		*kWh*		
	Legna, biomassa		*kg*		
	Solare termico		*kWh*		
	Solare fotovoltaico		*kWh*		
	Altro [specificare]		*mc*		

Relazione sintetica sulle caratteristiche tecniche degli interventi e sul metodo utilizzato per quantificare gli obiettivi di riduzione per effetto di ciascun intervento di efficientamento energetico previsto: [descrizione]

dichiara altresì

Il progetto relativo alle opere di cui sopra sarà rispondente alle prescrizioni del decreto legislativo 192/2005 s.m.i nonché del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 s.m.i.;

di acconsentire al trattamento dei dati personali inviati

Luogo Fare clic qui per immettere testo. , data Fare clic qui per immettere una data.

Firma

Fare clic qui per immettere testo.

Allegato 1: fotocopia documento d’identità del dichiarante

Allegato 2: planimetria in scala 1:500 riportante l’edificio o gli edifici oggetto di intervento muniti di identificativo meccanografico MIUR, nonché l’area di pertinenza. Nella planimetria dovrà inoltre essere indicata la corretta toponomastica e gli identificativi catastali.

Unione Europea
FESR

MODELLO B PER IL CALCOLO DELLE ENTRATE - ALLEGATO AL MODELLO DI DOMANDA

Progetto denominato:	

Inserire la percentuale di cofinanziamento con risorse proprie del beneficiario	**0%**

1. Tabella generale piano di copertura finanziario

	A. INVESTIMENTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE
	fabbisogno[1]																					
1	costi inv. (studi e progettazione)	0	0	0	0	0	0	0	0													0
2	costi inv. (espropri acqui. immobili)	0	0	0	0	0	0	0	0													0
3	costi inv. (realizzazione opera)	0	0	0	0	0	0	0	0													0
4	costi inv. (altre eventuali voci)	0	0	0	0	0	0	0	0													0
5	costi inv. (per imposizione indiretta)	0	0	0	0	0	0	0	0													0
6	**totale1 (da 1 a 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**													**0**
	copertura																					
7	risorse proprie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	risorse POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	mutuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	capitali privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**totale (da 7 a 11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B. GESTIONE																					
	fabbisogno																					
13	costi di sostituzione [2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	costi operativi fissi [3]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	costi operativi variabili [4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	rimborso finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**totale (da 13 a 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	copertura																					
20	rientri tariffari [5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	risparmi sui costi [6]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	altri rientri [7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	risorse proprie [8]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	altre entrate [9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**totale (da 20 a 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	C. SALDI																					
26	totale fabbisogno (6+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
27	totale copertura (12+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
28	**saldo (27-26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note per la compilazione:

Il beneficiario deve provvedere alla compilazione del foglio di calcolo "1-PIANO FINANZIARIO" - "2-CALCOLO ENTRATE NETTE", inserendo i propri valori esclusivamente nelle celle con fondo giallo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella *Guida all'analisi costi benefici*, e alle note di seguito riportate:

(1) le spese di investimento sostenute negli anni precedenti all'analisi, vanno riportate all'anno di riferimento ed espresse in valore attuale
(2) costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione
(3) costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione
(4) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione
(5) *ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica*
(6) economie di gestione a favore del beneficiario, generate dall'infrastruttura, determinate a prezzi costanti (es. minori costi per riscaldamento, minori costi gestione impianto, ...)
(7) altri rientri non ricompresse alle righe 20 e 21 generati dal progetto, determinate a prezzi costanti
(8) risorse proprie del beneficiario destinate alla copertura del fabbisogno di gestione, determinate a prezzi costanti
(9) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica

Luogo e data ____________

Firma ____________________

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA — Ministero dello Sviluppo Economico — Unione Europea FESR

Modello B1 per la dichiarazione delle entrate - ALLEGATO AL MODELLO DI DOMANDA

Tabella finanziaria 1 - Costi di investimento

voci	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
costi inv. (studi e progettazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
costi inv. (espropri acqui. immobili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
costi inv. (realizzazione opera o man. str.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
costi inv. (altre eventuali voci)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
costi inv. (per imposizione indiretta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella finanziaria 2 - Costi di esercizio e di manutenzione

voci	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE
costi sostituzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
costi fissi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
costi variabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
altri costi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella finanziaria 3 - Rientri

voci	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE
tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse proprie ed altre entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
altri rientri non tariff.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risparmi sui costi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale rientri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella finanziaria 4 - Riepilogo costi / rientri

voci	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE
1.1 costi di investimento	-	-	-	-	-	-	-	-													-
1.2 costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 totale costi (1.1 + 1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 totale rientri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 rientri tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
entrate nette (1.5-1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
flusso di cassa (1.4-1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

periodo di vita utile considerato[1]: 20

periodo di vita del bene incluso nell'analisi finanziaria condiderata[2]: 12

tasso di attualizzazione[3]: 4,00%

anno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.Rientri Finanziari - Costi di Esercizio: Totale attualizzato[4]	-
2.Valore residuo attualizzato[5]	-
3.ENTRATE NETTE TOTALI [3=1+2]	-
4.Costo di investimento	-
5.Tasso di cofinanziamento previsto per la misura	100%
6.SPESA MASSIMA AMMISSIBILE[6] [6=4-3]	-
7.CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE [7=6*5]	-

(1): Inserire il periodo di vita utile del bene considerato sulla base della *Guida all'analisi costi benefici* della Commissione Europea

(2): Indicare il numero di annualità successive al completamento dell'intervento ricomprese nelle 25 annualità che caratterizzano l'analisi finanziaria (esempio: se l'intervento si completa in 3 annualità, il valore da indicare sarà 25 - 3 = 22)

(3): L'attualizzazione dei flussi di cassa va compiuta in coerenza con le indicazioni del Reg. Del n.480/2014 considerando un tasso di sconto del 4% in termini reali

(4): $\textbf{Entrate nette} = \sum_{k=1}^{n}(\textbf{Rientri tariffari}_i - \textbf{Costi esercizio}_i) \times (1+i)^{-k}$

(5): $\text{Valore Residuo Attualizzato} = \frac{\text{Vita Residua bene}}{\text{Vita Utile bene}} \times \text{Costo investimento} \times (1+i)^{-n}$

(6): $\text{Deficit di finanziamento (spesa massima ammissibile)} = \text{Costo di investimento} - (\text{Entrate nette} + \text{Valore residuo attualizzato})$

Luogo e data ____________ Firma ____________

ALLEGATO C AL MODELLO DI DOMANDA

POR FESR 2014-2020 bando xxx/xxxx

Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di[1] dell'ente con sede in[2]

– a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi del **bando approvato con DGR xxx/xxxx** a valere sul **POR FESR 2014-2020 Linea di intervento 3.1.a.1** – Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici per la realizzazione del progetto denominato

dichiara

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

che l'ente:

A) in relazione ai requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari l'ente locale beneficiario:

☐ usufruisce di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle spese previste nel progetto nella misura di Euro ;

☐ non usufruisce di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle spese previste nel progetto.

B) in relazione ai criteri specifici di ammissibilità l'edificio o gli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico:

☐ sono regolarmente iscritti all'anagrafe dell'edilizia scolastica ai sensi del''art. 39 della L.R. 13/2014, aggiornata alla data della domanda di contributo anche con i dati relativi ai consumi energetici degli anni precedenti la domanda di contributo a partire dall'annualità 2012;

☐ sono adeguati in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti, di prevenzione antisismica ai sensi della normativa vigente al momento del collaudo dell'immobile, nonché di bonifica o messa in sicurezza di parti dell'immobile o sue pertinenze contaminate da amianto;

ovvero

☐ le opere a sanatoria delle carenze carenti in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti, di prevenzione antisismica, nonché di bonifica o messa in sicurezza di parti dell'immobile o sue pertinenze contaminate da amianto, saranno realizzate senza alcun pregiudizio alle opera ammesse a contributo con fondi aggiuntivi entro la data di rendicontazione del contributo comunitario;

C) in relazione agli obblighi del beneficiario (art.30 del Bando), di:

☐ rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'art.24, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;

☐ concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e l'avanzamento di spesa ai sensi degli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;

☐ rispettare i vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e presentare le dichiarazioni annuali previste;

☐ mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla

[1] legale rappresentante o procuratore speciale.
[2] Indirizzo completo dell'ente.

presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale. La struttura regionale attuatrice comunica la scadenza dei tre anni una volta che l'operazione è stata inserita nei conti annuali.

☐ consentire e agevolare ispezioni e controlli;

☐ rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti ed in particolare dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 14/2015 e successive modifiche e integrazioni in base al quale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal POR FESR sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere;

☐ rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;

☐ non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto ovvero, qualora una parte del progetto preveda il finanziamento con altri fondi pubblici, il finanziamento complessivo non può superare la spesa complessiva ammissibile; in tal caso, in sede di presentazione della domanda di contributo, è necessaria una chiara ripartizione dei costi e della copertura finanziaria complessiva;

☐ comunicare il CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;

☐ attestare che gli interventi finanziabili comportano il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale di consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti nella misura indicata nella scheda di progetto in allegato A al presente bando e comunque in misura non inferiore al 15% rispetto ai dati relativi alla media dei consumi energetici dell'edificio o degli edifici riferiti alle tre annualità precedenti la domanda di contributo (2012 – 2014 fonte Resysweb);

☐ comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;

☐ informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante l'attuazione degli adempimenti elencati alla lettera k) dell'art. 30 del bando.

dichiara altresì

di acconsentire al trattamento dei dati personali inviati

Luogo Fare clic qui per immettere testo. , data Fare clic qui per immettere una data.

Fare clic qui per immettere testo.
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO D) AL MODELLO DI DOMANDA
Capacità amministrativa ente richiedente

Ufficio di riferimento	Nome della risorsa	Carica amministrativa	età	titolo di studio (a) laurea; b) diploma)	Mansioni nella gestione del progetto	Esperienza maturata nella gestione di interventi del POR FESR o simili (1 = da nessuna a 1 anno); 2 = da 1 anno a 3 anni; 3 = da 3 anni a 5 anni; 4 = > 5 anni	Orario settimanale presso l'ente	tempo dedicato al progetto (%)	Note relative ad esperienza maturata

ALLEGATO E AL MODELLO DI DOMANDA

POR FESR 2014-2020 bando xxx/xxxx

Scheda Tecnica di Progetto Aggiuntivo

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di

☐ Responsabile dell'ufficio tecnico competente dell'ente

☐ Tecnico incaricato iscritto all'ordine/collegio professionale della Provincia di

a corredo dell'istanza di contributo che viene presentata ai sensi del **bando approvato con xxx/xxxx** a valere sul **POR FESR 2014-2020 Linea di intervento 3.1.a.1** – Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici per la realizzazione del progetto denominato[1]
al fine della valutazione ed immissione in graduatoria del progetto come sopra denominato

dichiara

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,:

E' previsto l'ulteriore seguente intervento aggiuntivo a completamento, risolutivo delle problematiche della struttura scolastica:

☐ avviato e non concluso;

☐ da avviare alla data della presentazione della domanda di contributo;

Titolo del progetto aggiuntivo

titolo

descrizione sintetica

localizzazione intervento

Cronoprogramma[2]

FASE	INIZIO	FINE
Esecuzione lavori		

Tipologie di intervento aggiuntivo previsto[3]

[1] Riportare il titolo del progetto di efficientamento energetico per cui è chiesto il contributo a valere sul POR FESR 2014 – 2020.
[2] Congruente con il cronoprogramma del progetto di efficientamento energetico.

☐ adeguamento in materia di sicurezza dei luoghi e degli impianti
☐ mitigazione e prevenzione antisismica
☐ bonifica o messa in sicurezza di parti dell'immobile o sue pertinenze contaminate da amianto
☐ ulteriori interventi di efficientamento energetico non compresi nel progetto di cui alla richiesta di finanziamento sui fondi POR FESR 2014 – 2020
☐ altro [specificare]

Superficie oggetto dell'intervento aggiuntivo [mq.]

Livello di cantierabilità del progetto aggiuntivo Progettazione già acquisita alla data della domanda	☐ preliminare(approvata con /) ☐ definitiva (approvata con /) ☐ esecutiva (approvata con /)

Costo totale del progetto aggiuntivo desunto dal relativo quadro economico:

€

Rapporto tra il costo totale, desunto dal quadro economico, dell'intervento aggiuntivo rispetto a quello del progetto di efficientamento energetico oggetto della domanda di contribuzione

%

Fonte dei fondi a copertura del costo totale del progetto aggiuntivo:

[descrizione]

dichiara altresì

di acconsentire al trattamento dei dati personali inviati

Luogo Fare clic qui per immettere testo. , data Fare clic qui per immettere una data.

Firma

Fare clic qui per immettere testo.

Allegato 1: fotocopia documento d'identità del dichiarante

Allegato 2: planimetria in scala 1:500 riportante l'edificio o gli edifici oggetto di intervento muniti di identificativo meccanografico MIUR, nonché l'area di pertinenza. Nella planimetria dovrà inoltre essere indicata la corretta toponomastica e gli identificativi catastali.

[3] Selezionare le tipologie interessate.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_6_1_ADC_AMB ENERPN AAS5_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3289).

La Ditta Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha presentato in data 24/05/2013 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,025 (2,5 litri/secondo) e medi 0,00089 (0,0014 l/s) d'acqua corrispondente a 2.800 m3 l'anno per uso potabile igienico sanitario mediante un pozzo da ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 20 mappale 2.700 in Comune di San Vito al Tagliamento .

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 10 febbraio 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 10 marzo 2016 .

Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 4 aprile 2016 alle ore 12.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede del CSM via Modotti n. 7 nel comune di San Vito al Tagliamento.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERPN CONTI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Conti da Conturbia Rota ss di Francesco de Conturbia & C per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3351).

La Ditta Conti da Conturbia Rota ss di Francesco de conturbia & C. ha presentato in data 26/03/2014 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,36 (36 litri/secondo) e medi 0,0030 (0,30 l/s) d'acqua corrispondente a 9.500 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 26 mappale 90 in Comune di San Vito al Tagliamento .

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 10 febbraio 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 10 marzo 2016 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 14 marzo 2016 alle ore 12.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta via Roma, 22 nel comune di San Vito al Tagliamento.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERPN D'ANDREA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta D'Andrea Stefano per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3438).

La Ditta D'Andrea Stefano ha presentato in data 03/04/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,12 (12 litri/secondo) e medi 0,0070 (0,70 l/s) d'acqua corrispondente a 22.113 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 5 mappale 22 in Comune di Cordovado .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 10 febbraio 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 10 marzo 2016 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 21 marzo 2016 alle ore 10.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede del Municipio del comune di Cordovado.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERPN FABRIS_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Fabris Tommaso Pietro per ottenere la

concessione di derivazione d'acqua (IPD/3405).

La Ditta Fabris Tommaso Pietro ha presentato in data 15/04/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,60 (60 litri/secondo) e medi 0,0023 (0,23 l/s) d'acqua corrispondente a 7.335 m3 l'anno per uso irriguo mediante quattro pozzi ubicati sul terreno distinto in catasto al foglio 9 mappale 59 foglio 11 mappale 253 foglio 18 mappale 214 foglio 8 mappale 112 in Comune di Casarsa della Delizia .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 10 febbraio 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 10 marzo 2016 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 14 marzo 2016 alle ore 10.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta via Aviotte 7 nel comune di Casarsa della Delizia.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERPN FRANCESCUTTI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Francescutti Venanzio per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3409).

La Ditta Francescutti Venanzio ha presentato in data 07/05/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,416 (41,6 litri/secondo) e medi 0,0014 (0,14 l/s) d'acqua corrispondente a 4.520 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 16 mappale 110 in Comune di Casarsa della Delizia .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 10 febbraio 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 10 marzo 2016 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 4 aprile 2016 alle ore 10.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta viale Venezia 35/6 nel comune di Casarsa della Delizia.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERPN ICOS PHARMA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Icos Pharma Spa per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3449).

La Ditta Icos Pharma SpA ha presentato in data 24/09/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,066 (6,66 litri/secondo) e medi 0,00024 (0,024 l/s) d'acqua corrispondente a 751,14 m3 l'anno per uso igienico sanitario, industriale mediante un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 40 mappale 768 in Comune di Zoppola .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 10 febbraio 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 10 marzo 2016 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 14 marzo 2016 alle ore 9.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta via E. Ellero nel comune di Zoppola.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERPN MALPAGA E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione di provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2352/AMB , emesso in data 18.12.2015, è stato assentito alla ditta Malpaga Kurt(PN/IPD/1027) il diritto di derivare, fino a tutto il 17.12.2045, per uso irriguo:
- moduli massimi 0,26 (pari a l/sec. 26,00) d'acqua da una derivazione al foglio 8, mappale 269, del comune censuario di Zoppola,
- moduli massimi 0,50 (pari a l/sec. 50,00) d'acqua da una derivazione al foglio 8, mappale 13, del medesimo comune censuario,
per l'irrigazione di soccorso ed in funzione antibrina a mezzo di impianto fisso ad aspersione di un compendio di terreni della superficie complessiva di Ha 09.00.90 coltivati a frutteto, per un quantitativo annuo non superiore a mc 4.500.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2278/AMB , emesso in data 11.12.2015, è stato assentito al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso (PN/IPD/949) il rinnovo del diritto di derivare, fino al tutto il 31.12.2044, moduli massimi 0,0167 d'acqua per usi potabi-

le ed igienico dalla falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 4, mappale 749, a servizio della mensa consortile di via Venzone, per un quantitativo anno non superiore a mc 6.000.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2353/AMB , emesso in data 18.11.2015, è stato assentito alla Azienda Agricola Tam di Tam Jacopo (PN/IPD/623) il rinnovo del diritto di derivare, fino al tutto il 30.06.2044, moduli massimi 0,60 d'acqua dalla falda sotterranea in comune di Valvasone Arzene mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 37, mappale 165, per l'irrigazione di soccorso a pioggia di una superficie di Ha 15.45.00 coltivati a cereali a vigneto, per un consumo complessivo non superiore a 40.000 mc/anno.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa il decreto n. 2279/AMB, emesso in data 11.10.2015, è stato assentito alla ditta Fantoni Blu S.p.A. (PN/IPD/474), fino a tutto il 01.11.2043, il rinnovo del diritto di derivare moduli medi 56, (pari a l/sec. 5.600 e massimi 110,00 (pari a l/sec. 11.000) d'acqua dal torrente Meduna, a mezzo del canale consortile Istrago-Tauriano-Spilimbergo, in località Rauscedo del comune di San Giorgio della Richinvelda per uso idroelettrico, per produrre, sul salto di m 22,66, la potenza nominale media di kW 1.244,08 da trasformare in energia elettrica, con restituzione immediata dell'acqua turbinata.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2277/AMB , emesso in data 18.12.2015, è stato assentito alla ditta Bertoia Adriano (PN/IPD/3395) il diritto di derivare, fino al tutto il 17.12.2045, moduli massimi 0,43 (pari a l/sec. 43,00) per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Zoppola mediante un pozzo freatico da realizzare sul terreno distinto in catasto al foglio 26, mappale 20, per l'irrigazione di soccorso di una superficie agraria di Ha 01.04.00 coltivata a vigneto, per un consumo complessivo mediamente non superiore a 1.400 mc/anno..

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 13/AMB , emesso in data 07.01.2016, è stato assentito alla ditta Gortana Gabriele (PN/IPD/3393) il diritto di derivare, fino al tutto il 06.01.202046, moduli massimi 0,0,018 (pari a l/sec. 1,80) per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Pasiano di Pordenone, mediante un pozzo freatico da realizzare sul terreno distinto in catasto al foglio 37, mappale 31, per l'irrigazione di soccorso mediante sistema di irrigazione sotterraneo ad ala gocciolante di una superficie agraria di Ha 02.36.70 coltivata a vigneto, per un consumo complessivo mediamente non superiore a 1.200 mc/anno.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 48/AMB , emesso in data 19.01.2016, è stato assentito alla Società Agricola Moschetta di Muzzin Vittorina & C ss (PN/IPD/3353) il diritto di continuare a derivare, fino al tutto il 18.07.2039, moduli massimi 0,25 (pari a l/sec. 25,00) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Cordenons, mediante due pozzi localizzati, rispettivamente, sui terreni distinti in catasto al foglio 42, mappale 149, e al foglio 43, mappale 212, per l'irrigazione di soccorso di una superficie agraria di mq 50.260 coltivata a cereali mediante sistema di irrigazione mediante rete collegata ad irrigatori dinamici, per un consumo complessivo mediamente non superiore a 12.500 mc/anno.

Con atto ricognitivo del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Struttura di Pordenone n. 2469/AMB, emesso in data 30.12.2015, è stato assentito alla ditta Colussi Claudio (PN/RIC/1795) il subentro nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2020, mod. 0,433 d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea mediante un pozzo terebrato nel terreno censito al foglio 33, mappale 145, nel comune censuario di Zoppola, riconosciuto alla ditta Bertolin Bruno con provvedimento LL.PP./661/IPD VARIE dd. 06.07.2005.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERPN MAURO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 -

Domanda della ditta Mauro Gianni per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3425).

La Ditta Mauro Gianni ha presentato in data 17/06/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,25 (25 litri/secondo) e medi 0,0018 (0,18 l/s) d'acqua corrispondente a 5.600 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 9 mappale 128 in Comune di Morsano al Tagliamento .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 10 febbraio 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 10 marzo 2016 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 21 marzo 2016 alle ore 12.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta via delle Roggie 9/A nel comune di Morsano al Tagliamento.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_AMB ENERUD LIGNANO IMPRESE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento- Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Lignano Sabbiadoro Imprese SIL Spa.

La ditta Lignano Sabbiadoro Imprese S.I.L. spa, con sede legale in Comune di Lignano Sabbiadoro, Via Lungomare Riccardo Riva 1/C, ha chiesto, in data 17/11/2014, la concessione per derivare mod. 0,08 d'acqua ad uso igienico sanitario (irrigazione aree verdi) in comune di Lignano Sabbiadoro Fg. 62 Mapp. 14.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 10/02/2016 e pertanto fino al giorno 24/02/2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23/03/2016, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Lignano Sabbiadoro.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il p.i. Andrea Schiffo e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 17/11/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende

le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 29 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_6_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 1 IRAP IMPRESE ARTIGIANE_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Circolare n. 1/2016 - Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per le nuove imprese artigiane.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese artigiane e sostituisce la Circolare esplicativa dell'8 maggio 2008, n. 10 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti adeguandoli alle intervenute modifiche della legislazione regionale ed europea.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Normativa regionale
  - articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
  - combinato disposto degli artt. 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
  - articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
- Normativa statale
  - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
- Normativa europea
  - regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E DEFINIZIONI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

1. le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
2. i consorzi e le società consortili, di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 12/2002, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, e cioè:
   - i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane (articolo 12, comma 1);
   - i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti (articolo 12, comma 2);
   - i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 (articolo 12, comma 3).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004, si intende:
- per "nuova impresa artigiana": l'impresa, costituita in forma individuale o collettiva, iscritta all'A.I.A. a partire dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2004;
- per "sede": la sede di concreto esercizio dell'attività di impresa;
- per "insediamento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano": l'ubicazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni o frazioni di essi rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), Allegato A, fino a successiva riclassificazione da approvarsi con Deliberazione della Giunta regionale. L'allegato A alla D.G.R.

3303/2000, contenente la suddivisione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico, è riportato in calce alla presente circolare;
- per "insediamento nelle altre aree del territorio regionale": l'ubicazione della sede della nuova impresa artigiana nei comuni del territorio regionale, o frazioni di essi, non rientranti nelle zone omogenee di svantaggio socio - economico del territorio montano.

4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 446/1997 è pari:
- allo 0,92 per cento per le imprese insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano;
- allo 0,73 per cento per le imprese insediate nelle aree del territorio regionale non incluse nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

5. TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA NUOVA IMPRESA ARTIGIANA

Ai fini dell'individuazione della riduzione dell'aliquota IRAP applicabile da parte delle nuove imprese artigiane fa fede l'ubicazione della sede dell'impresa alla chiusura del periodo d'imposta considerato.
E così:
- per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, 01/01 - 31/12, fa fede l'ubicazione della sede dell'impresa alla data del 31/12 del periodo d'imposta considerato;
- per i soggetti aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ad. es. 01/07 - 30/06, fa fede l'ubicazione della sede dell'impresa alla data del 30/06 del periodo d'imposta considerato.

Pertanto, la nuova impresa artigiana che, nel corso del periodo d'imposta considerato,
- trasferisce la sede al di fuori del Friuli Venezia Giulia decade dal diritto di applicare la riduzione dell'aliquota Irap per l'intero periodo d'imposta;
- trasferisce la sede dalle zone omogenee di svantaggio socio - economico del territorio montano alle altre aree del territorio regionale è tenuta ad applicare la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,73 per cento, prevista per le imprese insediate nelle aree del territorio regionale non incluse nelle zone omogenee di svantaggio socio - economico del territorio montano per l'intero periodo d'imposta;
- trasferisce la sede dalle altre aree del territorio regionale alle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano ha diritto ad applicare la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento, prevista per le imprese insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano per l'intero periodo d'imposta.

Ai fini della corretta individuazione delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), si rinvia all'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.

6. DECORRENZA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

La riduzione di aliquota IRAP di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2004, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, è a regime.
Detta agevolazione è applicabile dal beneficiario per un massimo di cinque periodi di imposta a partire da quello di iscrizione all'A.I.A..
Pertanto, a titolo esemplificativo, le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare iscritte all'A.I.A. nel corso del 2015 hanno diritto ad applicare la riduzione di aliquota IRAP per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Le nuove imprese artigiane aventi il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 01/07/2014 - 30/06/2015), iscritte all'AIA durante il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, hanno diritto ad applicare la riduzione di aliquota IRAP per i periodi d'imposta 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/2019.
Il diritto all'applicazione della riduzione dell'aliquota IRAP per cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di iscrizione all'AIA è subordinato al permanere dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. durante tutto il predetto arco temporale.
Atteso che detta manovra è volta a supportare le nuove imprese artigiane nella fase di avvio, agevolandole per i primi cinque periodi d'imposta, la riduzione di aliquota può essere applicata nel periodo d'imposta in cui il soggetto si è iscritto all'A.I.A. e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi.
Ad esempio, l'impresa artigiana avente il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare iscritta all'A.I.A. nel corso del 2015 e che, pertanto, ha diritto ad applicare l'aliquota IRAP ridotta per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in caso di mancata applicazione della riduzione di aliquota per il periodo d'imposta 2017 non può beneficiare della riduzione di aliquota con riferimento al periodo d'imposta 2020, in quanto non rientra tra quelli agevolabili.

7. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

A norma dell'articolo 1, comma 16 della legge regionale 1/2004 l'agevolazione IRAP per le nuove imprese artigiane si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, con il quale la Commissione europea ha provveduto a sostituire il Regolamento (CE) n. 1998/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 del suddetto Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare il massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi la soglia massima degli aiuti "de minimis" è fissata, invece, nella somma di 100.000 euro, sempre su un periodo di tre esercizi finanziari.

Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detto Regolamento (euro 200.000 o euro 100.000).

In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, come "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica". Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.

La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale:

"Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

8. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In ottemperanza alla normativa europea, l'articolo 1, comma 17 della legge regionale 1/2004, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota IRAP sono tenuti ad inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia massima stabilita dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 24/2009.

Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alla manovra in parola.

- Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota IRAP devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia

Giulia "07", il codice aliquota:
- corrispondente alla "Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane insediate nelle zone montane di svantaggio socio-economico aventi i requisiti previsti dalla legge regionale", se si tratta di nuova impresa artigiana insediata nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000);
- corrispondente alla "Agevolazione per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge regionale", se si tratta di nuova impresa artigiana insediata nelle altre aree del territorio regionale, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP, all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

9. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

Ai fini della corretta individuazione delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), si riporta di seguito l'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico.

Comune, provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna *	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto.
Budoia	PN	A		
Caneva *	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli *	GO	A		
Cividale del Friuli *	UD	A		
Cormons *	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis *	UD	A		Canebola e Valle.
Fogliano Redipuglia *	GO	A		
Gemona del Friuli *	UD	A		
Gorizia *	GO	A		
Magnano in Riviera *	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone *	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla.	
Montereale ValCellina	PN	A		
Mossa *	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomonte.	
Povoletto *	UD	A		
Ronchi Dei Legionari *	GO	A		
S. Dorligo della Valle *	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana.	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino *	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana.	Costa.
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals *	PN	A		
Sgonico	TS	A		
Tarcento *	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau.	
Tolmezzo	UD	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso.
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris.

Trieste *	TS	A		
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Amaro	UD	B		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier.
Bordano	UD	B		
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Cavazzo Carnico	UD	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza.
Fanna	PN	B		
Forgaria nel Friuli	UD	B		Monteprat.
Meduno	PN	B		
Nimis *	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo.
Pinzano al Tagliamento *	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte.
Raveo	UD	B		Raveo.
San Leonardo	UD	B		Iainich.
Trasaghis	UD	B		
Travesio	PN	B		
Venzone	UD	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		

Lauco	UD	C		
Ligosullo	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravascletto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Carnico	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:
- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

* Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

IL RAGIONIERE GENERALE:
Paolo Viola

16_6_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 2 IRAP ZONE B E C MONTAGNA_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Circolare n. 2/2016 - Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 2. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per

le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio - economico <<B>> e <<C>> del territorio montano e sostituisce la Circolare esplicativa del 9 aprile 2008, n. 7 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e la Circolare del 20 aprile 2012, n. 6 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti adeguandoli alle intervenute modifiche della legislazione regionale ed europea.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Normativa regionale
  - articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
  - combinato disposto degli artt. 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
  - articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
- Normativa statale
  - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
- Normativa europea
  - regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
  - regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

- Requisiti soggettivi

Possono beneficiare della riduzione di aliquota IRAP i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:
- società di capitali;
- enti commerciali;
- società di persone;
- persone fisiche,

che esercitano attività:
- commerciali, come individuate ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)";
- agricole, come individuate ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, 55 e 56 del T.U.I.R..

Si rammenta che, per i soggetti operanti nel settore agricolo, l'agevolazione trova applicazione relativamente alla parte del valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale soggetta all'aliquota IRAP di cui all'art. 16, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 446/1997.

- Requisiti oggettivi

L'agevolazione compete ai soggetti sopra indicati che realizzano il valore della produzione netta, determinato ai sensi del decreto legislativo 446/1997, nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano.

La suddivisione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio - economico è contenuta nell'Allegato A della D.G.R. 31 ottobre 2000, n. 3303, riportato in calce alla presente circolare.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 1/2007 ed in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 446/1997 per la ripartizione della base imponibile IRAP tra più regioni, qualora il valore della produzione netta sia realizzato anche al di fuori delle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano, il valore della produzione netta in queste prodotto, cui applicare l'aliquota ridotta, è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro - addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle zone medesime.

Ad esempio, se l'imprenditore Tizio, residente o meno in Italia, realizza un valore della produzione netta a Padova, a Gorizia e a Socchieve, applicherà l'aliquota ridotta unicamente al valore della produzione netta realizzato a Socchieve, zona <<C>> del territorio montano, determinato utilizzando il criterio retributivo sopra delineato.

Come disposto dal citato comma 2 della norma agevolativa si considera, inoltre, prodotto nelle suddette zone di svantaggio socio-economico, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime (sia nell'ambito, sia al di fuori del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia) senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

Ne consegue che la realizzazione di valore della produzione senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale riconduce detto valore della produzione nel territorio in cui il soggetto è domiciliato, pertanto:
- se il territorio in cui il contribuente è domiciliato rientra nelle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano, il contribuente ha diritto ad applicare l'aliquota ridotta sul predetto valore della produzione;
- al contrario, se il territorio in cui il contribuente è domiciliato non rientra nelle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano il contribuente non ha diritto ad applicare l'aliquota ridotta sul predetto valore della produzione.

Qualora si tratti di banche, altri enti e società finanziari, nonché imprese di assicurazione che, parimenti, realizzino valore della produzione netta anche al di fuori delle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano, il valore della produzione cui applicare l'aliquota ridotta è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle zone <<B>> e <<C>> del territorio montano interessate dall'agevolazione.
Per quanto concerne i diversi elementi richiesti dalla norma agevolativa ai fini della suddetta ripartizione si rinvia alla Circolare del Ministero delle Finanze 4 giugno 1998, n. 141/E relativamente alla ripartizione territoriale della base imponibile IRAP (Capitolo IV).

4. DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007, è a regime.
La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 446/1997 applicabile al valore della produzione netta realizzato dalle imprese nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano è pari allo 0,92 per cento.
Le imprese del settore agricolo in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma agevolativa applicano l'aliquota ridotta solamente alla base imponibile IRAP assoggettabile all'aliquota di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 446/97.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

5. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAI REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013 E N. 1408/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

Come stabilito dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 1/2007, la riduzione di aliquota IRAP si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, con i quali la Commissione europea ha provveduto a sostituire i regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 1535/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 dei suddetti regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti, le seguenti soglie massime:
- Euro 200.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Il medesimo regolamento prevede una soglia massima pari a Euro 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- Euro 15.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo.

Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.
Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detti Regolamenti.
In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica". Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.
La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, ai sensi dei quali:
"Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

6. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In ottemperanza alla normativa europea, l'art. 2, comma 5 della legge regionale 1/2007, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota IRAP sono tenuti ad inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia massima stabilita dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 24/2009.
Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alle manovra in parola.

- Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP in oggetto per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

7. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO IN ZONE OMOGENEE DI SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO

Ai fini della corretta individuazione delle zone di svantaggio socio - economico del territorio montano (così come classificate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 33/2002 ed in particolare della D.G.R. 3303/2000), si riporta di seguito l'allegato A alla D.G.R. 3303/2000, contenente la classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio -economico.

Comune, provincia e relativa zona di classificazione			Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Arba	PN	A		
Artegna *	UD	A		
Aviano	PN	A		Busa di Villotta e Collalto.
Budoia	PN	A		
Caneva *	PN	A		La Crosetta.
Capriva del Friuli *	GO	A		
Cividale del Friuli *	UD	A		
Cormons *	GO	A		
Doberdò del Lago	GO	A		
Dolegna del Collio	GO	A		
Duino-Aurisina	TS	A		
Faedis *	UD	A		Canebola e Valle.
Fogliano Redipuglia *	GO	A		
Gemona del Friuli *	UD	A		
Gorizia *	GO	A		
Magnano in Riviera *	UD	A		
Maniago	PN	A		
Monfalcone *	GO	A		
Monrupino	TS	A	Zolla.	
Montereale ValCellina	PN	A		
Mossa *	GO	A		
Polcenigo	PN	A	Mezzomonte.	
Povoletto *	UD	A		
Ronchi Dei Legionari *	GO	A		
S. Dorligo della Valle *	TS	A	Grozzana e Pesek di Grozzana.	
S. Floriano del Collio	GO	A		
S. Lorenzo Isontino *	GO	A		
S. Pietro al Natisone	UD	A	Vernassino e Mezzana.	Costa.
Sagrado	GO	A		
Savogna d'Isonzo	GO	A		
Sequals *	PN	A		
Sgonico	TS	A		
Tarcento *	UD	A	Sammardenchia, Sedilis, Beorchian e Culau.	
Tolmezzo	UD	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso.
Torreano	UD	A		Masarolis, Reant e Tamoris.

Trieste *	TS	A		
Vajont	PN	A		
Vivaro	PN	A		
Amaro	UD	B		
Attimis	UD	B		Porzus, Subit e Cancellier.
Bordano	UD	B		
Castelnovo del Friuli	PN	B		
Cavasso Nuovo	PN	B		
Cavazzo Carnico	UD	B		
Enemonzo	UD	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza.
Fanna	PN	B		
Forgaria nel Friuli	UD	B		Monteprat.
Meduno	PN	B		
Nimis *	UD	B		Chialminis, Monteprato e Borgo di Mezzo.
Pinzano al Tagliamento *	PN	B		
Prepotto	UD	B		Castelmonte.
Raveo	UD	B		Raveo.
San Leonardo	UD	B		Iainich.
Trasaghis	UD	B		
Travesio	PN	B		
Venzone	UD	B		
Villa Santina	UD	B		
Zuglio	UD	B		Fielis e Sezza.
Ampezzo	UD	C		
Andreis	PN	C		
Arta Terme	UD	C		
Barcis	PN	C		
Cercivento	UD	C		
Chiusaforte	UD	C		
Cimolais	PN	C		
Claut	PN	C		
Clauzetto	PN	C		
Comeglians	UD	C		
Dogna	UD	C		
Drenchia	UD	C		
Erto e Casso	PN	C		
Forni Avoltri	UD	C		
Forni di Sopra	UD	C		
Forni di Sotto	UD	C		
Frisanco	PN	C		
Grimacco	UD	C		

Lauco	UD	C		
Ligosullo	UD	C		
Lusevera	UD	C		
Malborghetto-Valbruna	UD	C		
Moggio Udinese	UD	C		
Montenars	UD	C		
Ovaro	UD	C		
Paluzza	UD	C		
Paularo	UD	C		
Pontebba	UD	C		
Prato Carnico	UD	C		
Preone	UD	C		
Pulfero	UD	C		
Ravascletto	UD	C		
Resia	UD	C		
Resiutta	UD	C		
Rigolato	UD	C		
Sauris	UD	C		
Savogna	UD	C		
Socchieve	UD	C		
Stregna	UD	C		
Sutrio	UD	C		
Taipana	UD	C		
Tarvisio	UD	C		
Tramonti di Sopra	PN	C		
Tramonti di Sotto	PN	C		
Treppo Carnico	UD	C		
Verzegnis	UD	C		
Vito d'Asio	PN	C		

Legenda:
- Zona A, corrispondente a comuni o centri abitati con basso svantaggio socio-economico.
- Zona B, corrispondente a comuni o centri abitati con medio svantaggio socio-economico.
- Zona C, corrispondente a comuni o centri abitati con alto svantaggio socio-economico.

* Comune parzialmente montano (Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 1982 n. 0466/Pres.).

IL RAGIONIERE GENERALE:
Paolo Viola

16_6_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 3 IRAP IMPRESE PICCOLE DIMENSIONI_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Circolare n. 3/2016 - Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 2. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per le imprese e gli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni e sostituisce la Circolare esplicativa del 22 aprile 2009, n. 3 della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie e la Circolare del 20 aprile 2012, n. 5 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti adeguandoli alle intervenute modifiche della legislazione regionale ed europea.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Normativa regionale
  - articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
  - articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
  - articolo 15, comma 28 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
- Normativa statale
  - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
- Normativa europea
  - regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

- Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 17/2008

Sotto il profilo soggettivo, sono ammessi ad applicare la riduzione di aliquota i soggetti, residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:

- società di capitali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)", e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico.

La riduzione di aliquota si applica ai suddetti soggetti che, alla data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento, si avvalgano di personale dipendente entro la soglia massima di cinque dipendenti.

A tale riguardo si evidenzia quanto segue:

per lavoratori dipendenti si intendono esclusivamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 1) tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Pertanto, in via esemplificativa, sono esclusi dal calcolo i collaboratori coordinati e continuativi a progetto cosiddetti co.co.pro. (che prestano la propria attività lavorativa in virtù di un rapporto di lavoro autonomo) e i lavoratori interinali (che non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa presso cui prestano la propria attività lavorativa);

2) per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale si precisa che:

a) al fine della verifica del rispetto della soglia minima dei dipendenti, non sussiste un limite orario al di sotto del quale il lavoratore a tempo parziale non costituisca l'unità lavorativa minima richiesta dalla legge. Pertanto, anche laddove il soggetto passivo Irap si avvalga dell'ausilio di un solo dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dall'orario settimanale complessivamente svolto dal lavoratore, egli avrà comunque accesso al beneficio in parola;

b) al fine, invece, della verifica del rispetto della soglia massima dei dipendenti, essi devono essere computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Tale norma sostituisce, senza peraltro innovarla, la disciplina relativa ai criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2015.

Pertanto, in aderenza a quanto già previsto nella Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 aprile 2001, n. 46/2001 recante "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'U.N.I.C.E., dal C.E.E.P. e dalla C.E.S. D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 D. Lgs 26 febbraio 2001, n. 100" i lavoratori a tempo parziale si computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando la somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione eccedente la somma come innanzi individuata e superiore alla metà dell'orario a tempo pieno.

A titolo meramente esemplificativo, assumendo come orario normale una prestazione lavorativa pari a

40 ore settimanali, nel caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di lavoro part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: 18 + 20 + 24 = 62 ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore, e poiché 22 ore superano la metà dell'orario normale (40 ore), si computerà (come arrotondamento) una ulteriore unità. Nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori a tempo parziale determinano 2 unità lavorative ai fini previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 81/2015;
3) ai fini della verifica del rispetto della soglia massima dei dipendenti non rilevano i soci lavoratori delle società cooperative;
4) sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che svolgono la propria attività senza l'ausilio di alcun lavoratore dipendente come sopra definito;
5) i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono computati nel numero dei lavoratori a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 15, comma 28 della legge regionale 22/2010.
- Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2008

Sotto il profilo soggettivo sono, inoltre, ammessi ad applicare la riduzione di aliquota i soggetti, residenti nel territorio dello Stato, costituiti come:
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del T.U.I.R. esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del predetto testo unico.

L'aliquota agevolata si applica ai suddetti soggetti che, alla data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento, abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore, anche a tempo parziale, e realizzino un volume d'affari non superiore a 120 mila Euro.
In ordine alla definizione di lavoratore dipendente ed ai fini della verifica del rispetto della soglia minima dei dipendenti, si richiama quanto specificato al presente paragrafo con riferimento ai Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 17/2008.

4. DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La riduzione di aliquota Irap di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, è a regime.
La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale è pari allo 0,92 per cento.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

5. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

A norma dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 17/2008 l'agevolazione IRAP per le imprese e gli esercenti arti e professioni di piccole dimensioni si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, con il quale la Commissione europea ha provveduto a sostituire il Regolamento (CE) n. 1998/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 del suddetto Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare il massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi la soglia massima degli aiuti "de minimis" è fissata, invece, nella somma di 100.000 euro, sempre su un periodo di tre esercizi finanziari.
Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.
Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detto Regolamento (euro 200.000 o euro 100.000).
In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, come "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica". Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.
La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale:

"Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

6. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In ottemperanza alla normativa europea, l'articolo 2, comma 4 della legge regionale 17/2008, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale rilevante ai fini della verifica del rispetto della soglia massima stabilita dal regolamento (UE) n. 1407/2013.
La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 24/2009.
Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alle manovra in parola.

- Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP in oggetto per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

IL RAGIONIERE GENERALE:
Paolo Viola

16_6_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 4 IRAP IMPRESE RICERCA E SVILUPPO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Circolare n. 4/2016 - Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, articolo 19. Riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per le imprese impegnate nella ricerca e sviluppo.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Circolare disciplina le modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP per i soggetti passivi IRAP che incrementano le spese per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 19, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Normativa regionale
  - articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificato dall'articolo 7, comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
  - articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

- Normativa statale
  - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
- Normativa europea
  - regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
  - regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
  - regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Requisiti soggettivi

L'articolo 19, comma 1 della legge regionale 3/2015 individua, quali destinatari dell'intervento, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo 446/1997, operanti nel territorio regionale.
Nello specifico tali soggetti sono:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)";
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del T.U.I.R.;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del T.U.I.R., esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall' articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34. Si segnala al riguardo che tale disposizione, contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 446/1997, è stata abrogata dall'articolo 1, comma 70, lett. a), n.1) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 72 della legge 208/2015);
e) gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale 3/2015, possono applicare la riduzione dell'aliquota Irap in parola anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e -bis) del decreto legislativo 446/1997 - nello specifico, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale - che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2 del decreto legislativo 446/1997, operanti nel territorio regionale.

3.2 Requisiti oggettivi

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, i soggetti passivi Irap di cui al paragrafo 3.1 possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap qualora nel periodo d'imposta considerato presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti nei due periodi d'imposta precedenti;
b) un rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo superiore al 2 per cento.
A titolo esemplificativo, un soggetto costituitosi nel 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potrà fruire dell'agevolazione Irap con riferimento al periodo d'imposta 2015 se:
1) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 (periodo d'imposta di riferimento) superano di almeno il 10 per cento la media dei medesimi costi relativi ai periodi d'imposta 2013 e 2014. A tal proposito si evidenzia che il presente requisito sussiste anche laddove la media dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo dei due periodi d'imposta precedenti sia pari a zero;

2) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 superano il 2 per cento del valore della produzione netta realizzato nello stesso anno.
L'accesso all'agevolazione è consentito anche ai soggetti costituiti da meno di tre periodi d'imposta, ed in particolare:
- ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, per i soggetti costituiti da due periodi d'imposta (quello cui si applica l'agevolazione e quello precedente), fermo restando il possesso del requisito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, l'incremento dei costi sostenuti per la ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato è apprezzato con riguardo al periodo d'imposta precedente.
A titolo esemplificativo, un soggetto costituitosi nel 2014 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potrà fruire dell'agevolazione in parola con riferimento al periodo d'imposta 2015 se:
1) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 (periodo d'imposta di riferimento) superano di almeno il 10 per cento i medesimi costi relativi al periodo d'imposta 2014. A tal proposito si evidenzia che, il presente requisito sussiste anche laddove i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo relativi al periodo d'imposta 2014 siano pari a zero;
2) i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 superano il 2 per cento del valore della produzione netta realizzato nello stesso anno.
- ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, per i soggetti costituiti nel periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione, stante l'impossibilità di misurare l'incremento di cui alla lettera a) del presente paragrafo, ai fini dell'accesso al beneficio è richiesto unicamente il possesso del requisito di cui alla lettera b).
A titolo esemplificativo, un soggetto costituitosi nel 2015 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potrà fruire dell'agevolazione in parola con riferimento al periodo d'imposta 2015 se i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta 2015 superano il 2 per cento del valore della produzione netta realizzato nello stesso anno.

4. COSTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA E SVILUPPO

Ai fini della presente agevolazione rilevano i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto negli albi dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Si evidenzia che i costi in parola coincidono con quelli individuati all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5) del decreto legislativo 446/1997 ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

5. DECORRENZA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2015 ed è a regime.
Di conseguenza, l'agevolazione spetta:
- per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, a partire dall' 01/01/2015;
- per gli esercizi sociali non coincidenti con l'anno solare, a partire dal periodo d'imposta in corso all' 01/01/2015 (es. 01/07/2014 - 30/06/2015).
La riduzione da applicare all'aliquota Irap di base di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis e 45, comma 1 del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è pari allo 0,40 per cento. A tal riguardo si segnala che l'articolo 1, comma 70, lett. e) della legge 208/2015, ha previsto l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 446/1997 con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 72 della legge 208/2015).
Ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2/2006, la riduzione di aliquota IRAP di cui alla presente circolare non è cumulabile con le altre riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale.

6. MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI E AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo così come il rapporto tra i suddetti costi e il valore della produzione netta vengono rilevati, nel caso in cui il beneficiario operi nel territorio di più regioni, a livello nazionale.
La riduzione di aliquota, come già anticipato al paragrafo 5. si applica, invece, alla base imponibile Irap realizzata nel territorio regionale.
Nel caso in cui un soggetto beneficiario (vedasi paragrafo 3.) inizi o cessi l'attività in corso d'anno, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, i costi per il personale addetto alla R&S e il valore della produzione netta devono essere considerati per il loro valore effettivo, relativo alla frazione d'anno, e non ragguagliati alla durata del periodo d'imposta.
Si evidenzia altresì che nel caso in cui una società o un ente deliberi la modifica della durata dell'esercizio o del periodo di gestione e per effetto di detta modifica si determini un esercizio di transizione di durata

inferiore all'anno, tale esercizio, rientrando nella definizione di periodo d'imposta di cui all'articolo 76 del T.U.I.R., rappresenta un periodo d'imposta autonomo da considerare ai fini del calcolo del requisiti.

7. VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

L'incremento di cui all'articolo 19, commi 1 e 3 della legge regionale 3/2015, almeno pari al 10 per cento, risulta dall'applicazione delle seguenti formule:

Riferimento normativo L.R 3/2015, articolo 19	Formula
comma 1	$\left\{\frac{(C - CM)}{C} \times 100\right\} >= 10$ $CM = \frac{(C_{-1} + C_{-2})}{2}$
comma 3	$\left\{\frac{(C - C_{-1})}{C} \times 100\right\} >= 10$

dove:
- C rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale nel periodo d'imposta di riferimento;
- C_{-1} rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale relativo al primo periodo d'imposta immediatamente antecedente a quello di riferimento;
- C_{-2} rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale relativo al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento;
- CM rappresenta il valore medio del costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale relativo al primo e secondo periodo d'imposta immediatamente antecedenti a quello di riferimento.

Per i soggetti costituiti nel periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione (articolo 19, comma 4 della legge regionale 3/2015), stante l'impossibilità di misurare l'incremento di cui al paragrafo 3.2, lettera a), ai fini dell'accesso al beneficio è richiesto unicamente il possesso del requisito di cui al suddetto paragrafo 3.2, lettera b).

Il rapporto di cui al all'articolo 19, comma 7 della legge regionale 3/2015 superiore al 2 per cento risulta dall'applicazione della seguente formula:

$$\left\{\frac{C}{VPN} \times 100\right\} > 2$$

dove
- C rappresenta il costo sostenuto per il personale addetto alla R&S a livello nazionale nel periodo d'imposta di riferimento;
- VPN rappresenta il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP realizzato a livello nazionale nel periodo d'imposta di riferimento.

8. OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

- Fusione

Nel caso di fusione propria o di fusione per incorporazione, la società risultante dalla fusione o la società incorporante subentra in tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, che facevano capo alla società

fusa o alla società incorporata, compresa dunque, la soggettività passiva ai fini dell'IRAP. La società risultante dalla fusione o la società incorporante è, pertanto, legittima titolare del diritto ad usufruire della riduzione di aliquota, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
Per il computo dei costi per il personale addetto alla R&S e del valore della produzione netta nei periodi di coincidenza temporale degli esercizi delle società partecipanti alla fusione si deve tener conto della somma dei valori relativi a ciascuna società.
Pertanto, a titolo esemplificativo, ipotizzando come periodo d'imposta di riferimento il 2015:
- una società costituita nel 2015 che incorpora una società esistente dal 2010 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e comma 7 della legge regionale 3/2015;
- una società costituita nel 2015 che incorpora una società costituita nel 2014 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e comma 7 della legge regionale 3/2015;
- una società costituita nel 2015 che incorpora una società anch'essa costituita nel 2015 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e comma 7 della legge regionale 3/2015.

• Scissione

La scissione, al pari della fusione, è un atto modificativo del contratto di società che incide sull'identità della società stessa senza estinguerla, per cui le società risultanti dalla scissione, siano esse preesistenti o di nuova costituzione, subentrano nella soggettività passiva della società scissa.
Le società risultanti dalla scissione sono, quindi, legittime titolari del diritto ad usufruire della riduzione di aliquota, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
Si evidenzia a tal proposito che, qualora la scissione avvenga nel corso di uno dei periodi d'imposta rilevanti ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione (tre periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1; due periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 3; un periodo d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 4), sarà necessario preliminarmente, ai fini della corretta valutazione dei presupposti per l'applicazione della riduzione di aliquota, determinare la quota parte dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e del valore della produzione netta da attribuire a ciascuna società risultante dalla scissione relativa all'arco temporale antecedente all'operazione societaria in parola.
La quota parte dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e del valore della produzione netta da attribuire a ciascuna società, con riferimento all'arco temporale antecedente alla scissione, è determinata in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell'operazione di scissione.
Pertanto, a titolo esemplificativo, ipotizzando come periodo d'imposta di riferimento il 2015:
- una società esistente dal 2010 che trasferisce parte del patrimonio ad una società costituita nel 2015 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 7 della legge regionale 3/2015. La stessa regola vale per la società costituita nel 2015;
- una società costituita nel 2014 che trasferisce parte del patrimonio ad una società esistente dal 2010 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 7 della legge regionale 3/2015. La società esistente dal 2010, invece, dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 7 della legge regionale 3/2015;
- una società costituita nel 2015 che trasferisce parte del patrimonio ad una società esistente dal 2014 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 7 della legge regionale 3/2015. La società esistente dal 2014 dovrà verificare il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 7.

• Trasformazione

In caso di trasformazione, poiché vi è sempre continuità agli effetti della soggettività passiva dell'IRAP, il soggetto che risulta dalla trasformazione ha diritto ad usufruire della riduzione di aliquota, previa verifica delle condizioni previste dalla legge.
A tal proposito si rileva che, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali e viceversa, l'obbligo di presentare la dichiarazione IRAP con due modelli diversi non fa venir meno la continuità, agli effetti della soggettività passiva dell'IRAP, nell'unico periodo d'imposta.
Relativamente al periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione, si dovrà assumere quale costo del personale addetto alla R&S il valore risultante dalla somma dei medesimi costi sostenuti dalla società trasformanda e dalla società risultante dalla trasformazione e, quale valore della produzione netta, la somma di quelli realizzati dalla società trasformanda e dalla società risultante dalla trasformazione.

• Casi particolari (riferiti al trasferimento di azienda o ramo aziendale, cessione, conferimento, affitto, donazione, successione ereditaria)

In tutti i casi in cui si verifica un trasferimento di azienda o di ramo aziendale da un soggetto ad un altro, atteso che l'agevolazione è di tipo soggettivo la presenza dei requisiti per l'accesso al beneficio va verificata sia in capo al soggetto cedente (conferente/ concedente/donante/de cuius) sia in capo al cessionario (conferitario/affittuario/donatario/beneficiario).
Qualora una delle suddette operazioni avvenga nel corso di uno dei periodi d'imposta rilevanti ai fini

della verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione (tre periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1; due periodi d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 3; un periodo d'imposta nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 4), il soggetto cedente (conferente/concedente/donante/de cuius) dovrà, con riferimento al periodo d'imposta in cui tale operazione è avvenuta, assumere i costi per il personale addetto alla R&S e il valore della produzione netta senza considerare quanto oggetto del trasferimento medesimo.
All'opposto, il cessionario (conferitario/affittuario/donatario/beneficiario) dovrà, con riferimento al periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento, assumere i costi per il personale addetto alla R&S e il valore della produzione netta ricomprendendo quanto acquisito per effetto del trasferimento medesimo.

9. RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAI REGOLAMENTI (UE) N. 1407/2013, N. 1408/2013 E N. 717/2014 SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"

Come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, la riduzione di aliquota IRAP si applica nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 (con i quali la Commissione europea ha provveduto a sostituire i regolamenti (CE) n. 1998/2006 e n. 1535/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014) e n. 717/2014 (con il quale la Commissione europea ha provveduto a sostituire il regolamento (CE) n. 875/2007 a decorrere dal 1° luglio 2014).
Secondo quanto precisato dall'articolo 3, paragrafo 2 dei suddetti regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "de minimis" non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari comprensivi dell'esercizio finanziario interessato dalla concessione del nuovo aiuto e dei due esercizi finanziari precedenti le seguenti soglie massime:
- Euro 200.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Il medesimo regolamento prevede una soglia massima pari a Euro 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- Euro 15.000, ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo;
- Euro 30.000, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Atteso, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000 le riduzioni di aliquota IRAP in regime "de minimis" si intendono concesse alla chiusura del periodo di imposta considerato, l'arco temporale di riferimento per la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti "de minimis" sarà, quindi, costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due periodi d'imposta precedenti.
Pertanto, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 e dell'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nei limiti delle soglie massime stabilite da detti Regolamenti.
In via ulteriore, ai fini della verifica del rispetto dei massimali sopra indicati, si rappresenta, in considerazione di quanto riportato nei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, come "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica". Ne consegue che per verificare il rispetto del massimale occorre considerare non solo gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco dei tre esercizi finanziari all'impresa beneficiaria della riduzione di aliquota IRAP, ma anche quelli concessi a tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa beneficiaria da un rapporto di collegamento (controllo) nell'ambito dello stesso Stato membro.
La definizione di "impresa unica" è fornita dall'articolo 2, paragrafo 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ai sensi dei quali:
"Ai fini del presente regolamento, si intende per <<impresa unica>> l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

10. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In ottemperanza alla normativa europea, l'art. 19, comma 10 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 7, comma 12 della legge regionale 33/2015, dispone che i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota sono tenuti ad inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP, una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli ulteriori aiuti "de minimis" concessi nell'arco temporale rilevante ai fini della verifica del

rispetto della soglia massima stabilita dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.
La suddetta attestazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Ragioniere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 24/2009.
Al fine di acquisire la suddetta dichiarazione l'Amministrazione regionale ha predisposto una procedura per la compilazione e l'invio on line della stessa. Il servizio è disponibile accedendo al sito internet della Regione, nella sezione tributi, alla pagina dedicata alla manovra in parola.

- Presentazione del modello Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Codice identificativo dell'agevolazione regionale (Codice aliquota)

All'atto della compilazione del modello IRAP relativo al periodo d'imposta per il quale è stata applicata l'agevolazione i soggetti che hanno usufruito della riduzione di aliquota devono indicare nel quadro relativo alla ripartizione della base imponibile, in corrispondenza del codice Regione del Friuli Venezia Giulia "07", il codice aliquota attribuito alla riduzione dell'aliquota IRAP in oggetto per ciascuna tipologia di soggetto passivo, così come previsto nelle istruzioni del modello IRAP all'Appendice "Elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica".

IL RAGIONIERE GENERALE:
Paolo Viola

16_6_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE CIRCOLO NAUTICO LAGUNA_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del CDN e 24 del Regolamento del CDN, per la variazione al contenuto della concessione (di cui al disciplinare rep. n. 9680, dd. 24.09.2014) di beni del demanio marittimo, mediante l'ampliamento dell'area scoperta di complessivi 81,33 mq. necessaria per il passaggio di condotte per acqua e corrente elettrica da realizzarsi sul mappale 95, foglio 7, sezione B del Comune Censuario di San Giorgio di Nogaro. Richiedente: Circolo nautico Laguna San Giorgio.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;
RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
RICHIAMATO altresì l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che disciplina le variazioni al contenuto della concessione;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;
RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009, che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 aprile 2009;
RICHIAMATA l'istanza, prot. di arrivo n. 56/A di data 05.01.2016, avanzata dal Circolo Nautico Laguna San Giorgio, con sede legale a Trieste, Via Ginnastica 24 e sede sociale a San Giorgio di Nogaro (Ud), Via Giulia 5 frazione di Villanova, C.F. 90004850302, in persona del suo presidente e legale rappresentante Sig. Vladimiro Pines, nato a San Giorgio di Nogaro (Ud) il 06.08.1955 e residente a San Giorgio di Nogaro, Via Famula 51 frazione di Villanova, C.F. PNS VDM 55M06 H895L, finalizzata alla modifica ed amplia-

mento della concessione demaniale marittima in essere, assentita con disciplinare dell'Amministrazione Regionale Rep. n. 9680 dd. 24.09.2014, mediante l'ampliamento dell'area scoperta di complessivi 81,33 mq. necessaria per il passaggio di condotte per acqua e corrente elettrica da realizzarsi sul Mappale 95 Foglio 7 Sezione B del Comune Censuario di San Giorgio di Nogaro al fine di migliorare i servizi in uso ai soci all'interno delle zone in gestione al sodalizio, su area demaniale marittima sita in località ansa morta del fiume Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro, individuata sui mappali 69 e 71, Foglio 7 Sezione B del Comune Censuario di San Giorgio di Nogaro, la cui competenza gestionale è demandata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tutte tavolarmente iscritte a nome di Demanio dello Stato, Regio Erario Italiano Amministrazione Marittima, Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile;
RICHIAMATO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed c) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e smi, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13.09.2013 e smi, con la quale sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 settembre 2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) e smi dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
RICHIAMATO l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

DISPONE

La pubblicazione dell' avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro (Ud) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno 11.02.2016 e fino al 01.03.2016.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree oggetto di ampliamento, a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di decadenza, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti limitatamente alle aree oggetto di ampliamento. Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
arch. Giorgio Adami

16_6_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE SOC NAUTICA DUINO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell' art.

24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione per il rilascio di un'autorizzazione finalizzata a modifica ed ampliamento della concessione di cui al disciplinare Rep. n. 9538, dd. 16.04.2012 per "l'ampliamento degli specchi acquei in licenza, con realizzazione di un sistema d'ormeggio suppletivo costituito da pontili galleggianti ed opere affini, all'interno del Canale della Peschiera sito al Villaggio del Pescatore" in Comune di Duino Aurisina (TS). Richiedente: Società Nautica Duino 45° Nord ASD.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;
RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
RICHIAMATO in particolare l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che disciplina le variazioni al contenuto della concessione;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;
RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009, che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 aprile 2009;
RICHIAMATA l'istanza di data 05.06.2014, prot. di arrivo n. 19431/A di data 02.07.2014, successivamente integrata con atti in data 12.02.2015, prot. n. 4411/A di data 25.02.2015, ed ulteriormente integrata e modificata (per assetti e con ulteriore ampliamento a terra) in data 06.07.2015, con atti prot. n. 16646/A di data 07.07.2015, avanzata dalla Società Nautica Duino 45° Nord A.S.D., con sede al Villaggio del Pescatore n°66 a Duino Aurisina (TS), C.F. 90115950322, finalizzata alla modifica e ampliamento della concessione demaniale marittima assentita con disciplinare Rep. N. 9538 dd. 16.04.2014 per la "l'ampliamento delle aree a terra e degli specchi acquei in licenza, con realizzazione di un sistema d'ormeggio suppletivo costituito da pontili galleggianti ed opere affini nonché con la realizzazione di opere tecnologiche su suolo e sottosuolo, all'interno del Canale della Peschiera", su area demaniale marittima sita al Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina, individuata sia a mare sia sulle p.c.n. 1416/13 (parte) e p.c.n. 1501, F.M. 6 del C.C. di Duino Aurisina-Sezione di Medeazza, la cui competenza gestionale è demandata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tavolarmente iscritte a nome di Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, per una superficie in ampliamento pari a mq. 737,81 e complessiva futura pari a mq. 12.694,66;
CONSIDERATO che l'avviso in questione è già stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sull'Albo pretorio del Comune dal 24.12.2015 al 12.01.2016;
PRESO ATTO tuttavia che a causa di un mero disguido relativo alla trasmisione della richiesta di pubblicazione il predetto avviso non è stato pubblicato sul BUR;
RITENUTO necessario che l'avviso in questione venga pubbliato anche sul BUR per evidenti motivi di trasparenza;
RICHIAMATO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed c) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13.09.2013 e s.m.i., con la quale, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 settembre 2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) dell'Allegato 1 e s.m.i. alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;

RICHIAMATI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;

DISPONE

La pubblicazione dell' avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. la ripubblicazione del medesimo avviso all'Albo pretorio del Comune di Duino Aurisina (TS) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.duino-aurisina.ts.it);
3. la ripubblicazione sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno 11.02.2016 e fino al 01.03.2016.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di decadenza, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 1 febbraio 2016

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
arch. Giorgio Adami

16_6_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2054/2015 presentato il 22/12/2015
GN 2055/2015 presentato il 22/12/2015
GN 2059/2015 presentato il 22/12/2015
GN 2090/2015 presentato il 30/12/2015
GN 2096/2015 presentato il 30/12/2015
GN 2/2016 presentato il 04/01/2016
GN 3/2016 presentato il 04/01/2016
GN 4/2016 presentato il 04/01/2016
GN 7/2016 presentato il 04/01/2016
GN 11/2016 presentato il 05/01/2016
GN 16/2016 presentato il 07/01/2016
GN 21/2016 presentato il 07/01/2016
GN 22/2016 presentato il 07/01/2016
GN 31/2016 presentato il 08/01/2016
GN 32/2016 presentato il 08/01/2016
GN 47/2016 presentato il 13/01/2016
GN 48/2016 presentato il 13/01/2016
GN 79/2016 presentato il 15/01/2016
GN 80/2016 presentato il 15/01/2016

16_6_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4739/2015 presentato il 18/12/2015
GN 4815/2015 presentato il 22/12/2015
GN 4898/2015 presentato il 29/12/2015
GN 4899/2015 presentato il 29/12/2015
GN 4938/2015 presentato il 30/12/2015
GN 4954/2015 presentato il 30/12/2015
GN 4955/2015 presentato il 30/12/2015
GN 4956/2015 presentato il 30/12/2015
GN 4974/2015 presentato il 31/12/2015
GN 4976/2015 presentato il 31/12/2015
GN 4980/2015 presentato il 31/12/2015
GN 2/2016 presentato il 04/01/2016
GN 71/2016 presentato il 13/01/2016
GN 75/2016 presentato il 13/01/2016
GN 76/2016 presentato il 13/01/2016
GN 77/2016 presentato il 13/01/2016
GN 79/2016 presentato il 13/01/2016
GN 82/2016 presentato il 13/01/2016
GN 83/2016 presentato il 13/01/2016
GN 84/2016 presentato il 13/01/2016
GN 86/2016 presentato il 13/01/2016
GN 96/2016 presentato il 14/01/2016
GN 100/2016 presentato il 14/01/2016
GN 101/2016 presentato il 14/01/2016
GN 116/2016 presentato il 14/01/2016
GN 117/2016 presentato il 14/01/2016
GN 118/2016 presentato il 14/01/2016
GN 119/2016 presentato il 14/01/2016
GN 120/2016 presentato il 14/01/2016
GN 121/2016 presentato il 14/01/2016
GN 127/2016 presentato il 15/01/2016
GN 136/2016 presentato il 15/01/2016
GN 142/2016 presentato il 15/01/2016
GN 151/2016 presentato il 18/01/2016
GN 154/2016 presentato il 18/01/2016
GN 155/2016 presentato il 18/01/2016
GN 158/2016 presentato il 19/01/2016
GN 159/2016 presentato il 19/01/2016
GN 160/2016 presentato il 19/01/2016
GN 162/2016 presentato il 19/01/2016
GN 163/2016 presentato il 19/01/2016
GN 165/2016 presentato il 19/01/2016
GN 167/2016 presentato il 19/01/2016
GN 168/2016 presentato il 19/01/2016
GN 170/2016 presentato il 19/01/2016
GN 185/2016 presentato il 20/01/2016
GN 186/2016 presentato il 20/01/2016
GN 187/2016 presentato il 20/01/2016
GN 188/2016 presentato il 20/01/2016
GN 189/2016 presentato il 20/01/2016
GN 195/2016 presentato il 21/01/2016
GN 196/2016 presentato il 21/01/2016
GN 197/2016 presentato il 21/01/2016
GN 199/2016 presentato il 21/01/2016
GN 200/2016 presentato il 21/01/2016

16_6_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2315/2014 presentato il 07/03/2014
GN 2654/2014 presentato il 17/03/2014
GN 2986/2014 presentato il 25/03/2014
GN 8085/2014 presentato il 11/08/2014
GN 8098/2014 presentato il 11/08/2014
GN 8258/2014 presentato il 19/08/2014
GN 8343/2014 presentato il 21/08/2014
GN 8384/2014 presentato il 25/08/2014
GN 8527/2014 presentato il 28/08/2014
GN 8528/2014 presentato il 28/08/2014
GN 8609/2014 presentato il 02/09/2014
GN 8610/2014 presentato il 02/09/2014
GN 8611/2014 presentato il 02/09/2014
GN 8612/2014 presentato il 02/09/2014
GN 8699/2014 presentato il 03/09/2014
GN 8755/2014 presentato il 04/09/2014
GN 8827/2014 presentato il 08/09/2014
GN 8829/2014 presentato il 08/09/2014
GN 8914/2014 presentato il 10/09/2014
GN 8915/2014 presentato il 10/09/2014
GN 8917/2014 presentato il 10/09/2014
GN 10299/2014 presentato il 17/10/2014
GN 10496/2014 presentato il 24/10/2014
GN 11104/2014 presentato il 10/11/2014
GN 11248/2014 presentato il 14/11/2014
GN 589/2015 presentato il 21/01/2015
GN 596/2015 presentato il 21/01/2015
GN 597/2015 presentato il 21/01/2015

GN 598/2015 presentato il 21/01/2015
GN 599/2015 presentato il 21/01/2015
GN 748/2015 presentato il 27/01/2015
GN 791/2015 presentato il 28/01/2015
GN 794/2015 presentato il 28/01/2015
GN 837/2015 presentato il 28/01/2015
GN 838/2015 presentato il 28/01/2015
GN 892/2015 presentato il 29/01/2015
GN 900/2015 presentato il 29/01/2015
GN 928/2015 presentato il 29/01/2015
GN 1416/2015 presentato il 13/02/2015
GN 2696/2015 presentato il 20/03/2015
GN 3670/2015 presentato il 20/04/2015
GN 3679/2015 presentato il 21/04/2015
GN 3680/2015 presentato il 21/04/2015
GN 3681/2015 presentato il 21/04/2015
GN 3686/2015 presentato il 21/04/2015
GN 3687/2015 presentato il 21/04/2015
GN 3846/2015 presentato il 22/04/2015
GN 3847/2015 presentato il 22/04/2015
GN 4008/2015 presentato il 27/04/2015
GN 4009/2015 presentato il 27/04/2015
GN 4059/2015 presentato il 28/04/2015
GN 4142/2015 presentato il 29/04/2015
GN 4169/2015 presentato il 30/04/2015
GN 4170/2015 presentato il 30/04/2015
GN 4438/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4464/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4487/2015 presentato il 11/05/2015
GN 4488/2015 presentato il 11/05/2015
GN 4489/2015 presentato il 11/05/2015
GN 4490/2015 presentato il 11/05/2015
GN 4491/2015 presentato il 11/05/2015
GN 4747/2015 presentato il 15/05/2015
GN 4748/2015 presentato il 15/05/2015
GN 4942/2015 presentato il 21/05/2015
GN 5009/2015 presentato il 25/05/2015
GN 5091/2015 presentato il 27/05/2015
GN 5124/2015 presentato il 27/05/2015
GN 5125/2015 presentato il 27/05/2015
GN 5126/2015 presentato il 27/05/2015
GN 5164/2015 presentato il 28/05/2015
GN 5165/2015 presentato il 28/05/2015
GN 5185/2015 presentato il 29/05/2015
GN 5399/2015 presentato il 05/06/2015
GN 5400/2015 presentato il 05/06/2015
GN 5401/2015 presentato il 05/06/2015
GN 5404/2015 presentato il 05/06/2015
GN 5405/2015 presentato il 05/06/2015
GN 5421/2015 presentato il 08/06/2015
GN 5547/2015 presentato il 09/06/2015
GN 5569/2015 presentato il 10/06/2015
GN 5570/2015 presentato il 10/06/2015
GN 5648/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5651/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5678/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5689/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5690/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5694/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5695/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5696/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5697/2015 presentato il 11/06/2015
GN 5706/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5709/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5713/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5714/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5716/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5717/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5744/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5748/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5749/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5752/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5753/2015 presentato il 12/06/2015
GN 5755/2015 presentato il 15/06/2015
GN 5761/2015 presentato il 15/06/2015
GN 5775/2015 presentato il 15/06/2015
GN 5777/2015 presentato il 15/06/2015
GN 5796/2015 presentato il 15/06/2015
GN 5825/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5826/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5835/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5836/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5838/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5839/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5841/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5842/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5843/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5844/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5859/2015 presentato il 16/06/2015
GN 5869/2015 presentato il 17/06/2015
GN 5870/2015 presentato il 17/06/2015
GN 5872/2015 presentato il 17/06/2015
GN 5875/2015 presentato il 17/06/2015
GN 6100/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6102/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6105/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6106/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6107/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6108/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6112/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6115/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6117/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6118/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6119/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6120/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6130/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6139/2015 presentato il 23/06/2015
GN 6213/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6216/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6217/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6219/2015 presentato il 25/06/2015
GN 6256/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6257/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6258/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6259/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6260/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6286/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6418/2015 presentato il 30/06/2015
GN 6420/2015 presentato il 30/06/2015
GN 6421/2015 presentato il 30/06/2015
GN 6727/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6728/2015 presentato il 07/07/2015

GN 6729/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6739/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6743/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6744/2015 presentato il 07/07/2015
GN 6875/2015 presentato il 09/07/2015
GN 7023/2015 presentato il 14/07/2015
GN 7192/2015 presentato il 17/07/2015
GN 7198/2015 presentato il 17/07/2015
GN 7200/2015 presentato il 17/07/2015
GN 7295/2015 presentato il 22/07/2015
GN 7431/2015 presentato il 27/07/2015
GN 7583/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7762/2015 presentato il 03/08/2015
GN 7844/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7848/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7860/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7926/2015 presentato il 06/08/2015
GN 8078/2015 presentato il 12/08/2015
GN 8156/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8157/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8158/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8191/2015 presentato il 14/08/2015
GN 8192/2015 presentato il 14/08/2015
GN 8193/2015 presentato il 14/08/2015
GN 8194/2015 presentato il 14/08/2015
GN 8195/2015 presentato il 14/08/2015
GN 8243/2015 presentato il 19/08/2015
GN 8310/2015 presentato il 24/08/2015
GN 8311/2015 presentato il 24/08/2015
GN 8392/2015 presentato il 27/08/2015
GN 8561/2015 presentato il 01/09/2015
GN 8880/2015 presentato il 11/09/2015
GN 9039/2015 presentato il 16/09/2015
GN 9091/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9092/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9093/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9096/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9097/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9099/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9100/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9101/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9103/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9567/2015 presentato il 01/10/2015
GN 9606/2015 presentato il 02/10/2015
GN 9871/2015 presentato il 07/10/2015
GN 9873/2015 presentato il 07/10/2015
GN 9877/2015 presentato il 07/10/2015
GN 9878/2015 presentato il 07/10/2015
GN 10471/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10472/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10473/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10474/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10475/2015 presentato il 21/10/2015
GN 11334/2015 presentato il 13/11/2015
GN 11507/2015 presentato il 19/11/2015
GN 300/2016 presentato il 14/01/2016

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

16_6_3_GAR_DIR FIN PATR ESITO PROCEDURA BUR 51_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108, pubblicato sul BUR n. 51 del 23 dicembre 2015. Esito.

A seguito dell'avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita dei sotto descritti immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul BUR n. 51 di data 23/12/2015 e sui siti web della Regione e del relativo Comune,

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	STATO: LIBERO/ OCCUPATO	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
¤	656	TS	SAN DORLIGO DELLA VALLE	1	1221/4	78	Occupato	€ 780,00	€ 7.880,00

si informa che non ci sono state manifestazioni di interesse da parte di terzi. Si darà pertanto corso alla vendita diretta, secondo quanto disposto dall'art. 17 del summenzionato Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

16_6_3_AVV_COM COLLOREDO DI MONTE ALBANO 18 PRGC_006

Comune di Colloredo di Monte Albano (UD)

Avviso di approvazione variante n. 18 al PRGC ai sensi dell'art. 63 della LR 5/2007 e s.m.i. e art. 17 del DPReg. 20.03.08, n. 086/Pres.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la Legge Regionale n. 5/2007 e s.m.i.;

Visto l'art. 17, del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 6 del 21.01.2016, immediatamente eseguibile, sono state formulate le controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni pervenute nei termini di legge ed è stata approvata la variante n. 18 al P.R.G.C.;
Colloredo di Monte Albano, 29 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Luca Ovan

16_6_3_AVV_COM COLLOREDO DI MONTE ALBANO 19 PRGC_007

Comune di Colloredo di Monte Albano (UD)

Avviso di adozione variante n. 19 al PRGC di revisione dei vincoli preordinati all'esproprio, ai sensi dell'art. 63 e successivi della LR 5/2007 e s.m.i. e art. 17 del DPReg. 20.03.08, n. 086/Pres.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la Legge Regionale n. 5/2007 e s.m.i.;
Visto l'art. 17, del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 7 del 21.01.2016, immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante n. 19 al P.R.G.C.;
Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Colloredo di Monte Albano, 29 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Luca Ovan

16_6_3_AVV_COM MAJANO 25 PRGC_004

Comune di Majano (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D.P.Reg. n. 086 / Pres del 20.03.2008;
Vista la L.R. n. 05/2007 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 21/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 5 del 21.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale di Majano, relativa al progetto preliminare di opera pubblica per lavori di ampliamento ed adeguamento eco piazzola comunale con presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni.
Majano, 27 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Massimiliano Crapis

16_6_3_AVV_COM MAJANO 27 PRGC_005

Comune di Majano (UD)

Avviso di deposito progetto di ristrutturazione con ampliamento sistemazione e completamento dei cimiteri comunali - Ampliamento cimitero della frazione di Pers costituente adozione della variante n. 27 al PRGC con relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto: la L.R. 23.02.2007, n.5 e s.m.i., il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n. 86 del 20.03.2008 e la L.R. 25.09.2015, n. 21

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 6 del 21.01.2016il Comune di Majano ha approvato il progetto definitivo relativo a lavori di ristrutturazione con ampliamento sistemazione e completamento dei cimiteri comunali - ampliamento cimitero della frazione di Pers costituente adozione della variante n. 27 al P.R.G.C. con relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

La deliberazione di cui sopra con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 10/02/2016 al 22/03/2016 compresi, affinché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata, potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Majano, 28 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Massimiliano Crapis

16_6_3_AVV_COM MOIMACCO 26 PRGC_013

Comune di Moimacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008;
Vista la L.R. n. 21 del 25.09.2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28.01.2016, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Moimacco, relativa al recepimento del progetto preliminare "S.S. n. 54 variante all'abitato di Cividale del Friuli al Km. 13+900".

Moimacco, 1 febbraio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i.ed. Ermes Nadalutti

16_6_3_AVV_COM OSOPPO 13 PRGC_003

Comune di Osoppo (UD)

Avviso di deposito adozione variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la L.R.23.02.2007, n.ro 5 e s.m.i. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. n.ro 86 del 20.03.2008.

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 04 del 22.01.2016, esecutiva a termini di legge, il Comune di OSOPPO ha adottato la Variante n.ro 13 al P.R.G.C.
La deliberazione di cui sopra con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 10.02.2016 al 23.03.2016 compresi, affinchè chiunque, nei giorni di apertura al pubblico, possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante adottata, potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Osoppo, 27 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Paolo Venchiarutti

16_6_3_AVV_COM ROVEREDO IN PIANO 1 PRPC N. 2 AREA CENTRALE_002

Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al PRPC n. 2 di iniziativa pubblica "Area centrale" - Aree di Coordinamento n. 1 - 2 - 3, previa presa d'atto dell'assenza di osservazioni/opposizioni ai sensi dell'art. 25, c. 1, LR n. 5/2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1, L.R. n. 5/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con Delibera di Giunta n. 6 del 19/01/2016 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Variante n. 1 al PRPC N. 2 di iniziativa pubblica "Area Centrale - Aree di Coordinamento n. 1 - 2 - 3, previa presa d'atto dell'assenza di osservazioni/opposizioni" ai sensi dell'art. 25, L.R. n. 5/2007.
Roveredo in Piano, 26 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:
arch. Domenico Zingaro

16_6_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 83 PRGC_010

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di adozione variante n. 83 al vigente PRGC denominata "Area Marini via Battisti".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2016 - immediatamente esecutiva - è stata adottata la Variante n. 83 al Vigente P.R.G.C. denominata "Area Marini via Battisti".
La suddetta deliberazione consiliare di adozione e gli allegati elaborati tecnici costituenti la Variante stessa, verranno depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i

proprietari degli immobili interessati, possono presentare opposizioni alla Variante in argomento.
San Daniele del Friuli, 1 febbraio 2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
arch. Alessandro De Luisa

16_6_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI PCCA_009

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Avviso di approvazione Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) - Variante n. 1.

IL T.P.O. DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2016 - immediatamente esecutiva - è stato approvata la Variante N. 1 al vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica.
San Daniele del Friuli, 1 febbraio 2015

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
arch. Alessandro De Luisa

16_6_3_AVV_FVG STRADE DISP 86-88-90-92 PAGAMENTO_011

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste
SS 14 della Venezia Giulia - Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione al Km 122+300 in Comune di Ronchi dei Legionari (zona aeroporto). Dispositivi di pagamento prot. n. 86-88-90-92 del 01/02/2016.

IL TITOLARE DELL'U.O. ESPROPRI DI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento a favore degli interessati di seguito elencati e per gli immobili di seguito indicati:

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 3489; Qualità: ente urbano; Area (mq) 14
Identificazione tavolare
Particella 3489; Partita Tavolare 677; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: D3/H3 mista artigianale e commerciale esistente
Proprietà: De Faveri Umberto nato a Meolo (VE) il 27/06/1938 C.F. DFVMRT38H27F130R Quota proprietà ½
Bassetto Bertilla nata a Roncade (VE) il 23/09/1938 C.F. BSSBTL38P63H523M Quota proprietà 1/2
Indennità stabilita €476,00

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 807/13; Qualità seminativo; Area (mq) 858
Identificazione tavolare

Particella 807/13; Partita Tavolare 2896; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica M1/Bis Aeroportuale
Proprietà: Savio Mauro nato a Udine il 04/11/1957 C.F. SVAMRA57S04L483A Quota proprietà 1/1
Indennità stabilita € 11.154,00

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 1048/111; Qualità acque fond.; Area (mq) 57
Identificazione tavolare
Particella 1048/111; Partita Tavolare 6437; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica M1/Bis Aeroportuale
Proprietà Consorzio di Bonifica Pianura Isontina Quota proprietà 1/1
Indennità stabilita € 399,00

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 807/11; Qualità seminativi; Area (mq) 350
Identificazione tavolare
Particella 807/11; Partita Tavolare 2312; Corpo Tavolare 2
Zona Urbanistica M1/Bis Aeroportuale
Proprietà Comune di Ronchi dei Legionari Quota proprietà 1/1
Indennità stabilita € 2.450,00

(omissis)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
ing. Luca Vittori

16_6_3_AVV_FVG STRADE DISP 93 DEPOSITO_012

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 14 della Venezia Giulia - Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione al Km 122+300 in Comune di Ronchi dei Legionari (zona aeroporto). Dispositivo di deposito prot. n. 93 del 01/02/2016.

IL TITOLARE DELL'U.O. ESPROPRI DI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il deposito a favore della Cassa Depositi e Prestiti per gli immobili di seguito indicati:

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 3492; Qualità ente urbano; Area (mq) 7
Identificazione tavolare
Particella 3492; Partita Tavolare 1091; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica M1/Bis Aeroportuale
Proprietà Moratto Andrea nato a Monfalcone (GO) il 11/07/1968 C.F. MRTNDR68L11F356Q Quota proprietà 1/1
Indennità stabilita € 154,00

(omissis)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo

trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
ing. Luca Vittori

16_6_3_AVV_PROV UDINE DET 255 ENERGIA_001

Provincia di Udine
Determina del Dirigente del Servizio energia n. 2016/255 del 20/1/2016 (Estratto) - DLgs. n. 387/2003, art. 12 - LR 19/2012 art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul torrente Riofreddo, località Riofreddo, Comune di Tarvisio (UD). Proponente: EN.RI. COM Srl. N. pratica: 7/2015.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

(omissis)

DETERMINA

1. La Società EN.RI. COM S.R.L. , c.f. 01125050326, con sede legale in Trieste (TS) Viale Miramare 271/1 cap 34136, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale di concessione pari a 192,2 kW, con opere di presa sul Rio Cacciatore e sul Rio Freddo e opera di rilascio sul Rio Freddo, in Comune di Tarvisio (UD) località Riofreddo e delle relative opere connesse, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

2. La Società Idroelettrica Valcanale di M.G. Massarutto & C. Sas, c.f. 00190600304, con sede in Tarvisio (UD) via Officine 8-10 cap 33018, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente limitatamente all'allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione MT a 20 kV, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto idroelettrico da realizzarsi in località Riofreddo sul torrente Rio Freddo in Comune di Tarvisio (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali